

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Newsletter **FNC**

Newsletter #44

15 dicembre 2016

[Scarica la versione pdf](#)

[Vedi tutte le newsletter](#)

1. In primo piano
2. Ricerca
3. Osservatori
4. Strumenti di lavoro
5. Eventi
6. Formazione
7. Newsletter precedente



*Care Colleghe e cari Colleghi,
le attività scientifiche del 2016 della vostra Fondazione hanno riscontrato un rinnovato e generalizzato apprezzamento, solo considerando che più del 93% di chi riceve la nostra newsletter la ha letta e che il 45% ha consultato almeno un documento. La cosa non sorprende se solo pensiamo che nei due anni di vita della FNC sono stati elaborati più di 245 studi e ricerche nella varie materie che ci interessano ed editati 18 volumi. La nostra newsletter riprenderà il 15 gennaio dopo le Festività, sempre con cadenza quindicinale.
Con l'occasione facciamo a tutti voi ed alle vostre famiglie i nostri più cari auguri di Buon Natale e di un felice e proficuo 2017.
Giorgio Sganga*

IN PRIMO PIANO

La mobilitazione dei Commercialisti italiani

I giudici tributari in sintonia con la manifestazione del 14 dicembre

È mia profonda convinzione che siano ben fondate le ragioni che animano l'azione dei commercialisti e la loro delusione nei confronti di misure che, puntualmente, non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma addirittura contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese. Questa delusione è di tutti gli operatori del settore, compresi i giudici tributari.

Mario Cicala - 15 dicembre 2016. [Leggi tutto](#)

Master di II livello - La Fiscalità immobiliare

La FNC, in virtù del protocollo d'intesa con il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive; Uniroma La Sapienza, ha collaborato alla ideazione di un master di II livello per il 2017, realizzando un percorso formativo di alto profilo così da fornire ai partecipanti gli strumenti per meglio comprendere e affrontare tutti i temi legati alla fiscalità degli immobili.

Per gli iscritti agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la quota di iscrizione è ridotta del 50%.

Il Bando ufficiale sarà a breve consultabile sul [sito dell'Università](#).

G.C. - 15 dicembre 2016. [Vedi la locandina](#)

RICERCA

Documenti

Il raddoppio dei termini per l'accertamento: permangono profili di criticità

La Corte di Cassazione, con un suo recente intervento (che è stato oggetto di informativa con la nostra newsletter del 31 ottobre 2016) non ha fugato le incertezze derivanti dall'accavallamento dei regimi transitori riguardanti il raddoppio dei termini per l'accertamento. La questione è spinosa poiché dopo solo quattro mesi dall'intervento di riforma operato nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, la disciplina del c.d. "raddoppio" dei termini di accertamento ha subito un'ulteriore modifica in occasione dell'emanazione della Legge di stabilità 2016, che ha determinato (con riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto anni d'imposta uguali o successivi al 2016) l'abrogazione del regime in parola e il sostanziale ripristino del termine unico di accertamento.

In quella sede, il legislatore anziché riprodurre la disciplina transitoria recata dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, che faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento emessi sino al 2 settembre 2015, ne ha introdotto una nuova, così ingenerando negli interpreti forti dubbi circa il corretto regime transitorio applicabile agli avvisi di accertamento aventi ad oggetto periodi d'imposta antecedenti al 2016.

Per comprendere meglio la portata della tematica in esame, si è quindi ritenuto utile analizzare nel dettaglio i diversi regimi normativi che si sono nel tempo susseguiti, alla luce sia della ratio sottesa alla loro adozione che degli orientamenti interpretativi manifestati dalla giurisprudenza.

Viviana Capozzi - 15 dicembre 2016. [Leggi il documento](#)

Art Bonus: caratteristiche e potenzialità del credito d'imposta per il mecenatismo

L'art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto nell'alveo delle misure e degli strumenti di natura tributaria approntati dal Legislatore al fine di sostenere la cultura, il c.d. Art Bonus il quale consiste in un credito d'imposta per incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

Orbene, oggetto precipuo del presente documento sarà una ricognizione dei tratti caratterizzanti nonché delle peculiarità del beneficio de quo il quale, a distanza di più di due anni dalla sua introduzione, e ad un anno dalla sua trasformazione da misura agevolativa temporanea in strutturale, presenta talune rilevanti potenzialità che dovrebbero determinarne un utilizzo ancora più diffuso, soprattutto da parte delle grandi aziende, di quello fino ad ora riscontrato.

Irene Giusti - 15 dicembre 2016. [Leggi il documento](#)

La predisposizione del piano industriale nell'ambito della crisi d'impresa: brevi note sui profili metodologici e sui prospetti informativi

Come noto, la crisi costituisce uno stato patologico della vita d'impresa e si verifica in presenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario non isolato, ma permanente nel tempo, con la conseguente difficoltà di "creare valore" e ripristinare la corretta funzionalità della gestione aziendale.

Nell'ambito di questo processo di risanamento, risulta di primaria importanza il ruolo del Commercialista sia nella fase di emergenza che sia nella fase di stabilizzazione, alimentando i presupposti affinché l'azienda possa tornare alla redditività e ad autofinanziarsi.

Il documento si sofferma in modo specifico sulla formazione del piano industriale, studiandone le varie fasi tecniche e giuridiche.

Renato Bogoni e Francesco Pozzi - 15 dicembre 2016. [Leggi il documento](#)

OSSERVATORI

Osservatorio Economico - Novembre 2016

L'attività economica è apparsa in ripresa nel terzo trimestre dell'anno spinta dalla produzione industriale, ma la crescita resta moderata seppure stabile. La spinta alla crescita deriva essenzialmente dai consumi delle famiglie, mentre sia le esportazioni sia gli investimenti permangono deboli. Nel corso dell'anno, il trend delle nuove aperture di partite Iva è diventato sempre più negativo fino a raggiungere il -10% a ottobre. Le entrate tributarie continuano a crescere a ritmo sostenuto nonostante il forte calo dei tributi locali. Ancora in diminuzione il volume di credito alle imprese, mentre risulta in moderata ripresa quello alle famiglie.

Tommaso Di Nardo e Fabrizio Muratore - 15 dicembre 2016. [Leggi l'osservatorio](#)

STRUMENTI DI LAVORO

Check list

Le novità per il 2017.

DL 193/2016 e Legge di Bilancio. [scarica](#)

EVENTI

Certified B-Corp e Società Benefit

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha partecipato all'evento "The Founding B Corps Italia" che si è svolto, il giorno 1.12.16, presso "Base Milano" il nuovo polo culturale creativo che sorge negli spazi dell'ex Acciaieria Ansaldo.

L'occasione ha visto riuniti i rappresentanti di molte Certified B-Corp e Società Benefit, nonché di molti soggetti interessati alla comprensione del fenomeno.

Dagli interventi dei numerosi relatori invitati è emerso l'aspetto che il movimento delle B-Corp ha come obiettivo di riportare la persona al centro delle priorità applicando logiche "umane" al business e invertendo, quindi, la prassi consolidata di applicare logiche business all'"umano".

In particolare, tra gli altri, l'intervento del sen Mauro Barba (primo firmatario del D.L. che ha portato alla introduzione delle Società Benefit) ha sottolineato come questa nuova figura sia un modo per *modificare geneticamente l'impresa dal suo interno attraverso la modifica dello statuto sociale*, mentre il prof. Stefano Zamagni, partendo dall'assunto che un'impresa che distrugge valore sociale non può avere diritto di cittadinanza in uno stato civile, ha fatto un plauso al tempestivo recepimento nell'ordinamento giuridico italiano delle Benefit Corporation *made in USA*.

Dario De Rossi - 15 dicembre 2016. [Leggi tutto](#)

FORMAZIONE

Corsi e convegni

L'obiettivo dei corsi di formazione realizzati dalla Fondazione è quello di offrire ai partecipanti le più aggiornate conoscenze sia sulle tematiche tipiche dell'attività del Commercialista, sia su quelle più innovative per un ampliamento delle opportunità professionali.

[Offerte formative](#)

I corsi frontali possono essere richiesti dal singolo Ordine locale e, se inseriti nel relativo programma formativo, consentono l'acquisizione dei crediti formativi. Ciascun lettore può, dunque, sensibilizzare il proprio Ordine locale, cui basterà semplicemente contattare i seguenti recapiti: formazione@fncommercialisti.it oppure tel. 06/47829026.

Nella Newsletter Precedente

Ricerca

La normativa sugli eventi sismici del 2016 ancora in via di definizione (D.L. 17 ottobre 2016, n. 189)

Paola Rossi e Pasquale Saggese - 30 novembre 2016. [Leggi tutto](#)

La nota di variazione in diminuzione quale strumento di rettifica delle reciproche posizioni che i soggetti passivi IVA vantano nei confronti dell'Erario a seguito

dell'effettuazione di un'operazione imponibile (art. 26, commi 2 e 3 DPR n. 633/72)

Paola Rossi - 30 novembre 2016. [Leggi il documento](#)

Detrazione IVA. Inadempimenti degli obblighi documentali: violazioni formali?

Simone Carunchio - 30 novembre 2016. [Leggi il documento](#)

L'attuale regime di responsabilità degli amministratori non esecutivi e dei sindaci nel modello tradizionale tra potere e dovere di informazione

Michela Rosmino - 30 novembre 2016. [Leggi il documento](#)

Osservatori

Osservatorio Enti locali - Novembre 2016

Focus sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Laura Pascarella e Manuela Sodini - 30 novembre 2016. [Leggi l'osservatorio](#)

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Fondazione di Partecipazione, il cui "Partecipante Istituzionale" è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha come scopo la valorizzazione della professione di Commercialista. La Fondazione ha sede in Roma, Piazza della Repubblica, 68.

Orario di apertura degli uffici: Lunedì-Venerdì 9.00 - 17.00;
Tel. 06/4782901; Fax: 06/4874756; Email: info@fncommercialisti.it (per informazioni generali) e formazione@fncommercialisti.it (per eventi formativi).

Sito web: www.fondazione nazionale commercialisti.it

Questa email è stata inviata a [\[\[EMAIL_TO\]\]](#), [clicca qui per cancellarti](#).

LA MOBILITAZIONE DEI COMMERCIALISTI ITALIANI

I GIUDICI TRIBUTARI IN SINTONIA CON LA MANIFESTAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2016

di *Mario Cicala**

È mia profonda convinzione che siano ben fondate le ragioni che animano l'azione dei commercialisti, proposte all'attenzione del Governo e del Parlamento con la forte iniziativa politica del 14 dicembre¹, sostenuta da tutte le Associazioni sindacali di categoria e condivisa dal CNDCEC, e sottolineata dalla prospettiva di uno sciopero nazionale della categoria.

Si legge nel comunicato che annuncia l'incontro del 14 dicembre:

è profonda la delusione della nostra categoria nei confronti di misure che, puntualmente, non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma addirittura contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese. Tutto ciò in spregio non solo del rispetto dei diritti del contribuente, ma anche del lavoro svolto dai professionisti economici.

Questa delusione è di tutti gli operatori del settore, compresi i giudici tributari; che il giorno 2 e il 3 dicembre hanno tenuto un convegno a Firenze; polemicamente intitolato alla "Giustizia Tributaria: la giurisdizione 'Cenerentola'".

Non è questa la sede per ripercorrere tutte le lagnanze di Cenerentola per l'ingiusto trattamento subito dalla matrigna, per il penoso confronto con la ben diversa considerazione accordata alle sorellastre (che speriamo diventino presto sorelle). Accenno solo al ridicolo sistema dei compensi; all'inserimento della giurisdizione tributaria all'interno di un sistema burocratico ed amministrativo (il Mef) che ha come scopo istituzionale il perseguimento degli interessi fiscali che stanno su uno dei due piatti della bilancia che la giustizia tributaria deve amministrare; con la conseguenza che la giurisdizione tributaria rischia di apparire meno attenta agli interessi dei contribuenti, che occupano il secondo piatto dell'ideale bilancia.

Ritengo che questo sia il momento per sottolineare soprattutto quei segnali negativi nei confronti della giurisdizione tributaria che si traducono in una minor tutela del contribuente: quali la formazione delle prove essenziali per giudizio ad opera di organi amministrativi, con un limitato, limitatissimo potere di iniziativa e di intervento da parte del difensore tecnico

*Componente Comitato Scientifico Fondazione Nazionale dei Commercialisti

¹ Per ragioni organizzative questo scritto è stato consegnato alla Fondazione Nazionale Commercialisti il giorno 12 dicembre.

del contribuente; la curiosa e singolare disciplina delle sentenze favorevoli al contribuente che possono contenere (sembra sia auspicato contengano) garanzie patrimoniali in favor dell'erario, per cui il giudice apparirà in contrasto con se stesso: esprime una convinzione ma la tempera chiedendo al vincitore di prestare idonea garanzia. Con una ingiustificata discriminazione rispetto alle sentenze del giudice civile, del giudice amministrativo².

Occorre cioè che i lamenti di Cenerentola non restino solo lamenti, ma si integrino e si coordinino con le aspirazioni e gli interessi che sono propri di altre categorie, di tutto il mondo economico e sociale; e che il comunicato delle associazioni dei commercialisti sintetizza in una parola "semplificazione". Una semplificazione che può discendere solo dalla applicazione dei principi, in primo luogo dal criterio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., che dovrebbe costituire il cardine di tutta la legislazione in materia.

Assistiamo invece al proliferare di norme che perseguono uno scopo specifico, delimitato e settoriale. In genere (ma non sempre, non esclusivamente) di interesse della Amministrazione³; che di fatto, attraverso i decreti legislativi delegati, attraverso i decreti legge, attraverso i maxi emendamenti approvati con voto di fiducia, è il principale legislatore tributario; di guisa che appare esatto quanto scritto in una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha parlato di "amministrazione finanziaria "vestita" da legislatore"⁴.

È una sorta di ribaltamento di ruoli; abbiamo sentenze che sembrano quasi supplire alle leggi inserendo nel "diritto vivente" principi e valori in passato trascurati; e leggi che sembrano voler far le veci di sentenze risolvendo problemi specifici, sovente ribaltando massime giurisprudenziali. Ho perciò parlato di "leggi sentenza", e redatto in proposito un piccolo massimario, inserito in questo sito.

Di fronte a questa miriade di disposizioni di dettaglio, alle centinaia di commi che compongono le leggi finanziarie, si appanna lo stesso principio "iura novit curia" essendo difficile anche per il giudice più esperto districarsi in una intricata foresta in continua crescita; si incrina sempre più la certezza del diritto, affogata in un fiume di norme di difficile interpretazione in cui la giurisprudenza legge sovente una voluntas legis le mille miglia distante dall'intentio legislatoris cioè dallo scopo concreto che perseguiva colui che materialmente ha redatto la norma; basti qui ricordare le vicende della recente disposizione

² La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso nella adunanza di Sezione del 17 novembre 2016 il parere numero 02529/2016 datato 2 dicembre 2016, favorevole con osservazioni schema di decreto recante regolamento di attuazione dell'art. 69, comma 2 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. Il parere si pronuncia anche su parecchi interessanti profili della disciplina e contiene l'affermazione, che non ritengo di condividere, secondo cui "in definitiva la garanzia assicura, nell'applicazione dei principi europei e nazionali sul giusto processo, la parità ed eguaglianza delle parti nel processo tributario".

³ Le disposizioni in favore del contribuente in genere rispondono alle esigenze di una fascia piuttosto ristretta di interessati; ma non mancano norme di dettagli che giovano ad una platea più vasta di contribuenti. La natura di questo intervento mi impedisce di procedere ad una esemplificazione.

⁴ Cass. sez. un. 30 novembre 2006, n. 25506, pres. Carbone, rel. Merone.

che nelle intenzioni di chi l'ha scritta intendeva probabilmente eliminare con efficacia retroattiva il raddoppio dei termini di accertamento per le evasioni costituenti reato⁵.

In tale situazione si smarriscono gli stessi principi enunciati dalle leggi di origine parlamentare.

Formulo un primo pertinente esempio, il Parlamento con la legge 23/2014, aveva previsto l'introduzione del principio del contraddittorio invitando il legislatore delegato a "rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale" (art.9 primo comma lettera b).

Era l'occasione per pronunciare una parola chiara e puntuale su un tema tanto importante e delicato: magari formulando opportune disposizioni transitorie che rendessero meno dolorosa per il fisco l'introduzione di un principio di civiltà, quale la formazione della prova nel contraddittorio che a me pare balzi nitido dalla lettura dell'art. 24 della Costituzione.

La delega è stata lasciata scadere è così è toccato alle Sezioni Unite della Cassazione "fotografare l'esistente" con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, prendendo atto della esistenza di un sistema legislativo frastagliato e privo - a mio credere - di intima coerenza.

Si continua dunque a procedere con disposizioni sporadiche; e così la legge n. 225 del 1° dicembre 2016, di conversione del D.L. 193/2016, in riferimento agli accertamenti in materia di accise, dispone: "nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia precedenti osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" .

Norma sacrosanta ma specifica, che apre un ulteriore campo di incertezza alla riflessione dei giuristi: si deve applicare il principio "ubi voluit dixit" e quindi sottolineare la eccezionalità della disposizione (seguendo lo schema logico indicato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre 2015); o non piuttosto trarre da queste norme apparentemente di dettaglio un principio applicabile anche ove il legislatore non ha parlato?, secondo la linea seguita dalle sentenze, pur sempre delle Sezioni Unite, n. 19667 e 19668/2014, indubbiamente "disarmoniche" rispetto alla sentenza 24823.

⁵ Cfr. la sentenza della Cassazione n. 16728 del 9 agosto 2016.

Ed - ancora - l'art. 8 dello Statuto del Contribuente ha sancito al suo primo comma un altro evidente principio di civiltà "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione". Questa regola che al buon senso appare ovvia è però a tutt'oggi appesa in aria perché si attendono i regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁶.

C'è da domandarsi se esista un qualche rimedio giurisdizionale contro così prolungata inerzia. Forse potrebbero soccorrere gli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo che prevedono il ricorso avverso l'inerzia della pubblica amministrazione, ed in ultima ipotesi la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla Amministrazione stessa⁷.

L'inerzia ed i ritardi nella affermazione dei principi attraverso lo strumento più congruo, la legge, si contrappongono dunque ad una alluvionale produzione legislativa di dettaglio, una legislazione cioè che mira a realizzare scopi specifici talvolta comprensibili se non condivisibili (come il sollecito incasso attraverso la "rottamazione" dei ruoli). Ma spesso anche inutilmente oppressivi, accenno solo al moltiplicarsi di scadenze ed adempimenti a

⁶ Cass. civ. [ord.], sez. VI, 09-07-2013, n. 17001: in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge; tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, 1^o comma, l. 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002. Però Cass. civ. [ord.], sez. VI, 15-07-2016, n. 14615: l'amministrazione finanziaria può eccepire in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del fallito, anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo (nella specie, per tardività della domanda d'insinuazione), al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela diretta ad ottenere il rimborso d'imposta, sussistendo la competenza fallimentare, ai sensi dell'art. 56 l.fall., solo nel caso in cui sia chiesta la condanna del fallimento al pagamento di un'eventuale differenza. Invece l'art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 (cd. statuto del contribuente), che impone all'Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle fidejussioni richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha natura immediatamente precettiva, attribuendo al contribuente un diritto soggettivo perfetto a tutela della sua integrità patrimoniale, a prescindere dell'emanazione dei decreti ministeriali d'attuazione, e ricomprende anche i costi delle fidejussioni stipulate prima della sua entrata in vigore (Cass. 5 agosto 2015, n. 16409)

⁷ Esiste in proposito qualche precedente di notevole interesse. Segnalo in particolare la sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 4713 del 13 ottobre 2015, che in riforma della pronuncia di primo grado ha accolto il ricorso della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) ed ha "ordinato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e del Piano della performance nel termine di giorni 180 dalla comunicazione o notificazione della sentenza". Minacciando esplicitamente la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento (tanto che la Amministrazione ha adempiuto all'obbligo evidenziato). In termini analoghi è la sentenza del TAR Sicilia – sez. II 1361/2016 che ha censurato l'inerzia del Comune nella emanazione di un regolamento necessario per consentire l'accesso degli avvocati comunali al compenso tratto dalle propine.

Quanto ai soggetti legittimati a promuovere simile controversia, a me sembra che l'interesse a ricorrere debba essere riconosciuto agli ordini professionali abilitati alla difesa avanti alla giustizia tributaria). La legittimazione spetta poi anche ai singoli contribuenti in contenzioso con la Amministrazione ed interessati, ad esempio, a conseguire sentenze esecutive o ad ottenere la esecuzione coattiva delle sentenze che già abbiano in mano.

carico dei commercialisti, previsto dal DL 193/2016 e che la legge di conversione 225/2016 - se ben vedo - non ha eliminato ma solo assoggettato a sanzioni molto più modeste; quasi un incoraggiamento a non tenere conto della disposizione legislativa (salvo domandarci se la sua violazione non possa incidere sulla regolare tenuta della contabilità e quindi giustificare accertamenti induttivi)⁸. E, di nuovo, un mero cenno aggiungo sull'art. 28 del D. legs. 175/2014 il cui quinto comma che rende più difficile l'opera dei liquidatori di soggetti sottoposti ad Irpeg; tali liquidatori sono divenuti, con una discutibile inversione dell'onere probatorio⁹, responsabili delle imposte “se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”. Mentre l'art. 6 del medesimo decreto istituisce una responsabilità tributaria diretta del professionista che apponga erroneamente il visto di conformità.

Da ultimo ricordo che la legge 225/2016 ha reintrodotto, nel Testo Unico delle Accise, il raddoppio dei termini per l'accertamento delle evasioni costituenti reato. Con un ulteriore esempio delle oscillazioni legislative che hanno coinvolto vari settori del diritto tributario (si pensi alle modifiche del regime degli “imbullonati” ai fini della individuazione della rendita catastale¹⁰).

⁸ Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 [anziché 25] per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 [anziché 25.000] per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

⁹ La situazione precedente è fotografata nella ordinanza della Cassazione n. 16373 del 17 luglio 2014 secondo cui l'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti, la disposizione si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori”, costituisce una disposizione specifica che enuncia ed esprime un principio generale: ciascuno risponde di un evento nella misura in cui ha concorso a cagionarlo. E presupposto essenziale perché si possa parlare di un concorso a determinare il mancato pagamento di un'imposta è che tale mancato pagamento sia effetto di un comportamento contra legem del liquidatore (nel caso di specie curatore fallimentare) e non della mera incapienza dell'attivo. Quest'esigenza assume un particolare rilievo nel caso specifico in esame, in quanto il curatore e l'amministratore giudiziale gestiscono sì un patrimonio altrui, ma in adempimento di una funzione pubblica inderogabile. Occorre quindi, che nell'atto impositivo - che deve assumere la veste di avviso d'accertamento - siano enunciate le circostanze che determinano il cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare (quali il “soddisfacimento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari”); e tali circostanze siano provate nel giudizio. Quindi ove la Amministrazione ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento (maturati o meno nel corso della procedura fallimentare) deve indicare nell'atto di addebito le ragioni che determinano tale responsabilità che deve nascere da un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare (ad esempio a seguito del pagamento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari); ponendo il curatore in condizione di esercitare le sue difese anche adducendo - se del caso - l'intervento determinante degli organi di controllo della procedura.

¹⁰ Cfr. la sentenza n. 24924 del 6 dicembre 2016 nonché le sentenze 25138 e 25140 del 7 dicembre 2016.

Una considerazione finale:

A conclusione della mia breve riflessione mi permetto di sottolineare come la confusione ed i ritardi alimentino un'economia contenziosa e perciò malata a scapito della economia sana e produttiva di beni per la collettività.

Ad esempio, se la Amministrazione versa immediatamente ad un' azienda la somma dovuta in base alla normativa vigente, la contesa finisce; e la azienda può utilizzare la somma ai propri fini commerciali o produttivi.

Se invece i tempi si allungano, la azienda potrà promuovere un contenzioso, chiederà i danni, che risulteranno magari cospicui, come ci testimonia la sentenza della Corte di Cassazione n. 16797 del 9 agosto 2016 secondo cui l'omesso o ritardato versamento di rimborsi dovuti può dar luogo a una condanna della Amministrazione stessa al risarcimento del danno ex art. 1224 del codice civile¹¹. Ma nel frattempo la impresa in bonis verrà probabilmente rimpiazzata dal curatore fallimentare.

Forse il PIL non ne avrà pregiudizio, posto che nel calcolo del prodotto interno entrano anche le spese legali (come quelle mediche ed ospedaliere) ma l'economia reale non ne avrà un adeguato beneficio.

Questo mi pare lo snodo essenziale della nostra riflessione, la causa prima delle nostre preoccupazioni a fronte dello stato dell'odierna realtà tributaria italiana; una realtà composta da un insieme di leggi, provvedimenti giurisdizionali, prassi ed atti amministrativi in cui è sempre più difficile ravvisare l'organicità propria di un vero, coerente sistema giuridico.

¹¹ La sentenza, nella sostanza, respinge il ricorso avverso la condanna della Amministrazione ad oltre sei milioni di euro di danni (€ 6.124.797,31) per un mancato tempestivo rimborso.



Master di II livello FISCALITÀ IMMOBILIARE



L'Università degli Studi di Roma La Sapienza promuove la prima edizione del Master con la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, di Assoimmobiliare, di BNL e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

FINALITÀ:

Realizzare un percorso formativo di alto profilo, finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti per meglio comprendere e affrontare tutti i temi legati alla fiscalità degli immobili.

DESTINATARI:

Laureati di II livello in Economia e Giurisprudenza (nelle classi riportate nel Bando).

ORGANIZZAZIONE:

Corso di studi di 60 crediti formativi articolato in:

- 6 Moduli didattici: 365 ore di lezioni, tenute da Docenti dell'Università, Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali e professionisti;
- Seminari, Tavole Rotonde e Case Study.

SEDE E DURATA:

Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Economia, da febbraio 2017 a gennaio 2018, con prova finale.

Con il patrocinio di:



MODULI DEL MASTER

I

IL CATASTO E IL SISTEMA TRIBUTARIO

Il modulo approfondisce i temi legati alla formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati e al relativo aggiornamento, con particolare riguardo alla revisione degli estimi e alla revisione di qualificazione, classificazione e classamento. Accatastamento dei fabbricati rurali. Cenni di fiscalità urbanistica, piani urbanistici, attività edilizia e tipologie di intervento.

II

IMPOSTE DI NATURA "REDDITUALE" (IRPEF E IRES) E IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

Il modulo concerne la fiscalità diretta degli immobili, con riguardo ai soggetti non imprenditori, alle imprese e agli esercenti arti e professioni. Immobili merce, strumentali e patrimoniali. Oneri deducibili e agevolazioni IRPEF di derivazione immobiliare (detrazioni e crediti d'imposta). Gli immobili e l'imposta regionale sulle attività produttive. Operazioni straordinarie. Fondi immobiliari e Siiq

III

IMPOSTE DI NATURA PATRIMONIALE E IMPOSTE SUI SERVIZI (IMU, IVIE, TARI E TASI)

Il modulo attiene, in particolare, alle tematiche dell'IMU (esenzioni, base imponibile, aliquote, liquidazione e versamento) e dell'IVIE per gli immobili esteri. Evoluzione delle imposte sui servizi: dalla TARSU alla TARI. La Tassa sui servizi indivisibili (TASI): presupposti applicativi, soggetti passivi, base imponibile. La IUC.

IV

IMPOSTE SUL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TITOLO ONEROSO (IVA, REGISTRO, IPOTECARIE-CATASTALI) E CEDOLARE SECCA

Il modulo concerne le imposte indirette sui trasferimenti e le locazioni di immobili a titolo oneroso. Presupposti applicativi dell'IVA, terreni edificabili, fabbricati strumentali, fabbricati abitativi. Alternatività IVA-registro. Agevolazioni imposta di registro. Leasing immobiliare. Conferimenti e assegnazioni di immobili. Imposte ipotecarie e catastali. Cedolare secca sulle locazioni abitative. Fondi immobiliari e Siiq.

V

IMPOSTE SUL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO (SUCESSIONI E DONAZIONI)

Il modulo approfondisce i temi dell'imposta di successione e donazione. Oggetto dell'imposta, soggetti passivi, aliquote e franchigie. Vincoli di destinazione, intestazioni fiduciarie e trust.

VI

L'ACCERTAMENTO NEL SETTORE IMMOBILIARE

Il modulo è dedicato all'attività di accertamento nel settore immobiliare, i poteri di controllo degli uffici finanziari, il sistema sanzionatorio, il ravvedimento operoso, il valore catastale e il valore normale, il prezzo-valore.



IL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO: PERMANGONO PROFILI DI CRITICITÀ

Viviana Capozzi

ABSTRACT

A soli quattro mesi di distanza dall'intervento di riforma operato nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, la disciplina del c.d. "raddoppio" dei termini di accertamento ha subito un'ulteriore modifica in occasione dell'emanazione della legge di stabilità 2016, che ha determinato (con riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto anni d'imposta uguali o successivi al 2016) l'abrogazione del regime in parola e il sostanziale ripristino del termine unico di accertamento.

In questa sede, il legislatore anziché riprodurre la disciplina transitoria recata dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, che faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento emessi sino al 2 settembre 2015, ne ha introdotto una nuova, così ingenerando negli interpreti forti dubbi circa il corretto regime transitorio applicabile agli avvisi di accertamento aventi ad oggetto periodi d'imposta antecedenti al 2016.

La questione ha interessato da ultimo la Corte di Cassazione, il cui intervento (che è stato oggetto di informativa con il documento del 28 ottobre 2016) non sembra aver fugato le incertezze derivanti dall'accavallamento dei regimi transitori anzidetti.

Per comprendere meglio la portata della tematica in esame, si è quindi ritenuto utile analizzare nel dettaglio i diversi regimi normativi che si sono nel tempo susseguiti, alla luce sia della ratio sottesa alla loro adozione, che degli orientamenti interpretativi manifestati dalla giurisprudenza.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La prima norma sul "raddoppio dei termini" e i seguenti problemi interpretativi – 3. I recenti interventi di riforma: discipline transitorie a confronto. – 4. L'interpretazione delle norme transitorie nella giurisprudenza di merito. – 5. Il recente intervento della Corte di Cassazione.

1. Premessa

La recente sentenza della Corte di Cassazione del 9 agosto 2016, n. 16728, annotata sulla *newsletter* del 30 ottobre 2016, ha suggerito l'opportunità di un approfondimento in merito ai diversi interventi normativi succedutisi in materia del c.d. "raddoppio" dei termini per l'accertamento. Infatti, la questione, nonostante la sua recente abrogazione (intervenuta in relazione agli accertamenti aventi ad oggetto anni d'imposta uguali o successivi al 2016), continua a tenere banco a causa delle incertezze derivanti dal sovrapporsi, non sempre coordinato, di diverse norme sostanziali e transitorie.

Come si vedrà più diffusamente nel prosieguo, il legislatore ha apportato una prima modifica al regime del raddoppio dei termini, introdotto nel 2006, in occasione dell'attuazione della delega per la riforma fiscale (legge n. 23 del 2014). Contestualmente, ha introdotto una particolare disciplina transitoria, volta a fare salvi gli effetti degli avvisi di accertamento emessi sino al 2 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo di

attuazione della delega n. 128 del 2015).

La disciplina sostanziale del raddoppio dei termini è poi stata oggetto di un ulteriore intervento di riforma, finalizzato alla reintroduzione del termine unico per l'accertamento, in occasione dell'adozione della legge di stabilità per il 2016. Anche in questa circostanza, il legislatore ha provveduto a dettare un regime transitorio, preferendo, tuttavia, una norma intertemporale di diversa portata, rispetto alla precedente. Il mancato coordinamento espresso delle due disposizioni ha finito per ingenerare dubbi negli interpreti in merito al regime applicabile agli avvisi di accertamento notificati nelle more delle due riforme.

Prima di entrare nel merito delle incertezze interpretative emerse in ordine alle cennate norme transitorie, è utile ripercorrere brevemente l'iter normativo che ha caratterizzato la disciplina sostanziale della materia in esame.

2. La prima norma sul “raddoppio dei termini” e i seguenti problemi interpretativi

La possibilità di avvalersi di un termine raddoppiato per l'accertamento, in presenza di fattispecie penalmente rilevanti, è stata prevista per la prima volta nel nostro ordinamento dall'art. 37, commi 24 e 25, del D.L. n. 223 del 2006, conv. con mod. dalla legge n. 248 del 2006, che ha modificato sia l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 che l'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, con l'introduzione del comma 2-bis nelle cennate disposizioni si è previsto che, *“in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati*

relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.

La modifica normativa trae origine dall'esigenza del legislatore di agevolare l'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria, consentendole di avere accesso alle risultanze delle indagini penali per l'emissione di avvisi di accertamento il più possibile completi e ponderati, in presenza di fattispecie penalmente rilevanti. In sostanza, si voleva coordinare il più breve termine di decadenza previsto per gli accertamenti fiscali con quello più lungo di prescrizione dei reati tributari, garantendo all'Ufficio la *“possibilità di utilizzare per un periodo di tempo più ampio di quello ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria”*¹.

Tale aspetto, peraltro, è stato chiarito dalla stessa prassi amministrativa, che ha espressamente riconosciuto che il comma 2-bis dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 *“è volto a garantire all'Amministrazione finanziaria, a fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, l'utilizzabilità degli elementi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte*

¹ Relazione illustrativa al citato D.L. n. 223 del 2006.

dall'Autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto a pena di decadenza per l'accertamento" (circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, apr. 55).

Nonostante le intenzioni senz'altro condivisibili, la disposizione ha dato luogo a diversi interventi giurisprudenziali e non poche difficoltà operative, legate soprattutto alla possibilità di un utilizzo distorto del termine "raddoppiato" da parte degli Uffici. In particolare, data la generica formulazione della norma, risultava difficile individuare se e quando risultassero integrati i presupposti per l'operatività del raddoppio dei termini: se fosse sufficiente il ricorrere di una violazione penalmente rilevante, ovvero fosse (a nostro avviso più correttamente) necessario il formale invio della notizia di reato².

Così, non di rado accadeva che gli Uffici adoperassero il termine decadenziale "lungo" senza mai inoltrare alcuna informativa penale, o anche che le notizie di reato trasmesse si rivelassero poi prive del *fumus notitiae criminis*. La possibilità di "dilatare" il termine di decadenza poteva così facilmente diventare uno strumento nelle mani del Fisco per sopperire ad eventuali ritardi nell'avvio dell'azione accertativa, con l'effetto di intasare i tavoli delle Procure con procedimenti alle volte privi di rilevanza penale.

Una prima svolta nell'interpretazione della norma si è avuta con la sentenza n. 247 del 27 luglio 2011, con cui la Corte Costituzionale ha fornito alcune importanti indicazioni per la corretta applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini.

Prendendo le mosse dalla natura unitaria dei termini decadenziali per l'accertamento (quello ordinario e quello "lungo"), la Consulta individua come unico presupposto per l'operatività del raddoppio il semplice riscontro di fatti di reato comportanti l'obbligo di denuncia, anche a prescindere dall'effettiva presentazione della stessa e dall'avvio del relativo procedimento. In particolare, la Corte ha rilevato che i due termini previsti per l'accertamento, seppure intimamente connessi, godono di piena autonomia e il secondo opera automaticamente, in presenza di una speciale condizione obiettiva: il riscontro di violazioni tributarie per le quali sussiste l'obbligo di denuncia. Per cui, è del tutto irrilevante che l'obbligo di denuncia "*possa insorgere anche dopo il decorso del termine "breve" o possa non essere adempiuto entro tale termine. Ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo, perché essa soltanto connota, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento*".

In questo stato di cose, per fronteggiare il rischio di un uso distorto della notizia di reato da parte degli Uffici, secondo la Corte Costituzionale soccorrerebbe la possibilità di un controllo del giudice tributario, il quale (su richiesta di parte) dovrà accertare l'imparzialità dell'azione

² Sul punto si vedano: Comm. trib. prov. Treviso, 2 dicembre 2010, n. 112/6/2010; Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 4 ottobre 2010, n. 170/1/2010; Comm. trib. prov. Aosta, 13 gennaio 2011, n. 1/1/2011; Comm. trib. prov. Massa Carrara, 17 febbraio 2011, n. 74/1/2011.

amministrativa verificando l'effettiva sussistenza di elementi tali da giustificare l'obbligo di denuncia con un giudizio di "prognosi postuma" in merito alla sua presumibile fondatezza³.

Tale intervento giurisprudenziale, tuttavia, non solo (come si vedrà fra breve) non è risultato efficace a risolvere le perplessità manifestate in merito alla corretta applicazione del raddoppio dei termini, ma addirittura sembrerebbe non aver colto pienamente la *ratio* sottesa all'introduzione del termine raddoppiato. Se infatti, come si è visto, detto termine doveva essere funzionale all'utilizzo delle risultanze delle indagini penali nell'ambito delle istruttorie tributarie, come avrebbe potuto realizzarsi detta finalità in mancanza dell'inoltro della notizia di reato (e, quindi, dell'avvio di un procedimento penale)?

Sta di fatto che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, molte Corti di merito anziché recepire le indicazioni della Consulta hanno continuato a condizionare la legittimità del raddoppio dei termini all'effettivo inoltro della notizia di reato⁴, da effettuarsi, secondo alcuni, entro il termine "breve" di decadenza⁵. Ciò, in quanto il semplice sospetto di

³ Si legge, in particolare, che il giudice tributario "dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento".

⁴ In tal senso: Comm. trib. prov. Prato, 16 maggio 2013, n. 30/07/13; Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 26 marzo 2012, n. 135/01/12; Comm. trib. prov. Milano, 26 settembre 2011, n. 231/40/11, le quali evidenziano come per beneficiare del raddoppio dei termini non sia sufficiente la mera enunciazione di una generica notizia di reato, poiché così facendo si renderebbe più gravosa l'attività accertativa del Giudice circa l'obiettiva sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. Nel senso dell'obbligatorietà della denuncia di reato si vedano: Comm. trib. reg. Lombardia, 20 marzo 2013, n. 43/44/13; Comm. trib. reg. Lazio 31 gennaio 2012, n. 50/14/12; Comm. trib. prov. Lecco, 19 giugno 2012, n. 74/01/12; Comm. trib. prov. Brescia 10 aprile 2012, n. 40/16/12; Comm. trib. prov. Milano 12 dicembre 2011, n. 372/03/11; secondo le quali la mancata allegazione e/o produzione della denuncia di reato impedisce al contribuente prima e al Giudice poi di verificare la sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e valutare se il ricorso al raddoppio dei termini sia o meno legittimo.

⁵ Sul punto si veda, ad esempio, la sentenza Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 19 settembre 2012, n. 114/4/12, ove si legge che: "l'elemento materiale dell'ipotetico reato, (...), che, di fatto, fa già emergere la notizia criminis, con obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali, invero senza alcun margine di discrezionalità, è rilevato dagli stessi sulla, sola, base dell'insieme delle violazioni, ipoteticamente, commesse dal contribuente (...) come risultanti dal pvc e dall'avviso di accertamento; in quest'ottica, insomma, il raddoppio dei termini non attiene affatto ad una presunta fattispecie di rilevanza penale distinta o distinguibile dalle altre violazioni tributarie, ma all'accertamento tout court: insomma, se il "tutto", illeciti amministrativi e penali, ha origine dal medesimo accertamento, non vi è motivo, logico, per riconnettervi due specie diverse di termini decadenziali; il termine è di una specie sola; e questo termine viene raddoppiato nel caso emerga una fondata notizia criminis, con la conseguenza che questo termine viene prorogato solo nel caso in cui la fondata notizia criminis emerga prima del suo spirare". In senso adesivo anche la sentenza Comm. trib. prov. Roma, 15 novembre 2012, n. 383/31/12, secondo cui "per il raddoppio dei termini la notizia di reato deve essere rilevata prima che sia decorso il termine breve dell'accertamento. L'istituto del raddoppio dei termini, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, presenta dei connotati ben delineati e specifici, la cui ratio come si legge dalla relazione che lo accompagna era quella di garantire la possibilità di utilizzare per un periodo di tempo più ampio di quello ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria". Similmente la sentenza Comm. trib. prov. Ancona 22 maggio 2013, n. 152/2/13, la quale ha sottolineato l'utilizzo strumentale di una notizia di reato

un'attività illecita non sarebbe stato da solo sufficiente ad allungare i tempi dell'attività impositiva, dovendosi individuare con sicurezza gli elementi della fattispecie di reato accertata, al fine di indirizzare l'attività investigativa dell'autorità giudiziaria e, di rimando, beneficiare delle risultanze della stessa per il successivo accertamento.

3. I recenti interventi di riforma: discipline transitorie a confronto

Al fine di rimuovere le descritte incertezze interpretative, il legislatore fiscale è intervenuto recentemente più volte sulla questione del raddoppio dei termini (art. 8 della l. delega per la riforma fiscale n. 23 del 2014, attuato con l'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 128 del 2015 e, successivamente, art. 1, commi da 130 a 132 della l. n. 208 del 2015). Con il primo di detti interventi normativi, si è tentato di porre un freno all'utilizzo strumentale della disposizione recata dal comma 2-*bis* dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, condizionandone l'applicabilità alla circostanza che l'invio della notizia di reato avvenisse sempre all'interno del termine "ordinario" di accertamento⁶.

Tale scelta legislativa, è sembrata quindi dare atto di aver recepito l'orientamento interpretativo manifestato dalla più attenta giurisprudenza di merito⁷, seppure contraria a quanto statuito dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale.

Contestualmente, per non vanificare l'attività accertativa svolta in precedenza, è stata introdotta una specifica norma transitoria che faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati all'entrata in vigore del cennato D.Lgs. n. 128 del 2015 (2 settembre 2015). In proposito, è appena il caso di osservare che tale disciplina transitoria sembrava contraddire la *ratio* ispiratrice della riforma di arginare l'utilizzo improprio del termine di "raddoppiato". Applicando letteralmente la cennata disposizione si rischiava, infatti, di considerare legittimi tutti gli avvisi di accertamento emessi prima della sua entrata in vigore, a prescindere da qualsivoglia valutazione in merito all'esistenza di una violazione penalmente rilevante e alla fondatezza della stessa, in aperto contrasto con le indicazioni

inviata oltre lo spirare del termine breve di decadenza. Si legge, in particolare, che *"l'ufficio abbia fatto ricorso al raddoppio dei termini per l'accertamento, a seguito di una denuncia penale a carico del rappresentante della società ricorrente per soli fini strumentali. Infatti al momento della presentazione della denuncia era già spirato il termine utile per svolgere l'accertamento per cui si è consumata una reviviscenza di un potere di accertamento scaduto. Tutto ciò in ossequio della sentenza n. 247/11 della Corte Costituzionale"*. In senso conforme anche: Comm. trib. reg. Lombardia, 23 gennaio 2014, n. 382/29/14 (in senso contrario si è posta la giurisprudenza di legittimità, cfr. in particolare le Sentt. Cass. n. 9974 del 2015 e n. 20043 del 2015).

⁶ In attuazione dell'art. 8 della legge delega n. 23/2014, che indicava espressamente di ridefinire *"la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi"*.

⁷ Sul punto si vedano le precedenti note 4 e 5.

fornite dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.

Peraltro, la cornice normativa appena descritta è sembrata da subito insufficiente a risolvere le incertezze sorte attorno alla corretta applicazione della norma, al punto che il legislatore è nuovamente intervenuto sul raddoppio dei termini con la legge di stabilità per il 2016, riscrivendone l'intera disciplina sia nella parte sostanziale che in quella intertemporale.

Così, a far data dagli accertamenti notificati con riferimento all'anno d'imposta 2016 e seguenti, la vecchia distinzione fra termine "ordinario" e "raddoppiato" cede il passo alla previsione di un unico termine per l'accertamento delle imposte, pari a cinque anni dalla presentazione della dichiarazione fiscale (aumentato a sette anni in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla), senza alcun distinguo tra fattispecie penalmente rilevanti e non.

In sostanza, si assiste a un vero e proprio ritorno al passato; a quella che era la disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA, in vigore dalla riforma tributaria degli anni settanta (1 gennaio 1974) fino al 31 dicembre 1998, quasi come se il legislatore avesse voluto azzerare gli interventi normativi degli ultimi venti anni e le incertezze che ne sono derivate.

Contestualmente all'adozione della nuova disciplina sostanziale, la richiamata legge di stabilità ha previsto che le nuove modifiche normative si applichino solo agli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016; mentre, *"per i periodi d'imposta precedenti"*, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ovvero del quinto anno nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla) e, in caso di violazione tributaria penalmente rilevante, *"il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo"*.

Questa seconda norma transitoria, che si allinea a quanto stabilito dall'art. 2, del D.Lgs. n. 128 del 2015 senza contemplare alcuna clausola di salvaguardia per gli atti già notificati, non contiene alcuna disposizione espressa di coordinamento con la disciplina transitoria previgente. Di conseguenza, gli interpreti, data la palese diversità tra le due norme, si sono interrogati in merito al regime applicabile agli avvisi di accertamento che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina intertemporale, avrebbero certamente beneficiato della

clausola di salvaguardia, di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015⁸.

4. L'interpretazione delle norme transitorie nella giurisprudenza di merito

Con riferimento agli interventi giurisprudenziali che hanno fatto seguito alle descritte modifiche normative, va osservato che la giurisprudenza di merito pressoché unanime, partendo dal tenore letterale dell'art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015 (che parla indistintamente di “*periodi di imposta precedenti*” a quello in corso al 31 dicembre 2016), ha riconosciuto l'intervenuta abrogazione implicita della precedente disposizione transitoria.

In sostanza, secondo la cennata giurisprudenza, a partire dall'entrata in vigore della nuova norma transitoria, non può più trovare applicazione la clausola di salvaguardia adottata in attuazione della delega fiscale, con la conseguenza che la legittimità del termine “lungo” di accertamento deve essere apprezzata in base all'effettiva trasmissione della notizia di reato entro il termine ordinario di decadenza per lo svolgimento dell'attività accertativa.

La prima ad avanzare una simile conclusione è stata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, muovendo dalla sostanziale sovrapposizione tra la vecchia norma transitoria e quella introdotta con la legge di stabilità, ha ricavato la prevalenza della seconda sulla prima (e la conseguente abrogazione implicita di quest'ultima) in base al criterio generale della successione delle leggi nel tempo (*lex posterior derogat priori*).

In particolare, la Commissione lombarda ha rilevato che le due discipline regolano la stessa materia e non sono poste tra loro in un rapporto di genere a specie, per cui deve escludersi che la clausola di salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 possa continuare a regolare i rapporti giuridici sorti in precedenza in base al criterio di specialità⁹.

Nella stessa direzione, tra le pronunce più recenti si colloca la sentenza 23 giugno 2016, n. 4061, della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale ha sottolineato che con la legge di stabilità per il 2016 il legislatore ha voluto dare finalmente certezza ai rapporti tra Fisco e contribuente disciplinando *ex novo* la materia dei termini di accertamento sia per l'avvenire, sia per i periodi di imposta precedenti.

⁸ Sul punto si vedano: A. Carinci e D. Deotto, *Il raddoppio dei termini, ovvero brevi considerazioni a margine di una cattiva normazione*, in *Il Fisco*, 26/2016, pag. 2507; M. Leo, *Revisione dei controlli degli Uffici e abrogazione dell'istituto del “raddoppio dei termini”*, in *Il Fisco*, 4/2016, pag. 307.

⁹ In linea con questa interpretazione si vedano le sentenze Comm. trib. reg. Lombardia, n. 4261/30/2016 del 18 luglio 2016; Comm. trib. reg. Puglia, 20 maggio 2016, n. 1279/11/16; Comm. trib. reg. Lombardia sede Brescia, 16 maggio 2016, n. 2838/67/2016; Comm. trib. prov. Torino, 30 dicembre 2015, n. 2019/1/15; Comm. trib. prov. Frosinone, 11 luglio 2016, n. 572/1/2016; Comm. trib. prov. Milano, 5 aprile 2016, n. 2992/36/16; Comm. trib. prov. Firenze, 19 maggio 2016, n. 794/5/16; Comm. trib. prov. Lecco, 24 marzo 2016, n. 77/2/16; Comm. trib. prov. Como, 21 marzo 2016, n. 117/4/2016; Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 22 marzo 2016, n. 90/2/2016; Comm. trib. prov. Firenze, 21 marzo 2016, n. 447/6/2016; Comm. trib. reg. Veneto, 19 settembre 2016, n. 992/1/2016.

In particolare, nella pronuncia da ultimo richiamata, si legge che: *“se il legislatore ... nulla ha detto in ordine agli accertamenti già notificati alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, vuol dire che anche per i predetti accertamenti ha ritenuto necessario il requisito della presentazione o trasmissione della denuncia penale prima della scadenza dei termini ordinari”*¹⁰. D'altra parte, osserva il Collegio, la coesistenza di entrambe le norme transitorie determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti, in quanto finirebbe per rimettere la valutazione sulla legittimità o meno dell'avviso di accertamento unicamente alla sua data di notificazione.

A ben vedere, questo approccio ha il pregio di conciliare il dato letterale della norma¹¹ con l'esigenza di individuare una disciplina unitaria del raddoppio dei termini per tutti gli atti impositivi emessi *ante* riforma. Ciò, in perfetta aderenza con l'intenzione della legge di stabilità per il 2016 di abrogare una normativa più “abusata” che “usata”, a favore di una ritrovata certezza dei rapporti giuridici.

In proposito, si legge nel Dossier (Volume I, commi 1-510, realizzato congiuntamente dai Servizi del Senato e della Camera) di accompagnamento alla legge di stabilità 2016 che: *“La norma che consente il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di reati ha suscitato critiche, in particolar modo vertenti sul profilo della violazione del principio della certezza del diritto. Sotto un diverso profilo è stato contestato all'amministrazione finanziaria di aver applicato illegittimamente la norma sul raddoppio dei termini quando ha esteso l'accertamento amministrativo effettuato oltre il termine quadriennale anche ad aspetti della posizione fiscale estranei ai profili penalistici”*.

Per completezza espositiva, va osservato che, a fronte del descritto orientamento giurisprudenziale maggioritario, non sono mancate sporadiche pronunce di segno contrario.

In particolare, alcune Commissioni tributarie hanno contestato l'iter argomentativo adottato dalle sentenze richiamate, nella parte in cui intravedono un contrasto tra la vecchia disciplina transitoria e quella recata dalla legge di stabilità per il 2016, tale da determinare

¹⁰ Aderendo all'orientamento espresso dal Collegio regionale della Lombardia, anche la Commissione tributaria regionale del Lazio conclude per l'abrogazione implicita della norma transitoria, in base alle seguenti motivazioni: *“In base al principio generale di cui all'art. 15 delle preleggi al c.c. secondo cui la legge successiva abroga quella precedente se regola l'intera materia già regolata da quella anteriore, deve ritenersi che la legge di stabilità abbia abrogato la disciplina di cui all'art. 2 del D.L. n. 128 del 2015, compresa la clausola di cui al comma 3. Né si dica che si tratta di una legge posteriore generale che non può abrogare la legge speciale anteriore, in quanto certamente non può porsi in dubbio che la legge di stabilità ai commi 130-132 dell'art. 1 abbia inteso ridisciplinare l'intera materia”*.

¹¹ La nuova norma transitoria parla indistintamente di *“periodi di imposta precedenti”* a quello in corso al 31 dicembre 2016, per cui sembra travolgere anche gli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 e che erano fatti salvi dalla precedente disciplina. Sul punto di vedano A. Carinci e D. Deotto, *op. cit.*, i quali, pur dissentendo dalla tesi dell'abrogazione implicita, osservano che la nuova disposizione *“sembra riferirsi sia ai periodi di imposta precedenti all'introduzione del D.Lgs. n. 128/2015, ed idealmente coperti dalla disciplina transitoria, sia a quelli successivi, ma precedenti all'entrata in vigore del nuovo regime”*.

l'abrogazione della prima da parte della seconda.

Secondo quest'altra parte della giurisprudenza di merito, le due normative avrebbero ambiti di applicazione autonomi e non sovrapponibili: la vecchia norma transitoria continuerebbe a trovare applicazione con riferimento agli avvisi di accertamento notificati fino al 2 settembre 2015, mentre ai successivi andrebbe applicata la nuova norma transitoria, con conseguente obbligo di invio della notizia di reato entro il termine ordinario per poter usufruire del termine raddoppiato per l'accertamento.

In questo senso si colloca la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa, 17 marzo 2016, n. 131/2/16, secondo la quale la nuova norma transitoria *"non abroga per incompatibilità la norma di salvaguardia prevista dal D.Lgs. n. 128 del 2015 sopra citata, in quanto essa si riferisce agli avvisi di accertamento che ancora debbano essere posti in essere e notificati per i periodi d'imposta 2015 e precedenti. Tale interpretazione è suggerita dal tenore letterale della norma che fa riferimento agli avvisi di accertamento che "devono essere notificati", intendendosi con tale locuzione fare riferimento agli avvisi futuri, rispetto all'entrata in vigore della legge, ma riferiti a periodi d'imposta decorsi. Nessun riferimento fa la norma agli avvisi di accertamento già notificati, in tale modo perpetuando l'efficacia della citata norma di salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 che espressamente, con norma speciale, disciplina tali fattispecie."*¹².

5. Il recente intervento della Corte di Cassazione

Come anticipato, sulla questione è da ultimo intervenuta la Corte di Cassazione, con una sentenza che ha destato qualche perplessità, sia per le conclusioni a cui è giunta sia per il percorso logico giuridico che le ha determinate¹³. In particolare, la pronuncia condivide nei risultati la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito minoritaria, ma se ne discosta nelle argomentazioni con una motivazione che peraltro si mostra di difficile lettura. Ma andiamo con ordine.

Secondo la Suprema Corte la disciplina transitoria applicabile al raddoppio dei termini per l'accertamento si articolerebbe sui seguenti piani:

- a) qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 *"non siano stati ancora notificati"*, si applica la nuova disciplina transitoria recata dalla legge di stabilità per il 2016;

¹² In senso analogo; Comm. trib. reg. Lombardia, 17 febbraio 2016, n. 861; Comm. trib. prov. Firenze, 6 giugno 2016, n. 814/2/16.

¹³ Cass. 9 agosto 2016, n. 16728.

b) qualora, invece, i medesimi avvisi di accertamento *“siano stati già notificati”*, si applica la vecchia disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 128 del 2015.

Già questo passaggio mostra evidenti criticità nella parte in cui non individua l'ambito temporale posto a discriminare fra le due discipline. Stando a quanto si legge, infatti, l'elemento distintivo che consentirebbe di individuare la normativa applicabile si rinviene nella circostanza che gli avvisi di accertamento siano già stati o meno notificati, ma non viene chiarito a quale data debba essere fatta questa verifica.

Difficilmente intellegibile è poi la motivazione resa dalla Corte per giustificare la vigenza di entrambe le disposizioni transitorie. Nella parte motiva della sentenza, si legge in proposito che: *“La salvezza contemplata da quest'ultima norma, riferendosi senza distinzione agli effetti degli avvisi, non può che riguardare l'intero corredo disciplinare, sul piano delle conseguenze, scaturente dal diritto vivente, dinanzi sunteggiato, al cospetto del quale è destinata a cedere l'applicabilità immediata delle norme introdotte nel 2015 in tema di raddoppio dei termini, derivante dalla loro natura procedimentale. Né si può invocare il principio del favor rei, l'applicazione del quale è predicabile unicamente al cospetto di norme sanzionatorie, non già allorquando, come nel caso in esame, si tratti dei poteri di accertamento dell'ufficio”*.

A ben vedere, anche questo passaggio non sembra idoneo a evidenziare in maniera univoca le ragioni che sottendono la conclusione raggiunta, con la conseguenza che la sentenza in parola, da un lato non sembra essere coerente con alcuno dei criteri di risoluzione delle antinomie tra disposizioni normative previsti nel nostro ordinamento (criterio della successione delle leggi nel tempo e criterio di specialità) e, dall'altro, non chiarisce quali siano le ragioni che dovrebbero spingere gli interpreti a sostenere la prevalenza di uno di detti criteri sull'altro.

Volendo provare a *“interpretare gli interpreti”*, si potrebbe supporre che la sentenza abbia inteso risolvere la questione in base al principio del *tempus regit actum* e, quindi, ritenere che la clausola di salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 continui a trovare applicazione per gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), mentre la nuova disciplina transitoria riguarderebbe solo gli atti - relativi alle annualità 2015 e anteriori - notificati successivamente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità).

Siffatta interpretazione, tuttavia, finirebbe per privare di qualsivoglia contenuto precettivo la seconda norma transitoria che diverrebbe *inutiliter data*; mentre, come noto, l'esegesi normativa non dovrebbe mai condurre al risultato di ritenere una norma priva di contenuto precettivo.

Si osserva, infatti, che disponendo la salvezza degli avvisi di accertamento notificati entro il 2

settembre 2015, la prima norma transitoria riconosceva già implicitamente, per gli atti successivi, la necessità di trasmettere la notizia di reato nel termine decadenziale ordinario (conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 128 del 2015). Per cui, ove si dovesse applicare il principio del *tempus regit actum*, la seconda norma transitoria finirebbe per ribadire il medesimo regime temporale, divenendo priva di qualsiasi utilità pratica.

In tale stato di cose, è inevitabile chiedersi se ai fini della sentenza in parola non abbia influito in qualche modo la considerazione dei dirompenti effetti finanziari sul gettito dell'Erario che sarebbero potuti scaturire da una decisione di segno opposto e che sicuramente hanno condizionato la scelta di adottare la prima norma transitoria. Peraltro, le perplessità aumentano se si tiene conto della fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del Supremo Collegio.

Stando a quanto si legge nel riepilogo dei fatti di causa, sembra infatti che, nel caso di specie, la notizia di reato sia stata inoltrata non solo oltre lo scadere del termine ordinario di decadenza, ma addirittura in un momento successivo alla notifica dell'avviso di accertamento.

Ebbene, se solo si tiene conto del fatto che lo stesso art. 331, comma 2, del C.p.p. stabilisce che *“la denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria”*, sembra difficile immaginare che, sebbene nel corso dell'attività istruttoria l'Ufficio si fosse realmente avveduto dell'esistenza di una fattispecie penalmente rilevante, avesse poi deciso di inoltrare la notizia di reato soltanto in un momento successivo alla notifica dell'avviso di accertamento. Viceversa, la singolare tempistica lascia più facilmente immaginare che l'Ufficio, dopo aver notificato un avviso di accertamento oltre lo scadere dell'ordinario termine decadenziale, abbia poi tentato di *“sanare”* un'azione amministrativa illegittimamente condotta inoltrando la notizia di reato.

In un caso del genere sarebbe risultato del tutto evidente l'utilizzo strumentale del termine raddoppiato da parte dell'Amministrazione finanziaria, in piena violazione sia della *ratio* del cennato art. 43, comma 2-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973 (che, come visto, è stato introdotto per consentire all'Amministrazione finanziaria di utilizzare nell'ambito dell'accertamento gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini penali), sia delle indicazioni fornite dalla più volte citata sentenza della Corte Costituzionale (che ha chiaramente sottolineato l'importanza di un vaglio giudiziale circa l'effettiva imparzialità dell'azione amministrativa).

A ben vedere, questi elementi sono stati almeno in parte trascurati dalla Corte di Cassazione che ha deciso di cassare con rinvio la sentenza impugnata, affinché il Giudice di merito provveda a *“verificare la sussistenza di seri indizi di reato”*. Il tutto senza tener debitamente conto del fatto che, nel caso di specie, l'utilizzo strumentale del termine raddoppiato avrebbe potuto essere rinvenuto *in re ipsa*. In sostanza, in una simile ipotesi, anche volendo

ritenere tutt'ora vigente la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, sarebbe stato ragionevole attendersi tutt'altra decisione, dato il patente utilizzo strumentale della notizia di reato.

In conclusione, sembra doversi evidenziare che anche l'intervento della Corte di legittimità non abbia affatto contribuito a fare chiarezza in tanto complessa materia. Infatti, la peculiarità della fattispecie in esame, nonché la fumosità delle argomentazioni addotte non possono che indurre gli operatori a valutare con cautela il peso da attribuire a una simile sentenza nei giudizi ancora pendenti, in attesa che la Suprema Corte torni a pronunciarsi sulla questione, magari fornendo ulteriori e più esplicite precisazioni sulla propria posizione.



ART BONUS: CARATTERISTICHE E POTENZIALITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA PER IL MECENATISMO

Irene Giusti

ABSTRACT

L'art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 ha introdotto nell'alveo delle misure e degli strumenti di natura tributaria approntati dal Legislatore al fine di sostenere la cultura, il c.d. Art Bonus il quale consiste in un credito d'imposta per incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

Orbene, oggetto precipuo del presente documento sarà una ricognizione dei tratti caratterizzanti nonché delle peculiarità del beneficio de quo il quale, a distanza di più di due anni dalla sua introduzione, e ad un anno dalla sua trasformazione da misura agevolativa temporanea in strutturale, presenta talune rilevanti potenzialità che dovrebbero determinarne un utilizzo ancora più diffuso, soprattutto da parte delle grandi aziende, di quello fino ad ora riscontrato.

Sommario: 1. Premessa. Quadro normativo di riferimento. – 2. Ambito di applicazione. – 2.1. Soggetti beneficiari. – 2.2. Erogazioni ammissibili. – 3. Modalità di determinazione e fruizione del beneficio.

1. Premessa. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83¹, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106², recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*”, ha introdotto nell'alveo delle misure e degli strumenti di natura tributaria approntati dal Legislatore al fine di sostenere la cultura, il c.d. Art Bonus il quale, com'è noto, consiste in un credito d'imposta per incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

Nella sua fase genetica il credito d'imposta *de quo* era stato strutturato quale misura agevolativa di carattere temporaneo, ovvero sia limitata ai tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, e con un *quantum* di beneficio decrescente; la misura dello stesso, infatti, era del 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50 per cento delle erogazioni medesime effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

¹ In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2014.

² In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 175 del 30 luglio 2014.

Ebbene, con la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), il Legislatore ha mutato le predette caratteristiche rendendo l'Art Bonus un'agevolazione fiscale permanente e strutturale con una percentuale di beneficio fissa al 65 per cento delle erogazioni effettuate; tale agevolazione, pertanto, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo³, si sovrappone in parte a quelle ordinarie di cui agli artt. 15, comma 1, lett. h) e i) e 100, comma 2, lett. f) e g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in avanti "T.U.I.R."), abrogandole implicitamente e parzialmente laddove riferite alle medesime fattispecie, non costituendo più una mera deroga temporanea alle stesse, come invece accadeva nella versione previgente alla citata Legge di Stabilità della norma *de qua*.

In argomento, appare opportuno rilevare sin da ora che la norma che istituisce la misura incentivante in oggetto non prevede un diverso regime tributario delle erogazioni liberali a favore della cultura a seconda che il soggetto che le effettua sia una persona fisica o una persona giuridica.

Sul punto giova richiamare la Relazione illustrativa al Ddl di conversione in Legge del sopracitato D.L. 31 maggio 2014, n. 83⁴ ove precisa che la norma in argomento *"introduce meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali"* e mira *"a costituire un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche, superando l'attuale dicotomia, che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde"*.

Sebbene la *ratio* sottesa alla norma istitutiva dell'Art Bonus sia agevolmente individuabile in via di prima approssimazione nella volontà del Legislatore di incentivare le attività di mecenatismo, appare del pari opportuno far riferimento alla citata Relazione illustrativa al fine di determinare la stessa in modo precipuo anche in relazione al profilo giustificativo del ricorso alla decretazione d'urgenza; nella Relazione si precisa, infatti, che *"il carattere di necessità e urgenza dell'intervento è rappresentato dall'esigenza di dare una risposta immediata alle sempre più diffuse e condivise convinzioni e istanze della necessità di favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità dei privati, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, operanti con o senza fine di lucro, al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale"*, compito che può essere pregiudicato (ovvero non adempiuto tempestivamente) dalla progressiva diminuzione delle risorse pubbliche disponibili e che per la sua piena attuazione attualmente necessita, in ossequio al principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, dell'intervento volontario e a titolo gratuito dei soggetti privati.

Orbene, a più di due anni dall'introduzione del beneficio, e ad un anno dalla sua trasformazione da misura agevolativa temporanea in strutturale, si ritiene necessario

³ V. *infra* par. 2.2..

⁴ Atto Camera n. 2426 del 2014.

effettuare una ricognizione dei tratti caratterizzanti nonché delle peculiarità del medesimo al fine di evidenziarne quelle potenzialità che dovrebbero determinarne un utilizzo ancora più diffuso, soprattutto da parte delle grandi aziende, di quello fino ad ora riscontrato.

Invero, non si può celare che il numero dei “mecenati” sia progressivamente cresciuto nel tempo, segnatamente dal gennaio del corrente anno al momento in cui si scrive gli stessi sono aumentati da 2040 circa a 3771⁵ e che l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate abbia superato i 131 milioni di euro⁶, a dimostrazione che lo strumento dell’Art Bonus ha in sé gli elementi idonei a farlo assurgere a strumento strategico per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale pubblico sebbene se ne debba rilevare un utilizzo non ancora pienamente soddisfacente se confrontato al *quantum* di beneficio fiscale fruibile (fuor di dubbio, elevato) e al valore e alla consistenza del patrimonio culturale italiano.

2. Ambito di applicazione

Come si è poc’anzi accennato, il regime fiscale agevolato nel quale consiste l’Art Bonus è a carattere permanente, pertanto si applica in automatico a tutte le erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti persone fisiche ovvero persone giuridiche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (*i.e.* dal 1° gennaio 2014 per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e che perseguono gli scopi espressamente individuati dal legislatore nell’art. 1, comma 1, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83.

2.1. Soggetti beneficiari

Il perimetro soggettivo di applicazione del beneficio *de quo* è il più esteso possibile, in quanto comprende tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento⁷.

In argomento l’Amministrazione finanziaria⁸ ha precisato che possono rientrare nel novero dei soggetti beneficiari anche le fondazioni bancarie aventi come scopo statutario l’intervento nel territorio di riferimento, attraverso l’erogazione di contributi e la promozione

⁵ Dati rinvenibili nel portale web previsto dall’art. 1, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, all’uopo istituito e gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui al seguente link:

<http://artbonus.gov.it/>

⁶ Dichiarazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in occasione dei Corporate Art Awards del 23 novembre 2016 reperibile al seguente link:

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_967597481.html

⁷ Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E, par. 2.

⁸ Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 15 ottobre 2015, n. 87/E, emanata conformemente al parere del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo.

di iniziative, e che hanno prescelto, nell'ambito dei settori istituzionali previsti nell'art. 1, comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. n. 153/1999 (c.d. ordinamento di settore), il settore dell' *"arte, attività e beni culturali"*, relativamente alle somme spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli d'intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali nei quali sono previamente identificati l'importo e la destinazione della donazione; donazione che, essendo quantificata a monte risulta assimilabile ad un'erogazione di denaro.

Più in particolare, è stato chiarito che la natura dell'azione delle fondazioni bancarie *de quibus* è quella di mecenatismo in quanto intervenendo nei termini suddetti, non agiscono con alcun scopo di lucro e, inoltre, *"il fatto che le medesime non trasferiscano somme di denaro all'ente pubblico territoriale ma provvedano direttamente, al pagamento delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, appare elemento che non influisce sul meccanismo di liberalità"*.

Vale aggiungere, altresì, che quello in esame costituisce un caso di diretta applicazione dell'art. 121 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42 (c.d. Codice beni culturali e paesaggio) il quale prevede espressamente che gli enti pubblici territoriali possano stipulare protocolli d'intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte, attività e beni culturali *"al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione"*.

2.2. Erogazioni ammissibili

L'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta in argomento è, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, costituito da tutte le erogazioni liberali in denaro da effettuarsi tramite le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria nella Risoluzione del 14 giugno 2007, n. 133/E⁹, ovvero sia attraverso sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità quali la banca, l'ufficio postale, e quelli ex art. 23 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241 (i.e. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), finalizzate al perseguimento dei seguenti scopi:

- Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi¹⁰, in quanto, non è la natura della gestione (privata

⁹ Risoluzione alla quale fa espresso rinvio la Circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E, par. 6.

¹⁰ Aggiunta apportata al testo originario del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 in sede parlamentare e contenuta nella Legge di conversione del 29 luglio 2014, n. 106.

ovvero pubblica) dei medesimi a rilevare ai fini della legittimazione a fruire del credito d'imposta, bensì la proprietà, la quale deve essere necessariamente pubblica;

- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. In argomento giova precisare che l'ambito oggettivo di applicazione dell'Art Bonus è stato esteso al "sostegno" delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione ad opera dell'art. 1, comma 11 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
- realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Orbene, è di tutta evidenza come le erogazioni liberali ammissibili ai fini della fruizione del beneficio siano esclusivamente quelle finalizzate al sostegno dei beni ed attività culturali pubblici, in quanto, come si legge nella più volte richiamata Relazione illustrativa al Ddl di conversione in Legge del sopracitato D.L. 31 maggio 2014, n. 83, l'introduzione del predetto beneficio *"risponde alla sempre più urgente necessità di incrementare le risorse disponibili per fare fronte ai sempre più gravosi impegni economici legati alla conservazione e protezione del patrimonio culturale, in primis di quello pubblico, ossia dei beni comuni, demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici"*, pertanto *"la concentrazione del rafforzamento del regime di vantaggio fiscale sui beni culturali pubblici si traduce in una misura efficace di concorso al risparmio delle risorse pubbliche, poiché mira a sussidiare in modo significativo, fermo restando l'indefettibile impegno economico prioritario pubblico, lo sforzo del pubblico erario di garantire in modo adeguato le risorse a tali fini necessarie"*.

È necessario specificare, tuttavia, che un'eccezione all'appena illustrata condizione che le erogazioni siano destinate al patrimonio culturale pubblico è stata prevista dall'art. 17 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"* (il cui Ddl di conversione è, al momento in cui si scrive, in fase di esame parlamentare¹¹), il quale prevede che l'Art Bonus spetti anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dal 19 ottobre 2016, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'art. 1 del citato D.L.¹² anche

¹¹ Atto Camera n. 4158 del 2016.

¹² L'art. 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 stabilisce che le disposizioni del decreto medesimo ineriscono ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ricompresi nei Comuni indicati nell'Allegato 1 al decreto nonché agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli appena indicati, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016,

appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'art. 9 del Codice beni culturali e paesaggio.

Orbene, per delimitare con precisione la nozione di beni culturali pubblici rilevante ai fini del regime di vantaggio *de quo* appare appropriato far riferimento al Codice beni culturali e paesaggio, con l'avvertenza di enucleare dall'art. 10 dello stesso i soli beni di proprietà pubblica, ovvero sia:

- a) le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
- b) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- d) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico,
- e) le cose immobili e mobili, di proprietà pubblica, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose a condizione che sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del Codice.
- f) le collezioni o serie di oggetti, di proprietà pubblica, che non siano ricomprese fra quelle indicate *sub* lett. b), c), d) e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse, a condizione che sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del Codice.

Un aspetto rilevante del regime agevolativo in oggetto, aspetto invero meramente dogmatico e non avente ripercussioni sul trattamento tributario delle medesime, è quello che inerisce

comprovato da apposita perizia giurata. Sul punto occorre precisare, altresì, che il D.L. 11 novembre 2016, n. 2015, recante "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", all'art. 1 ha previsto che il Commissario straordinario individua, con propria ordinanza l'elenco dei Comuni aggiuntivo rispetto a quello di cui al citato Allegato 1 al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal D.L. medesimo e dal precedente del 17 ottobre 2016, n. 189.

alla labile distinzione tra erogazioni liberali ammissibili al detto regime e spese di sponsorizzazione¹³: la norma istitutiva dell'Art Bonus prevede l'istituzione di un portale web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo¹⁴ ove comunicare e rendere pubbliche tutte le informazioni relative alle erogazioni liberali ricevute dai singoli soggetti beneficiari, ivi compresi, il nome ovvero ragione sociale dei "mecenati" (sebbene la disposizione normativa non lo preveda espressamente) nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ebbene, risulta opportuno sottolineare come una tale evidenza pubblica conferita ai soggetti che effettuano le erogazioni liberali oggetto di interesse nella presente sede rappresenti un ritorno di immagine per gli stessi, determinando un primo superamento concettuale dello iato tra erogazioni liberali e spese di sponsorizzazione.

Invero, come già precisato poc'anzi, il rilievo appena illustrato non ha alcuna incidenza sul regime tributario stante l'assenza di uno scopo lucrativo, di un corrispettivo, in capo al soggetto donante e la ricomprensione, ai sensi dell'art 5, comma 3 del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 ottobre 2002 (rubricato "*Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo*"), nella nozione di erogazioni liberali delle elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante.

La disposizione normativa citata, infatti, risolve, come affermato nell'Allegato A al Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 19 dicembre 2012 (rubricato "*Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate*"), "*il problema della distinzione tra mecenatismo e sponsorizzazioni, lasciando intendere che quest'ultima figura può dirsi ricorrente solo qualora la promozione del nome, dell'immagine, del marchio, dell'attività, dei prodotti dello sponsor sia oggetto di un preciso obbligo giuridico gravante in capo al soggetto sponsorizzato, obbligo che costituisce la controprestazione del finanziamento erogato dallo sponsor. Qualora, invece, l'erogazione dello sponsor sia sorretta da spirito di liberalità o abbia comunque carattere di gratuità (ancorché eventualmente corrisponda a un interesse di rilevanza patrimoniale dell'erogante), e non sia accompagnata da alcun obbligo posto a carico dello sponsee, si è al di fuori dello schema della sponsorizzazione, rientrandosi, invece, in quello del mecenatismo, e ciò anche qualora il soggetto finanziatore benefici*

¹³ Non essendo questa la sede per poter affrontare diffusamente e sistematicamente la questione riguardante la distinzione tra erogazioni liberali e spese di sponsorizzazione si rinvia al Documento FNC del 30 novembre 2015 reperibile al seguente link: <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/890>

¹⁴ <http://artbonus.gov.it/>

comunque di un ritorno di immagine per effetto del comportamento spontaneo, di pubblico ringraziamento, posto in essere dallo sponsorizzato”.

Nel caso precipuo dell’Art Bonus la pubblicazione dei nomi dei “mecenati” nel portale web di cui sopra non rientra esattamente in un “*comportamento spontaneo di pubblico ringraziamento*” da parte del soggetto beneficiario ma, fermo restando la sua pacifica non assimilabilità ad una prestazione sinallagmatica, presenta alcuni aspetti tipici della sponsorizzazione che, almeno sotto il profilo dogmatico, conduce a ritenere come nella prassi, le attività di sostegno del patrimonio culturale effettuate dai privati tendano progressivamente ad assumere forme che si pongono al limite della distinzione tra erogazioni liberali e spese di sponsorizzazione.

Da ultimo, è necessario affrontare la questione relativa al rapporto tra il credito d’imposta *de quo* da un lato e le detrazioni dall’imposta lorda ex art. 15 comma 1, lett. h) e i) e le deduzioni dalla base imponibile ex 100, comma 2, lett. f) e g) del T.U.I.R. dall’altro.

Sul punto, l’art. 1 comma 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 statuisce che per le erogazioni ammissibili al beneficio le citate disposizioni normative del T.U.I.R. “*non si applicano*”, lasciando intendere che le erogazioni medesime non sono detraibili/deducibili ma trovano nell’Art Bonus il solo ed unico sostegno tributario.

Ebbene nella versione previgente alla novella normativa di cui alla Legge di Stabilità 2016 l’Art Bonus, come si è già evidenziato in premessa al presente documento, era stato concepito come intervento di natura temporanea, triennale che, pertanto, derogava in via eccezionale alle soprariportate detrazioni e deduzioni; con la trasformazione dell’Art Bonus in beneficio permanente, tuttavia, la detta deroga non può più considerarsi temporanea ma integra gli estremi di una vera e propria abrogazione parziale di talché le detrazioni e deduzioni previste dal T.U.I.R. potranno trovare applicazione solo con riferimento alle fattispecie non sussumibili all’interno del regime di vantaggio in esame (come, a mero titolo esemplificativo le erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico etc.)¹⁵.

Il regime in argomento non riguarda invece la deduzione ex art. 100, comma 2, lett. m del T.U.I.R. inerente al c.d. “mecenatismo culturale” attraverso un meccanismo di comunicazioni annuali con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e l’Amministrazione finanziaria per i beneficiari dei finanziamenti e donatori.

¹⁵ Sulla maggiore convenienza dell’Art Bonus rispetto alle detrazioni e deduzioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. h) e i) e 100, comma 2, lett. f) e g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’ora in avanti “T.U.I.R.”) di veda R. Lupi, *L’Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di credito d’imposta*, in *Aedon* n. 3 del 2014, 2.

3. Modalità di determinazione e fruizione del beneficio

L'art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 nella versione novellata dalla Legge di Stabilità 2016 stabilisce, al comma 1, ultimo capoverso, che il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate (e non più nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015).

La norma in commento prevede, altresì, taluni limiti quantitativi di spettanza del beneficio, in particolare ai soggetti persone fisiche non titolari di reddito d'impresa e agli enti non commerciali nell'esercizio della propria attività istituzionale il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai soggetti titolari di reddito d'impresa (comprese le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti), ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R., il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 5 per mille dei ricavi, determinati ai sensi dell'art. 85 e 57 del T.U.I.R.¹⁶.

In argomento l'Amministrazione finanziaria¹⁷ ha precisato che per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito d'imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell'art. 5 del T.U.I.R. ai fini dell'imputazione del reddito e che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali usufruiscono dell'agevolazione con le modalità e i limiti previsti per i titolari di reddito d'impresa se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale;

La *ratio* sottesa alla fissazione di tali limiti di spettanza del credito d'imposta differenziati parrebbe risiedere nella constatazione che *"applicare alle imprese il limite del reddito imponibile avrebbe potuto avere la conseguenza paradossale di impedire a soggetti in parità di bilancio di usufruire del credito d'imposta, non avendo di fatto un imponibile da cui detrarre"*¹⁸.

Il credito d'imposta così determinato deve essere, poi, ripartito in tre quote annuali di pari importo, ognuna delle quali costituisce il limite massimo di fruibilità del credito per ciascun periodo d'imposta e, nell'ipotesi di mancato utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte nel detto limite, questo potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, il comma 3 del citato articolo prevede che per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile

¹⁶ Cfr. R.Lupi, cit., 2, il quale individua nell'esigenza di garantire una proporzionalità tra contributo ammissibile e dimensioni dell'attività del contribuente, la finalità perseguita dal Legislatore con la fissazione dei limiti di spettanza del credito d'imposta.

¹⁷ Agenzia delle Entrate, Circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E, par. 3.

¹⁸ Relazione illustrativa al Ddl di conversione in Legge del sopracitato D.L. 31 maggio 2014, n. 83.

esclusivamente in compensazione “orizzontale” ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, ma non soggiace al limite di euro 700 mila annui (ai sensi dell’articolo 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) e al limite di euro 250 mila annui per crediti riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’articolo 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L’Amministrazione finanziaria ha, peraltro, affermato che *“per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all’articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010 che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma , del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro”*¹⁹

Il credito d’imposta *de quo*, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del T.U.I.R. e quindi ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi e delle spese generali.

Avuto riguardo, invece, ai soggetti persone fisiche non titolari di reddito d’impresa e agli enti non commerciali, la fruizione del credito d’imposta maturato potrà essere effettuata solo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.

¹⁹ Agenzia delle Entrate, Circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E, par. 4.



LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE NELL'AMBITO DELLA CRISI D'IMPRESA: BREVI NOTE SUI PROFILI METODOLOGICI E SUI PROSPETTI INFORMATIVI

Renato Bogoni Francesco Pozzi***

Sommario: Premessa: la crisi di impresa. – 1. Brevi cenni sull'individuazione delle cause della crisi. – 2. Il piano industriale: un primo inquadramento. – 3. Struttura e contenuti del piano. – 3.1 *Executive summary*. – 3.2 Presentazione dell'azienda. – 3.3 Analisi del settore di appartenenza e del posizionamento dell'impresa nel contesto concorrenziale. – 3.4 Dati storici economici e finanziari. – 3.5 Descrizione della situazione di crisi ed analisi del management circa le relative cause. – 3.6 Definizione e obiettivi del Piano industriale. – 3.7 Presentazione degli interventi da adottare (Action Plan). – 3.8. Focus. le iniziative per il recupero della marginalità e dei flussi finanziari a breve termine, la prospettiva di medio termine e le risorse finanziarie aggiuntive. – 3.9 Le ipotesi e i dati economici, patrimoniali e finanziari prospettici. – 3.10 Analisi di sensitività - 4. In sintesi: requisiti del piano. – 5. Focus: gli scostamenti dal piano.

Premessa: la crisi di impresa

Come noto, la crisi costituisce uno stato patologico della vita d'impresa e si verifica in presenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario non isolato, ma permanente nel tempo, con la conseguente difficoltà di "creare valore" e ripristinare la corretta funzionalità della gestione aziendale; ciò, sino a poter trascinare in un vero e proprio stato di insolvenza.

Il processo di risanamento, volto all'auspicata composizione della crisi, può essere in linea di principio inquadrato nelle seguenti macro-fasi:

- i) l'analisi delle cause della crisi d'impresa;
- ii) l'analisi dei dati economici, finanziari e patrimoniali "storici" dell'impresa in crisi;
- iii) l'analisi del mercato e del posizionamento competitivo dell'impresa in crisi;
- iv) la valutazione degli strumenti giuridici offerti dall'ordinamento per il risanamento dell'impresa in crisi;
- v) la redazione del Business Plan e dei flussi di cassa prospettici connessi all'implementazione delle strategie di risanamento definite. Trattasi, come vedremo, di fase cruciale. Infatti, il buon esito dell'attività di risanamento dipende dalla capacità di effettuare previsioni economico – patrimoniali precise ed attendibili, capaci di concretizzare i numeri, gli obiettivi e le strategie sottese al piano di risanamento, verificando che i flussi di liquidità previsionali scaturenti dal piano siano in grado e di soddisfare le attese dei creditori, e di garantire la continuità della componente valida dell'azienda. Proprio a questi delicati profili è eminentemente dedicato il presente contributo;
- vi) la pianificazione dell'esecuzione e la fase di monitoraggio.

Vale sin d'ora evidenziare che, nell'ambito del processo di risanamento, risulta di primaria importanza il ruolo dell'Advisor: nella fase di emergenza (di avvio della procedura) questi

centrerà la propria attività, di concerto con il management dell'impresa, sull'individuazione dei flussi di cassa minimi atti a soddisfare le necessità improcrastinabili; successivamente, supporterà l'imprenditore e il management affinché si addivenga ad una fase di stabilizzazione, alimentando i presupposti affinché l'azienda possa tornare alla redditività e ad autofinanziarsi.

1. Brevi cenni sull'individuazione delle cause della crisi

In linea di massima, pur essendo le cause della crisi eterogenee e complesse, è possibile tratteggiare un tipico schema di azione atto a fronteggiarle, mediante la preliminare verifica:

- i) dell'esistenza di un "polmone" di cassa a breve termine, volto a scongiurare irreparabili deficienze di liquidità, anche grazie ai benefici di una soluzione concorsuale/stragiudiziale ⁽¹⁾;
- ii) dell'esistenza di prospettive di risanamento - compendiabili in un Business Plan - che consentano nel medio termine di originare risorse endogene tali da soddisfare, in aggiunta ad eventuali risorse esogene, il soddisfacimento degli obblighi della procedura concorsuale/stragiudiziale intrapresa dall'impresa in crisi.

Al fine di vagliare l'effettiva esistenza di prospettive di risanamento, diviene prioritario che l'impresa in crisi, in uno con il proprio Advisor, provveda ad un analitico esame dei flussi di cassa ritraibili dal business ed alla verifica dell'esposizione finanziaria, con particolare attenzione ai debiti scaduti ed alla loro composizione.

Prima di passare a descrivere in concreto la procedura di predisposizione di un Piano, può risultare utile una sommaria catalogazione delle tipologie di crisi, in base all'oggetto di osservazione.

- Stadio della Crisi. I fattori di crisi (settori maturi, perdite di quote di mercato, inefficienza, rigidità dei costi, scarso numero di prodotti etc.) sono in genere difficilmente focalizzabili; ciò anche perché, sia per carenza di sistemi di controllo sia per "cecità" imprenditoriale, i segnali anticipatori spesso non vengono percepiti per tempo. A mero titolo esemplificativo, il magazzino in aumento può promanare non solo da una crescita rapida, ma anche dall'obsolescenza dei prodotti. Il pericolo concreto è che non vengano adottate idonee contromisure, o che siano intraprese con ritardo. In ogni caso, una volta intercettata la fase di *impasse*, la prima mossa da compiere consiste nel verificare la liquidità disponibile a breve termine.

¹ I flussi potranno derivare dalla gestione aziendale, ma anche da apporti esterni dei soci o da finanziamenti eventualmente erogabili secondo le forme previste dagli artt. 182-quater e 182-quinquies l.f.

- Crisi interna/esterna. Non di rado la crisi interna si interseca inestricabilmente con quella esterna, ma conviene comunque procedere ad una analisi ripartita, anche al fine di individuare correttamente i possibili e distinti interventi correttivi. Se da un lato la crisi esterna è tendenzialmente correlata al quadro macroeconomico o settoriale, dall'altro quella interna può dipendere da plurimi e variegati fattori, tra cui spiccano la perdita di fatturato e di competitività, come pure la rigidità operativa e le carenze organizzative.
- Crisi economica/finanziaria. Un ulteriore livello di analisi è rappresentato dagli aspetti economici e finanziari e dalla loro combinazione, in specie la marginalità ed i flussi di cassa: (i) se la marginalità è positiva e i flussi di cassa sono negativi, il percorso auspicato consta nella ristrutturazione finanziaria; (ii) se la marginalità si sta riducendo, ma i flussi ancora positivi, la situazione è compatibile con un attento rilancio industriale del business; (iii) se la marginalità e i flussi sono entrambi negativi, il risanamento aziendale non potrà prescindere da una drastica ristrutturazione dei fattori produttivi aziendali, la cui efficacia dovrà essere attentamente vagliata dal management e dagli advisor.

2. Il piano industriale: un primo inquadramento

Già dai primi, sommari cenni offerti, si evince come il piano industriale (di seguito "Piano") si ponga come autentico "cuore" del processo di risanamento dell'impresa in crisi, finalizzato al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e, quindi, alla riorganizzazione dell'impresa. Ciò, sia nel caso di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della L.F., sia nei piani di risanamento e sia, ancora, nel concordato preventivo in continuità ex art. 160 della L.F..

Insomma, laddove gli specifici istituti contenuti nella legge fallimentare siano volti a salvaguardare, seppur in modalità differenti, la continuità aziendale, il Piano si rivela come indefettibile "motore" e declinazione numerico-quantitativa del progetto di ristrutturazione. Va rilevato che gli elementi informativi del Piano dovranno presentare peculiarità proprie dei *business plan* utilizzati anche in situazioni fisiologiche e di ordinaria operatività, quali l'accesso al credito bancario, la valutazione delle aziende, ecc. Infatti, di base, il Piano, come il *business plan*, illustra le strategie del management, le azioni che saranno realizzate, l'evoluzione dei risultati attesi. Tuttavia, nel caso della crisi, la costruzione del Piano dovrà essere declinata in modo tale da tenere in dovuto conto tale problematica situazione, in altre parole trattasi di un compendio documentale/informativo ancor più ricco e "rinforzato".

Sul punto va precisato che la predisposizione del Piano è, *in primis*, di competenza dell'imprenditore/organo amministrativo della società, che si assume la responsabilità dei

dati ivi indicati, delle ipotesi contenute, delle strategie e degli interventi di risanamento. La *best practice* aziendale suggerisce comunque all'imprenditore di farsi assistere da professionisti esterni provvisti di comprovata esperienza nel settore delle ristrutturazioni, al fine di immettere elementi di oggettività, competenza tecnica, terzietà, indipendenza nell'analisi. Ciò provoca, oltre all'apporto di preziose competenze, anche un benefico effetto, in termini di credibilità, agli occhi degli *stakeholders*.

Nel predisporre il Piano occorrerà *inter alia*:

- i) valutare lo stato della crisi in cui versa l'azienda;
- ii) considerare il fattore tempo, che spesso è limitato e pertanto gli interventi devono essere portati avanti con la massima celerità;
- iii) verificare l'opportunità di farsi assistere da consulenti esterni specializzati per:
 - a. individuare lo strumento più adeguato e compatibile in relazione alla situazione della società;
 - b. elaborare un piano industriale con l'obiettivo di ristrutturare l'impresa;
 - c. mediare con gli istituti bancari, con i quali intavolare un confronto per l'individuazione e lo sviluppo di opportune strategie di intervento;
 - d. definire le strategie legali.

Infine va ricordato che, affinché il Piano possa produrre i suoi effetti, è necessario che venga validato da un professionista (c.d. "attestatore"), iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) della L.F..

L'attestazione, quindi, qualifica il piano e conferisce stabilità agli atti da compiersi in sua esecuzione e, nel caso di procedure concordatarie, consente lo stesso sviluppo del piano con continuità, ove si riscontri la convenienza a tale procedura rispetto alle alternative liquidatorie.

*

Prima di entrare nel vivo della trattazione, corre l'obbligo di una "telegrafica" nota metodologica.

Ai fini dell'individuazione e della descrizione delle principali fasi per la predisposizione di un Piano industriale, si è fatto riferimento, *inter alia*, ai seguenti documenti: (i) la "Guida al piano industriale" redatta dalla Borsa Italia; (ii) "Le linee - guida per il finanziamento alle imprese in crisi" redatto in collaborazione dal CNDCEC, l'Università di Firenze ed Assonime; (iii) l'"ISAE 3400 – *The examination of prospective financial information*" redatto dallo IAASB; (iv) "I principi di attestazione di piani di risanamento" a cura di AIDEA; IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI; (v) "Linee guida alla redazione del business plan" a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale – CNDCEC"; (vi) "Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle

situazioni di crisi. Il contributo del business plan” – Quaderno n. 59 della S.A.F. Luigi Martino, ODCEC Milano.

3. Struttura e contenuti del piano

Come anticipato, il Piano industriale, analogamente al *business plan*, è uno strumento operativo che, in maniera organica e sistematica, esplicita tutti gli elementi che compongono qualunque progetto imprenditoriale, al fine di pianificarli, analizzarli, individuarne eventuali punti critici e valutarne tutte le possibili ricadute, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo.

Il Piano industriale si compone generalmente di due parti distinte:

- una qualitativa (descrittiva), dove vengono presi in considerazione e illustrati tutti gli aspetti fondamentali che contraddistinguono il progetto imprenditoriale;
- una quantitativa (analitico-numerica), nella quale, attraverso proiezioni economico-finanziarie, si mira a individuare i risultati attesi dell’iniziativa, nonché l’impatto che questa potrà avere sulla struttura aziendale.

L’output deve consistere in un documento chiaro, completo, affidabile, attendibile, neutrale, trasparente, prudente, nel senso che si descriverà nel prosieguo e su cui si è ampiamente ed autorevolmente soffermato il CNDCEC nelle “Linee Guida alla redazione del business plan” (in specie, Documento n. 2 “Principi generali di redazione del business plan”).

Di seguito vengono riportate le parti che compongono il Piano.

3.1. Executive summary

Si tratta di una descrizione sintetica del Piano e del progetto propedeutico al *business plan*, con lo scopo di evidenziare i dati salienti, in modo tale da consentire a chi si appropria al Piano di ottenere un immediato quadro di sintesi.

Trattandosi di una sintesi, di norma viene redatto una volta ultimato il Piano.

3.2. Presentazione dell’azienda

Il primo elemento da cui partire per la predisposizione del Piano è costituito senz’altro dalle peculiarità dell’impresa: dovrà essere fornita una panoramica della società e dell’attività esercitata negli ultimi anni (in tema, cfr. anche il CNDCEC nelle “Linee Guida alla redazione del business plan”, in specie, Documento n. 3 “Descrizione dell’azienda e della sua storia”).

A tal proposito, è possibile individuare i seguenti gruppi di informazioni.

Aspetti legali societari

Vanno indicati la forma giuridica, l'oggetto sociale, le eventuali operazioni straordinarie verificatesi negli ultimi anni nonché la compagine societaria attuale e il suo avvicendamento negli ultimi esercizi.

Appartenenza a gruppi

Va dato conto dell'eventuale appartenenza della società ad un gruppo, rappresentando i principali rapporti con le altre società del gruppo.

Organizzazione

Viene poi fornita una descrizione dello stato reale dell'impresa, con riguardo all'organizzazione ed in particolare con riferimento agli organi amministrativi, di controllo e al management.

Altre informazioni

È opportuno, inoltre, dare evidenza dei fatti rilevanti che possono aver condizionato la vita dell'impresa negli ultimi anni.

3.3. Analisi del settore di appartenenza e del posizionamento dell'impresa nel contesto concorrenziale

Il Piano industriale deve fornire innanzitutto una descrizione dell'impostazione strategica operante, che dia conto del posizionamento della società per effetto delle scelte e delle azioni del passato e dei meccanismi operativi.

Come segue.

Prodotto / Servizio

Oltre all'attività svolta dalla società, occorre fornire una descrizione dei prodotti realizzati o dei servizi prestati, con particolare riferimento a quelli protetti da marchi e altri diritti sulle opere dell'ingegno ed invenzioni industriali ⁽²⁾.

Mercato e settore di appartenenza

Occorrerà illustrare un quadro del contesto in cui opera l'azienda, fornendo informazioni sul settore e sul mercato di riferimento, per definire poi la consistenza dimensionale ed i limiti territoriali ⁽³⁾.

² È opportuno offrire indicazioni delle principali caratteristiche tecniche, delle tecnologie impiegate, degli studi e ricerche che hanno portato alla definizione del prodotto, di eventuali brevetti di cui dispone l'azienda, estendendo poi la descrizione alle tecniche di produzione adottate ed agli eventuali sviluppi futuri.

³ Si procede con l'analisi della clientela target del prodotto, l'analisi dell'elasticità della domanda rispetto al prezzo, il grado di concorrenza presente nel mercato ed il posizionamento dei prodotti della società rispetto ai concorrenti, nonché la fase del ciclo di vita nella quale è possibile collocare il prodotto/servizio.

Può essere opportuno poi analizzare eventuali barriere all'ingresso presenti nel mercato considerato, le opportunità presenti, i concorrenti attuali e potenziali, la segmentazione e la concentrazione dell'offerta ed effettuare un'analisi comparativa dei prodotti e servizi.

Organizzazione dei fattori produttivi

Si passerà successivamente ad analizzare l'organizzazione generale dei fattori produttivi e, in particolare, quella delle risorse umane. Ciò implica una descrizione del processo produttivo attuale, delle tecnologie utilizzate, dei fattori produttivi impiegati, del mercato di approvvigionamento delle materie prime, con particolare riferimento ai rapporti ed al potere contrattuale dei fornitori, dell'organizzazione del lavoro, delle eventuali certificazioni di prodotto e sistemi di qualità aziendale e della struttura in genere.

Strategia

In tale contesto, va riportata poi la descrizione della strategia realizzata dalla società, in termini di modello di business adottato. Il Piano dovrebbe consentire di esplicitare il collegamento tra le principali scelte strategiche della società ed i risultati ottenuti in passato. L'analisi dei nessi causali fra scelte e risultati è essenziale per individuare le leve gestionali e gli elementi che hanno avuto maggior impatto sulle performance aziendali.

*

È bene precisare che le specifiche qualitative sopra esposte dovranno essere analiticamente evidenziate con riferimento a piani relativi ad aziende strutturate o che operano in ambienti complessi, con un profilo concorrenziale individuabile e significativo. Gli stessi dati potranno essere sintetizzati (o parzialmente omessi) con riferimento ad aziende meno strutturate o che operano in ambienti più standardizzati. In termini esemplificativi, si dovrà esplicitare analiticamente l'ambiente concorrenziale nel caso di contesti di mercato in cui operano pochi soggetti qualificati, con approcci al cliente differenziati e caratterizzanti. Tali aspetti risulteranno invece trascurabili, ad esempio, in aziende di dettaglio che operano nell'ambito di mercati ampi e diffusi, per le quali la crisi potrà trovare fonte in altri fattori (inadeguatezza del management, scarsità dei mezzi finanziari, rigidità eccessiva dei costi di struttura, ecc.), su cui dovrà concentrarsi la parte descrittiva del Piano.

*

L'analisi qualitativa sopra delineata consente di (i) predisporre ed estrinsecare il modello che rappresenta la logica economica dell'impresa e (ii) identificare le principali leve direzionali che concorrono a determinare il profilo reddituale, patrimoniale e finanziario dell'azienda e (iii) determinare l'incidenza che tali leve hanno sulla redditività e sulla crescita e sugli indicatori operativi, in grado di misurarne l'andamento.

L'individuazione di tali indicatori consente di tradurre in termini operativi le intenzioni strategiche sviluppate nel Piano.

Il modello economico, quindi, è cruciale per cogliere le specificità di ogni impresa con riguardo alla formazione dei risultati economici e finanziari. A titolo di esempio:

- un'azienda di distribuzione utilizza un modello economico di tipo "*bottom-up*", con un'analisi consuntiva e prospettica dei risultati reddituali e finanziari incentrata sull'andamento dei punti vendita e sulla capacità di generare margine che consenta di coprire i costi della struttura centrale. Il metodo di rappresentazione dovrebbe partire dal risultato della rete di negozi e dai possibili percorsi che ne assicurano un miglioramento, dall'altro dalla produttività dei costi di sede e dalle leve del suo incremento;
- nel caso di società che lavora su commessa, la prassi seguita dal settore porta ad una costruzione del piano basata sull'analisi del portafoglio commesse acquisite e sullo sviluppo di ipotesi relative alla sua alimentazione;
- nell'ipotesi di società che produce in serie per il magazzino, la logica utilizzata nella strutturazione del Piano è di tipo "*top-down*" e si fonda su assunzioni e convincimenti circa l'andamento della domanda di mercato dei prodotti e servizi, da cui consegue la definizione delle ipotesi riguardanti le quote di mercato.

3.4. Dati storici economici e finanziari

A fianco della parte descrittiva, occorre poi effettuare un'analisi degli ultimi bilanci approvati nonché di una situazione contabile aggiornata, sì da completare il profilo qualitativo con quello eminentemente quantitativo.

L'analisi dei dati storici consente:

- di offrire un'illustrazione del rapporto tra le scelte strategiche operate in passato ed i risultati ottenuti, consentendo di verificare, anche da un punto di vista quantitativo, la qualità della strategia realizzata;
- di evidenziare il momento e le cause che hanno portato alla crisi aziendale. Tale analisi deve permettere di stabilire a partire da quale momento la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa si è compromessa, portando poi ad uno squilibrio economico – patrimoniale;
- di ottenere una base da cui partire per l'elaborazione dei dati previsionali, permettendo di individuare i valori percentuali relativamente costanti nel tempo (quali l'incidenza dei costi operativi sul fatturato) e i trend registrati negli ultimi esercizi.

La dimensione storica influenza fortemente l'attendibilità del Piano, in quanto rappresenta un ineliminabile parametro da cui muovere per valutare la coerenza delle scelte strategiche operate.

In questa sezione è opportuno verificare (i) che le informazioni economico-finanziarie si basino su un sistema amministrativo e contabile adeguato, idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti, e (ii) che le stime siano operate in modo corretto, pervenendo ad un'informazione attendibile e imparziale per fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

È rilevante, in tale ottica, dare conto dell'esistenza di un sistema di *internal audit* (ad esempio la revisione legale, la presenza del collegio sindacale, ecc.), che periodicamente ha verificato i dati contabili ed i fatti di gestione.

Inoltre, è opportuno verificare per le voci più significative che:

- le attività e le passività esistano ad una certa data;
- i diritti e gli obblighi siano di pertinenza dell'azienda;
- non vi siano operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un'adeguata informativa;
- le attività e le passività siano contabilizzate a valori appropriati, indicando i criteri di valutazione adottati;
- le operazioni siano correttamente contabilizzate ed i costi e i ricavi imputati per competenza;
- le voci e le operazioni abbiano un'adeguata evidenziazione, classificazione e siano corredate da un'adeguata informativa.

In ogni pianificazione economico-finanziaria, quindi, è fondamentale una preliminare e puntuale analisi dei dati consuntivi per valutare l'affidabilità dei dati previsionali. Si deve, tuttavia, rilevare che, nei contesti di profonda crisi, non sempre l'analisi dei dati consuntivi fornisce elementi utili o, quantomeno, sufficienti a pianificare correttamente lo sviluppo economico-finanziario. Ciò, a maggior ragione, per aziende che operino in contesti scarsamente strutturati, poco avvezzi con una buona qualità delle informazioni; di talché, anche i dati storici potrebbero rivelarsi scarsamente affidabili se non addirittura fuorvianti. O, ancora, si pensi ai casi in cui la ristrutturazione si impervi proprio su un radicale *turnaround* del personale ed in specie del comparto amministrativo.

Va in ogni caso precisato che talvolta la riorganizzazione aziendale è così profonda e radicale che la struttura dei costi fissi deve essere completamente rideterminata, l'efficienza produttiva ridefinita e i processi aziendali riformati. In molti casi, anzi, viene implementato un totale ripensamento dell'assetto aziendale che, oltre a prevedere drastiche revisioni dell'organizzazione aziendale, porta anche a cessare interi reparti produttivi, piuttosto che a dismettere singoli rami di azienda. In tali casi l'impresa che emergerà dalla riorganizzazione sarà completamente diversa, con volumi di ricavi generalmente molto minori, con costi che, non solo si riducono in termini assoluti, ma che si modificano completamente in termini di

incidenza percentuale sui ricavi (questo vale per tutti gli ambiti, dai consumi, al costo del personale, ai costi di vendita, ecc.).

In tali casi l'esposizione e l'analisi degli andamenti storici dell'azienda potrebbe risultare del tutto inutile, se non addirittura fuorviante.

Conseguentemente, il redattore del piano (e chi dovrà occuparsi del controllo dello stesso), per poter basare le proprie valutazioni su assunzioni riscontrabili e non su mere congetture, dovrà essere in grado di monitorare, con grandissimo dettaglio, l'andamento aziendale che si sviluppa proprio durante la fase della riorganizzazione e immediatamente a valle della stessa. In termini esemplificativi, qualora la ristrutturazione aziendale sia completata, o sufficientemente implementata, nella fase di avvio della domanda prenotativa di concordato, si dovrà esaminare approfonditamente l'andamento aziendale dei successivi mesi antecedenti al deposito della proposta, vagliando dettagliatamente tutti gli elementi di spesa e di profitto, investigando esaurientemente la nuova struttura economica e finanziaria aziendale, in modo da poter ottenere un valido riscontro alle assunzioni del piano.

Qualora i dati disponibili non fossero del tutto sufficienti a tale indagine, l'attività del redattore del piano potrebbe divenire particolarmente articolata e complessa e dal suo canto, il soggetto incaricato ad attestare il piano dovrebbe valutare l'affidabilità delle previsioni del piano basandosi maggiormente su congetture.

A tal proposito, va notato che l'ISAE 3400 distingue tra i) informazioni prospettiche basate su *best estimate assumption* ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi quali gli ordini in portafoglio o proiezioni di dati consuntivi aziendali giudicati attendibili e ii) informazioni basate su *hypothetical assumption* ossia assunzioni ipotetiche in genere connesse con l'avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi solitamente non supportati da dati storici dell'azienda e "*which are not necessarily expected to take place*". Ne consegue che l'informativa prospettica finanziaria può assumere la forma di una previsione o *forecast* quanto è preparata a partire da *best estimate assumption* oppure la forma di una proiezione quanto è basata su *hypothetical assumption* oppure una combinazione di entrambi. L'attendibilità del piano è legata alla formulazione di fondate ipotesi e all'esauritiva illustrazione degli elementi a sostegno degli obiettivi proposti.

Infine, è qui appena il caso di sottolineare che il rapporto ed il coordinamento tra Advisor ed attestatore è stato attentamente studiato in letteratura, tra cui le "Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi", che auspicano una "dialettica costruttiva", anche in virtù di una nomina dell'attestatore sin da una fase anticipata, sì da chiarire quali procedure e quali criteri debbano essere seguiti nella redazione del piano (pag. 21 ss. e Raccomandazione n. 4).

3.5. Descrizione della situazione di crisi ed analisi del management circa le relative cause

Nel caso delle imprese in crisi, nel redigere il Piano industriale è rilevante includere anche un paragrafo che fornisca una compiuta descrizione della situazione di crisi e delle cause che l'hanno determinata. Nel dettaglio, occorre effettuare un'analisi delle cause della crisi, interne ed esterne, dello stato di solvibilità e liquidità della società, con riferimento alla monetizzazione delle componenti attive del patrimonio. Tale verifica ha lo scopo di individuare le criticità che hanno provocato la crisi stessa, determinando lo squilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società che ha compromesso l'assetto gestionale e organizzativo.

Solitamente la crisi è determinata da un sistema di concause che sono riconducibili a diversi fattori, sia esterni, sia interni.

La corretta comprensione delle cause della crisi consente poi di meglio comprendere i dati aziendali e di individuare gli opportuni interventi correttivi da attuare per rimuoverle.

3.6. Definizione e obiettivi del Piano industriale

In questa parte occorre dare conto delle scelte strategiche che si intendono seguire in relazione al campo di attività dell'impresa, alla crescita dimensionale e ai settori nei quali si intende operare, alle ipotesi e strategie di risanamento.

È appena il caso di evidenziare che le scelte strategiche assumono configurazioni diverse a seconda del settore in cui opera la società, in quanto ciascun settore funziona con logiche economiche specifiche e spesso differenti, con peculiarità tra loro mutevoli. Nel definire, pertanto, le scelte strategiche occorre avere riguardo al modello economico individuato attraverso l'analisi condotta nei precedenti paragrafi, che ha portato all'intercettazione delle leve direzionali.

La descrizione delle scelte strategiche deve essere sufficientemente dettagliata così da poter cogliere i cambiamenti che queste comportano rispetto al passato. Si tratta in sintesi di una definizione delle intenzioni strategiche che identificano il piano attraverso cui la società intende realizzare gli obiettivi (risanarsi, svilupparsi, creare valore, ecc.). In particolare, occorre indicare le leve che si intende utilizzare per raggiungere tali target.

Nel definire le intenzioni strategiche, occorrerà esplicitare le scelte in termini di area strategica di affari, il posizionamento dell'impresa lungo la *value chain* complessiva, la configurazione del *business model* evidenziandone gli eventuali elementi di unicità, i target di clientela attuali e potenziali, il portafoglio prodotti/servizi/*brand* con cui si intende soddisfare le attese dei consumatori, le strategie di prezzo, le aree geografiche attuali e prospettive in cui operare e i canali distributivi attraverso cui raggiungere i clienti target.

Va sottolineato che, nel caso di progetti di risanamento, occorre che le scelte strategiche presentino una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la crisi. Pertanto, nella generalità dei casi, tali scelte non dovrebbero consistere in interventi di tipo solo finanziario, ma dovrebbero incidere altresì sull'assetto produttivo, commerciale e competitivo. Insomma, deve essere nettamente percepibile una vera e propria "inversione di rotta" concernente anche l'ambito più propriamente operativo.

È opportuno poi fornire contezza della stima delle dinamiche caratterizzanti il settore, dello scenario competitivo e dell'evoluzione della domanda del mercato dei principali prodotti e servizi dell'azienda e dei relativi prezzi di riferimento, che naturalmente dovranno essere coerenti con le scelte strategiche delineate, esplicitando le fonti informative utilizzate e alla base delle analisi relative al settore e all'ambiente in cui opera la società.

Nell'ambito di tali scelte occorre definire anche l'orizzonte del piano, che non deve essere "indefinito", in quanto difficilmente le pianificazioni economiche e finanziarie possono essere affidabili per periodi non sufficientemente contenuti. Nelle situazioni di crisi aziendale è tuttavia necessario sviluppare il piano per un periodo, che seppure non eccessivamente prolungato, sia sufficiente ad evidenziare flussi finanziari idonei a ripagare il debito dei finanziatori o a ritornare in una situazione di equilibrio finanziario, nel caso di risanamento aziendale, o a soddisfare l'offerta concordataria, nell'ipotesi di procedure concorsuali. Peraltro, solo in particolari situazioni il piano potrà avere una durata anche più lunga di 5 anni, ma in tal caso è necessario motivare adeguatamente le scelte e porre particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate, in quanto caratterizzate da maggiore incertezza.

Infine, va ricordato che le iniziative di sviluppo devono essere naturalmente compatibili con il quadro legislativo, giuridico e normativo.

3.7. Presentazione degli interventi da adottare (Action Plan)

L'*Action Plan* deve enunciare in termini sintetici le principali direttive tramite cui attuare il progetto strategico. Esso deve includere:

- le azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche, specificandone l'impatto in termini economico-finanziari e nonché la tempistica stimata per l'implementazione. Nell'ambito di tali azioni vanno ricondotte anche quelle che consentono di far fronte ai fattori esterni che sono stati alla base della crisi aziendale. Tali interventi devono portare alla focalizzazione delle aree strategiche profittevoli e, per contro, alla dismissione di quelle che non sono economicamente vantaggiose;
- la descrizione degli investimenti che saranno realizzati i quali, nelle ipotesi di crisi aziendale, dovranno essere necessariamente contenuti, evidenziandone

l'ammontare, la tipologia, gli esercizi di riferimento e le voci patrimoniali su cui andranno ad impattare (in tema, cfr. anche il CNDCEC nelle "Linee Guida alla redazione del business plan", in specie, Documento n. 5 "Formulazione del piano degli investimenti previsti e dei relativi costi");

- l'impatto organizzativo delle singole azioni in termini di *Business model*, struttura manageriale, organico aziendale, processi, aree geografiche da coprire, canali distributivi e struttura commerciale;
- eventuali interventi sul portafoglio prodotti, servizi o *brand* offerti;
- le azioni con le quali si intende realizzare un eventuale mutamento del target della clientela da servire;
- le condizioni ed i vincoli che possono influenzare la realizzabilità delle azioni.

In sintesi, le scelte strategiche devono essere declinate in azioni realizzative concrete e precise, stabilendo per ciascuna di esse gli investimenti correlati, la tempistica, le condizioni e i vincoli, l'impatto economico e finanziario, ecc. Naturalmente, l'*Action Plan* presenterà caratteristiche e approfondimenti diversi a seconda delle scelte strategiche individuate.

Va poi rilevato che l'*Action Plan* deve essere realizzabile, ciò implica che vi sia una compatibilità delle azioni pianificate con la tempistica proposta e con le risorse (umane, organizzative, tecnologiche e soprattutto finanziarie) attuali e prospettive di cui l'azienda dispone e si doterà. Quindi occorre che:

- il Piano presenti una fattibilità finanziaria, cioè la capacità di finanziare sia internamente sia esternamente tutti gli impegni previsti. Le dinamiche finanziarie devono supportare il raggiungimento degli obiettivi del Piano che si declina anche nell'equilibrio tra tipologia di fondi ed impieghi e fonti di finanziamento e deve trovare puntuale espressione nei documenti presentati ai creditori nelle ipotesi di risanamento, o nei documenti da presentare al Tribunale secondo quanto previsto dall'art. 186-bis della L.F.;
- il dimensionamento e l'assetto organizzativo sia coerente con i programmi di sviluppo presentati;
- le previsioni relative ai costi ed agli investimenti devono essere più realistiche possibili;
- tenere conto di tutte le componenti sia di gestione ordinaria che straordinaria, che a volte non sono trascurabili.

In sintesi finale, il paragrafo relativo all'*Action Plan* può strutturarsi nel seguente modo:

- a) azioni, tempistica, responsabili;
- b) impatto economico finanziario delle azioni;
- c) investimenti e modalità di finanziamento;

- d) impatto organizzativo;
- e) condizioni e vincoli dell'implementazione.

3.8. Focus: le iniziative per il recupero della marginalità e dei flussi finanziari a breve termine, la prospettiva di medio termine e le risorse finanziarie aggiuntive

A corollario delle scelte strategiche da intraprendere e della loro enunciazione nel Piano, merita indugiare sulle concrete modalità di attuazione del programma di risanamento. Come autorevolmente e chiaramente suggerito ne “Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi. Il contributo del business plan” – Quaderno n. 59 della S.A.F. Luigi Martino, ODCEC Milano (pagg. 52 e ss.), in tale prospettiva, uno degli interventi più immediati riguarda la stabilizzazione della cassa.

- Gestione del Capitale Circolante.

Agire sul capitale circolante vuol dire muovere le principali leve gestionali aziendali, ossia:

- *Clienti*. Nelle aziende in crisi la qualità dei crediti raramente viene rispecchiata nel bilancio ed è necessario ponderare il tasso di insolvenza cronica (da inserire come percentuale nel Piano). I “giorni clienti” costituiscono parametro da studiare con notevole cura, sia come obiettivo realmente perseguibile sia per i riflessi in ordine alle previsioni di cassa.

- *Fornitori*. Tale indicatore va esaminato in termini di concreta possibilità di rinegoziazione delle scadenze dei debiti. L'identificazione dei fornitori strategici con i quali preservare un rapporto di fornitura sconta lo stralcio dei debiti. I fornitori esigeranno il pagamento a vista e concedono tempi prolungati solo quando l'azienda avrà riguadagnato credibilità sul mercato. Il Piano deve essere preciso sui tempi dei pagamenti (“giorni fornitori”) che spesso non vengono ponderati in maniera precisa, risultando sovrastimati.

- *Gestione del magazzino*. Il controllo del valore delle rimanenze impatta sul reale costo del venduto. Il Piano deve identificare margini di riduzione sul magazzino per i connessi benefici sul circolante. I piani non sempre approfondiscono l'evoluzione del magazzino e sui presidi effettivi.

- Analisi di redditività e profittabilità dei clienti.

Ogni Piano si erige sulla sostenibilità/sviluppo del fatturato, pertanto l'analisi dei ricavi è sempre dettagliata, in termini di prodotti/clienti e canali distributivi. In merito all'evoluzione del fatturato va sempre considerata la profittabilità dei clienti in base a valutazioni economiche, finanziarie e strategiche, in specie se la capacità di sostenere il circolante è limitata.

È appena il caso di precisare che le considerazioni sullo sviluppo del fatturato dovranno essere prudenti e puntualmente descritte. Ciò non significa, tuttavia, che i piani aziendali

dovranno essere eccessivamente conservativi: spesso le aziende in crisi perdono quote significative del proprio fatturato proprio nel momento dell'acuirsi della crisi stessa, ovvero nei periodi maggiormente vicini all'avvio della ristrutturazione. È evidente che, nei casi in cui proprio le condizioni di squilibrio finanziario abbiano contribuito ai disservizi che hanno compromesso la stabilità dei rapporti con i clienti, un positivo avvio della ristrutturazione potrebbe in tempi relativamente rapidi sanare le inefficienze e preparare il terreno per una riacquisizione del cliente.

- Ottimizzare i margini industriali.

Il primo livello di intervento deve avvenire in termini di ricognizione dei costi variabili e fissi. Altri potenziali interventi concernono la ricerca di una migliore composizione di produzione e vendita o migliori condizioni di acquisto.

- Ottimizzazioni di efficienza.

Il recupero dell'efficienza, oltre che la razionalizzazione dei costi, concerne il miglioramento dei processi. A breve termine è più semplice intervenire sulla compressione dei costi anziché su recuperi dei processi produttivi.

- Analisi della struttura organizzativa.

I Piani di ristrutturazione possono contemplare anche il ricorso a misure incidenti in maniera rilevante sugli organici, quali la cassa integrazione e la riduzione degli organici come una delle principali fonti di risparmio. L'analisi riguarda sia il personale di produzione, assimilabile ad un costo variabile e diretto, sia il personale di struttura, in grado di incidere su parte dei costi fissi.

- Verifica degli altri ratios economico/gestionali anche con riferimento a competitors.

Gli interventi di ristrutturazione devono porre riferimento all'analisi dei concorrenti in termini di indici di bilancio e di performances operative. Il confronto con i competitors permette di comprendere le cause della crisi, ma serve anche per verificare la marginalità industriale e la capacità di permanere nell'arena competitiva.

- Analisi delle ipotesi di cost savings e grado di realizzabilità.

La razionalizzazione dei costi è un esercizio concreto che richiede una negoziazione interna ed esterna in particolare per il personale. Nel Piano vanno apprezzati in termini di effettiva realizzabilità distinguendo tra interventi realizzati, in corso e da realizzare.

*

Ad evidenza, un riorientamento strategico come appena descritto, che muove dai flussi di cassa nell'immediato, per rivelarsi veramente virtuoso deve altresì porre le basi per ristabilire le condizioni di creazione del valore nel medio/lungo termine; non solo, quindi, nell'ottica una ripresa immediata.

Fondamentale è la stabilizzazione operativa concomitante con azioni di sviluppo. Nel Piano di ristrutturazione stragiudiziale sono inserite ipotesi strategiche anche di ampia prospettiva, mentre nel Piano giudiziale, soggetto ad asseverazione, la necessità di un rigoroso riscontro delle assunzioni finisce per privilegiare l'attenzione e l'orientamento al breve termine.

Come segue.

- Interventi sul prodotto.

Gli interventi sui prodotti/servizi offerti per la riallocazione strategica implicano sforzi nella ricerca e sviluppo, nell'innovazione come pure nel marketing e nell'area commerciale.

- Integrazioni ed alleanze strategiche.

Il processo di risanamento comporta il ritorno in bonis della società che risulta più appetibile per terzi investitori. Il ritorno al valore significa anche possibilità di alleanza/partnership con nuovi soggetti per aumentare le dimensioni competitive e dare vita a significative sinergie, di vario tipo.

- Efficientamento dei processi.

La rimeditazione dei processi parte da una scomposizione della catena del valore all'interno del business model. L'analisi è facilitata dall'adozione di metodologie come l'Activity based costing.

- Investimenti nei sistemi e nella capacità produttiva.

Sono condizionati dalla disponibilità di risorse finanziarie, ma anche dalla possibilità che gli investimenti programmati consentano una saturazione degli impianti.

Sui profili appena illustrati cfr. ampiamente "Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi. Il contributo del business plan" – Quaderno n. 59 della S.A.F. Luigi Martino, ODCEC Milano.

3.9. Le ipotesi e i dati economici, patrimoniali e finanziari prospettici

Nel Piano industriale occorre dapprima indicare le ipotesi relative ai *key value driver* e ai principali dati previsionali, ovvero i criteri attraverso cui, partendo dalle intenzioni strategiche e dall'*Action Plan*, la società è arrivata a definire, sulla base di un metodo rappresentativo della logica economica aziendale, gli obiettivi quantitativi che intende raggiungere negli esercizi successivi.

In sintesi, un piano industriale deve indicare le ipotesi (in tema si veda anche la "Guida al piano industriale" redatta dalla Borsa Italia):

- di fondo riguardanti le grandezze macroeconomiche (tasso di inflazione, tassi di cambio);
- alla base dello sviluppo dei ricavi;
- alla base di costi diretti;

- alla base di costi indirette (spese generali, ammortamenti, personale amministrativo, costi di comunicazione), degli oneri finanziari e della fiscalità;
- alla base dell'evoluzione del capitale investito, sia fisso sia circolante;
- alla dell'evoluzione della struttura finanziaria e della copertura dell'eventuale fabbisogno finanziario generato dalla realizzazione dell'*Action Plan*.

La formulazione delle ipotesi rappresenta una delle fasi più importanti del processo di elaborazione di dati previsionali economico-finanziari. Questi ultimi assumono pieno significato solo se vengono chiariti puntualmente i presupposti alla loro base e se le assunzioni fatte sono fondate. Le scelte strategiche devono, quindi, riflettersi nelle azioni realizzative preventivate e queste ultime devono trovare riscontro nell'andamento dei dati prospettici. Le ipotesi che vengono indicate nel Piano devono essere elementari, cioè consentire di comprendere come dalle scelte strategiche e dalle azioni realizzative pianificate si giunge ad ottenere delle previsioni quantitative.

Si passa, quindi, alla parte quantitativa del Piano industriale, quella che riporta l'elaborazione sintetica delle proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie per il periodo del Piano, necessarie per indicare i risultati dello stesso e confermarne la fattibilità. In sintesi, la costruzione delle proiezioni parte da una analisi dei costi, da stimarsi in modo certo e accurato, per poi definire i ricavi previsti con un approccio prudentiale e quindi individuare il punto di pareggio e di equilibrio finanziario.

Dal punto di vista pratico, attraverso l'utilizzo di fogli di calcolo, occorre prevedere l'andamento di ciascuna delle poste del bilancio in funzione delle scelte strategiche, azioni, ipotesi e valutazioni effettuate, elaborando il conto economico previsionale, lo stato patrimoniale ed il prospetto del fabbisogno di cassa per il periodo del Piano. Una volta elaborate le proiezioni economiche, finanziarie e patrimoniali si procede con la loro riclassificazione, utile per effettuare la loro analisi (ad esempio, tramite indici di struttura, di solidità, di liquidità, di flusso, ecc.). Le elaborazioni dei dati del conto economico, dello stato patrimoniale e dello schema dei flussi di cassa previsionali può essere effettuato su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale, in base alle esigenze di monitoraggio dei flussi di cassa. In alternativa, è possibile prevedere taluni "*milestones*" cioè obiettivi parziali e intermedi da raggiungere nell'arco del piano, in modo da agevolare il monitoraggio dello stesso. Nei piani di risanamento spesso sono gli interlocutori finanziari che impongono la definizione di appositi "*milestones*", intesi come momenti di verifica della tenuta del piano, in mancanza dei quali, quindi, la stessa efficacia dei presidi assicurati dalle disposizioni dell'art. 67 della L.F. potrebbero venir meno.

Può essere opportuno, prima di riportare i prospetti di sintesi, delineare brevemente le metodologie utilizzate per l'elaborazione quantitativa dei dati utilizzati per la predisposizione del Piano.

Va ricordato che nell'elaborare i prospetti occorre che vi sia omogeneità, da un lato nella riclassificazione dei dati previsionali che deve essere analoga a quella utilizzata per i dati storici, e dall'altro nell'adozione dei medesimi principi contabili utilizzati per la redazione dei bilanci (differenziazioni significative nei principi contabili adottati dovranno essere adeguatamente specificate nella parte descrittiva).

Tale paragrafo dovrebbe includere i seguenti elementi:

- a) modello economico;
- b) ipotesi alla base delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;
- c) dati previsionali a confronto con i dati storici;
- d) le direttrici di analisi dei risultati gestionali;
- e) andamento dei *key value driver*.

È appena il caso di osservare che lo sviluppo di adeguate analisi di sensitività dovranno poi essere sviluppate dal professionista incaricato di attestare il Piano.

3.10. Analisi di sensitività

Solitamente – quantomeno per le aziende più strutturate che avviano dei piani di risanamento o di ristrutturazione – il Piano si conclude con un'analisi di sensitività rispetto alle principali variabili quantitative e qualitative, che possono incidere in modo sostanziale sui risultati, ipotizzando scenari diversi cui dovrebbero essere associati tassi di probabilità. Considerato che le proiezioni contenute nei piani sono di regola legate allo scenario più verosimile, l'analisi di sensitività dovrebbe essere presentata rispetto a scenari più ottimistici e più pessimistici, palesando l'effetto sui principali dati economici, patrimoniali e finanziari. In particolare vanno individuate le variabili critiche (competitive e gestionali) che più sono in grado di esercitare un influsso sui risultati del Piano, verificando quindi gli effetti che eventuali modifiche delle stesse comportano sui risultati dello stesso. L'analisi potrebbe riguardare il tasso di crescita dei volumi, dei prezzi, l'incidenza dei costi, il grado di esternalizzazione dei servizi, un allungamento dei tempi di sviluppo delle ipotesi delineate, ecc.

Le simulazioni dovranno essere supportate da ipotesi dettagliate e giustificabili e i risultati dovranno essere comparabili in termini di parametri e indici utilizzati.

Tale paragrafo include i seguenti elementi:

- a) analisi di sensitività;
- b) aspetti critici da evidenziare.

4. In sintesi: requisiti del piano

Una volta ultimato il Piano, va evidenziato che lo stesso dovrebbe presentare i seguenti requisiti minimi:

- sostenibilità finanziaria: in relazione alla quantità e qualità delle risorse di finanziamento che si intende utilizzare per fronteggiare i fabbisogni correlati alle strategie. A tal fine, durante l'arco temporale del Piano sarebbe opportuno che i *cash flow* coprissero almeno gli assorbimenti del capitale circolante e degli investimenti netti di sostituzione / mantenimento, mentre il ricorso ad ulteriore capitale di debito e/o di rischio dovrebbe avvenire per fronteggiare parzialmente o totalmente gli investimenti finalizzati alla crescita. Da non trascurare la reperibilità delle fonti di finanziamento, in quanto deve trattarsi di scelte di finanziamento fattibili alla luce della capacità di indebitamento e del potenziale profilo di rischio della società;
- coerenza: tale requisito è relativo ad una dimensione interna del piano e si manifesta laddove tutte le componenti – strategia realizzata e realtà aziendale di partenza, intenzioni strategiche, *Action Plan*, ipotesi e previsioni economiche finanziarie – siano tra loro coerenti. Le scelte strategiche devono, quindi, riflettersi nelle azioni realizzative preventivate e queste ultime devono trovare riscontro nell'andamento dei dati prospettici. Pertanto, un piano industriale può definirsi coerente se esistono i nessi causali tra le intenzioni strategiche, l'*Action Plan*, le ipotesi poste a fondamento delle proiezioni economico-finanziarie e i dati finanziari;
- attendibilità: il piano va formulato sulla base di ipotesi realistiche e giustificabili e se riporta risultati attesi ragionevolmente conseguibili. Ciò implica che i contenuti del Piano devono risultare:
 - o realistici rispetto alle dinamiche competitive del settore di riferimento (domanda, tendenze in atto, comportamento dei *competitors*, struttura, contesto normativo, tecnologico, ambientale e sociale);
 - o confrontabili con i risultati storici, l'analisi del Piano deve necessariamente fondarsi anche sul confronto tra performance storiche e risultati del Piano: tanto più i risultati prospettici differiscono da quelli passati e quanto più sono ambiziosi gli obiettivi di Piano, tanto più sarà necessario proporre elementi a sostegno della loro credibilità;
 - o visibilità dei dati previsionali: cioè l'elevata probabilità che le proiezioni hanno di manifestarsi realmente.

*

Queste osservazioni trovano autorevole conferma nelle "Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi", predisposte di concerto tra CNDCEC, l'Università di Firenze ed

Assonime le quali, con specifico riferimento al Piano, esplicitano alcune “raccomandazioni”, che di seguito appare utile riportare per idealmente concludere l’illustrazione sui contenuti del piano.

- **Raccomandazione n. 6 (Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie).** Il piano contiene l’esplicitazione delle ipotesi poste a base dell’analisi, delle fonti informative utilizzate nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono all’attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in essere per l’elaborazione quantitativa del piano.
- **Raccomandazione n. 7 (Arco temporale del piano).** L’arco temporale del piano, entro il quale l’impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i 3/5 anni, anche se eventuali pagamenti ai creditori possono essere previsti in tempi più lunghi. Fermo che il raggiungimento dell’equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine maggiore, il piano può avere durata più lunga, nel qual caso è però necessario motivare adeguatamente la scelta e porre particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate; occorre comunque inserire nel piano cautele e misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili.
- **Raccomandazione n. 8 (Esplicitazione del grado di solidità dei risultati).** Il piano contiene specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economico-finanziari indicati.
- **Raccomandazione n. 9 (Esplicitazione degli obiettivi intermedi).** Il piano contiene un dettagliato diagramma di flusso con indicazioni esplicite di specifiche “milestones” qualitative e quantitative.

Non solo: le predette “Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi” offrono inoltre specifiche e ripartite raccomandazioni riguardanti i singoli strumenti di soluzione della crisi (rispettivamente, piano di risanamento attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo).

5. Focus: gli scostamenti dal piano

Alla luce di quanto sempre più frequentemente riscontrato nella prassi, un tema di notevole importanza sta diventando, in specie con riferimento al concordato preventivo in continuità, lo scostamento dei dati rivenienti dalla prosecuzione dell’attività aziendale, rispetto a quanto previsto nel Piano. Questione naturalmente collaterale è quella delle azioni che dovrà porre in essere il commissario giudiziale nel momento in cui ravvisi, nella prosecuzione

dell'attività aziendale, notevoli divergenze rispetto a quanto previsto a piano, con il rischio di una notevole compromissione degli interessi dei creditori concorsuali.

Le indicazioni fornite dalla dottrina e da parte della giurisprudenza tendono a delimitare gli ambiti di intervento dell'organo commissariale, specificando che il piano approvato dai creditori ed omologato rappresenta il contorno in cui deve operare il creditore, secondo parametri tali per cui non tutte le deviazioni rispetto alle previsioni economiche esposte in piano potranno essere oggetto di censura da parte del commissario, ma solo quelle in cui sussistano congiuntamente (i) una definita e rilevante deviazione dal piano, imputabile a decisioni del debitore, e (ii) la concreta idoneità della predetta deviazione ad inficiarne la realizzabilità.

Al riscontro di tale congiunta sussistenza, il commissario giudiziale potrà intervenire.

Sul significato da attribuire alla predetta "deviazione" è tuttavia necessario intendersi.

A tal proposito, è appena il caso di evidenziare che nel momento in cui viene predisposto e presentato il piano industriale, si delinea, meglio si tratteggia, un progetto di impresa, che è *ex se* mutevole, cangiante, insomma la realtà operativa non è (né mai sarà) millimetricamente incapsulabile all'interno di schemi preconfezionati e – per quanto formulati con scrupolo, ragionevolezza, diligenza professionale – pur sempre "sulla carta" (business plan, piani di budget, ecc.).

Per intenderci ancor più chiaramente: rientra nell'ordinaria fisiologia che tra piano e realtà si riscontrino variazioni operative. Di per sé, pertanto, l'evoluzione del contesto economico in cui opera l'impresa potrà comportare scostamenti tra i risultati attesi e quelli concretamente realizzati che non esprimono una deviazione rispetto al piano globalmente considerato. Allo stesso modo, in presenza di un piano che definisce le linee guida operative dell'attività, l'insorgenza di elementi che inducano ad operare scelte diverse rispetto a quelle rappresentate a piano, ma sempre in esecuzione della strategia complessiva sottesa allo stesso, non potrà essere considerata una variazione operata dall'imprenditore rispetto al piano omologato.

In termini del tutto semplicistici, si potrebbe ritenere che, ad esempio, in presenza di un piano industriale che preveda l'apertura di 5 nuovi uffici commerciali all'estero, di cui uno in Russia, nel momento in cui si riscontri l'embargo avviato da tale Paese per alcune merci, l'imprenditore potrà (*rectius*: dovrà) non aprire tale ufficio (magari aprendo un ufficio commerciale in un mercato maggiormente accessibile), senza che si possa ritenere che egli abbia sostanzialmente variato il percorso delineato nel piano.

D'altro canto, tema decisivo per le scelte che opererà il commissario, è quello di definire quando gli scostamenti siano concretamente lesivi per i creditori. Invero, laddove siano coglibili tanto decisioni mutative al piano industriale, operate dal debitore, quanto un

concreto danneggiamento a danno del ceto creditorio, il commissario giudiziale dovrà definire come intervenire (essendo evidente che una variazione delle strategie operate dall'impresa, che crei condizioni di maggiore redditività per l'impresa, non potrà indurre il commissario ad effettuare interventi o segnalazioni al tribunale o ai creditori).

Insomma, il metro di giudizio deve essere modulato sull'interesse dei creditori, in quanto gli stessi sono appunto i veri "arbitri" della procedura. A tal proposito, merita segnalare alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, tra cui una esemplare sentenza delle Sezioni Unite, le quali hanno formulato il seguente principio giuridico: *"il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti"*.

La separazione tra il giudizio sulla "fattibilità giuridica" (di competenza del giudice) e quello sulla "fattibilità economica" (di competenza dei creditori) è limpidamente chiarita come segue: *"se non è dubbio che spetti al giudice verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, profili di incertezza viceversa si pongono, laddove entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica. Questa è infatti legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati. È pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto"* (Cass., SS UU civ., 23 gennaio 2013, n. 1521, cui si sono subito conformate Cass. Civ., Sez. I, 6 giugno 2013, n. 24970; Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2014, n. 11423).

Vale notare che i casi controversi avevano ad oggetto un giudizio di non fattibilità del piano da parte del commissario giudiziale, operato successivamente alla votazione favorevole dei creditori e quindi al giudizio di omologazione. Sulla predetta possibilità di intervento, da parte del commissario giudiziale, la Cassazione si è dunque espressa negativamente.

In tal senso, illuminante, poi, si prospetta Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 2014, n. 15345, secondo la quale *"restano, invece, riservate ai creditori, previa, naturalmente, la loro completa e corretta informazione, le valutazioni di merito aventi ad oggetto la fattibilità del piano, la sua convenienza economica, la probabilità di successo ed i rischi inerenti"*, per concludere che *"dopo l'approvazione della proposta da parte dei creditori non è consentito al tribunale, e neppure alla corte di appello in sede di reclamo, verificare la probabilità di successo del concordato e non omologarlo quando appaia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiedere la risoluzione del concordato. Una tale decisione, infatti,*

non potrebbe giustificarsi con la probabilità di inadempimento, posto che la relativa valutazione ai fini dell'omologazione è riservata ai creditori, ai quali soltanto, inoltre, e con esclusione dello stesso pubblico ministero, è riservata dopo l'omologazione la legittimazione a chiedere la risoluzione. Il contrario non può sostenersi neppure ove la verifica del giudice facesse emergere l'inidoneità della proposta a soddisfare i diversi crediti nella misura e nei tempi promessi. Invero, alla luce del ricordato orientamento di questa Corte (Cass. S. u. n. 1521/2013 cit.), l'inidoneità della proposta può giustificare la non omologazione, malgrado l'approvazione dei creditori, soltanto se estesa alla possibilità di un qualunque soddisfacimento dei creditori e soltanto "se emergente prima facie" e non dopo una verifica della prognosi favorevole normalmente sottintesa dall'approvazione del concordato da parte dei creditori. Questi ultimi, del resto, ben potrebbero avere accettato non solo il rischio ma anche l'eventualità di essere soddisfatti in una misura ed in tempi diversi da quelli preventivati nella approvata proposta di concordato".

In tale prospettiva, infine, merita segnalare il decreto Tribunale di Padova, 27 febbraio 2012, secondo cui né le deviazioni dal piano (segnatamente: differenti flussi finanziari effettivi, rispetto a quelli presunti da piano, a favore della società in concordato), né – persino – le aperte violazioni dello stesso determinano un'automatica risoluzione "nel caso in cui il debitore sia stato comunque in grado di soddisfare i crediti nei termini della proposta, là ove, viceversa, l'osservanza del piano non è di certo ostativa alla risoluzione ove il debitore non abbia comunque adempiuto alla proposta". In altre parole, rientra nella fisiologia che la realtà operativa si discosti dal piano industriale e, nella generalità dei casi, è solo allo spirare del periodo temporale delineato dal piano che si potrà/dovrà valutare la *performance* del piano.

Esemplificando: non ha ragion d'essere una risoluzione anticipata al secondo anno (sui cinque previsti), magari perché le risultanze effettive espongono una perdita ovvero un minor utile rispetto a quello previsto da piano (il che certamente potrà far sorgere maggiori dubbi sulla concreta realizzabilità del piano, ma non sarà *ex se* già idoneo a far assumere un giudizio definitivo di negatività).

Se la stessa Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 6 giugno 2013, n. 24970; Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2014, n. 11423; Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 2014, n. 15345) ha ripetutamente affermato che l'insorgere di deviazioni dal piano non comporta di per sé l'intervento del commissario nemmeno quando detiene il potere di vigilanza (vale a dire, nell'arco temporale intercorrente tra la presentazione del piano ed il voto dei creditori), quindi "a fortiori" non appare configurabile un suo invasivo potere successivamente all'omologa.

Riepilogando (e concludendo il focus): al commissario giudiziale compete un sindacato sulla sola fattibilità giuridica del concordato (recte: quantomeno in termini di supporto al

tribunale, che valuta la fattibilità giuridica), ma il giudizio (positivo) dei creditori, e la conseguente omologa, costituiscono comunque lo spartiacque, il “punto di non ritorno” oltre cui il commissario giudiziale esaurisce qualsiasi diritto/dovere di intervento sul piano, a meno di (i) significativi elementi che comportino una tangibile violazione del piano, congiuntamente al (ii) sicuro e concreto danneggiamento dell’interesse creditorio.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili




OSSERVATORIO ECONOMICO

Roma, 15 dicembre 2016

OSSERVATORIO ECONOMICO

NOVEMBRE 2016

Tommaso Di Nardo e Fabrizio Muratore



A cura della

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



INDICE

Sommario	3
Quadro economico generale	5
Quadro Macroeconomico e Pil Italia	9
Previsioni economiche	10
Indicatori Economici	11
Indice PMI italiano	12
Indice PMI Euro	13
Clima di fiducia	14
Congiuntura	15
Occupazione.....	16
Partite iva – aperture mensili – Ottobre.....	17
Entrate tributarie mensili -Settembre	18
Debito pubblico - Settembre	19
Prestiti bancari e sofferenze - Ottobre	20



SOMMARIO

CRESCITA MODERATA, MA STABILE

ECONOMIA – *Nonostante la ripresa dell'attività economica nel terzo trimestre dell'anno, grazie soprattutto alla buona dinamica del settore manifatturiero, l'economia italiana continua a mostrare un trend di crescita particolarmente moderato: +0,8% nel 2016 contro +1,7% in Germania, +1,3% in Francia e +3,1% in Spagna. La stima di crescita per l'anno in corso è stata leggermente rivista al rialzo dalla Confindustria (+0,9%) ma a svantaggio della previsione 2017 che invece viene data a +0,8% rispetto alla media generale di +0,9% e rispetto al +1% fissato dal governo a ottobre. Gli indicatori congiunturali sono prevalentemente orientati in senso negativo. L'indicatore anticipatore Ocse è in calo da mesi, mentre l'indicatore sintetico Eurostat per l'Italia è in calo a novembre in controtendenza con il trend dell'area euro. Allo stesso modo il clima di fiducia dei consumatori è in calo così come la fiducia delle imprese. Anche l'indice Pmi non promette nulla di buono poiché è tendenzialmente negativo nel manifatturiero, anche se a novembre mostra un balzo in avanti, ed è tendenzialmente stazionario nei servizi dove pure a novembre si registra un balzo in avanti. Sul fronte congiunturale, è da sottolineare il netto peggioramento del clima di fiducia economico dei consumatori che in un anno ha perso il 30%.*

La situazione congiunturale si riflette negativamente sui trend occupazionali. Nel 2016, l'occupazione complessiva è in aumento (+0,8%) sul 2015, ma le dinamiche interne al mercato del lavoro sono profondamente mutate a seguito del venir meno degli sgravi contributivi che hanno accompagnato l'avvio del Jobs Act. In particolare, le assunzioni a tempo indeterminato sono crollate del 32%, le trasformazioni sono anch'esse crollate del 29% così che le variazioni finali sono crollate del 91%. Se, invece, confrontiamo il biennio 2015-2016 con quello precedente agli sgravi e alla riforma, il trend resta senz'altro positivo, con una crescita delle variazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del 132% complessivo. Scomponendo, invece, la variazione dell'occupazione dipendente (+1,1% nel 2016 e +1,6% nel 2015) da quella indipendente (-0,4% nel 2016 e -1,1% nel 2015) si nota facilmente come la crescita occupazionale complessiva e la variazione positiva dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato sia avvenuta in buona parte per la "trasformazione" di lavoro autonomo in lavoro dipendente.

Nel secondo semestre dell'anno, il ritmo di crescita delle nuove aperture di partite Iva è stato negativo delineando un progressivo indebolimento della dinamica dell'imprenditorialità. In particolare, a ottobre si segnala un calo del 10% delle nuove aperture rispetto allo stesso mese del 2015, mentre da inizio anno il numero complessivo di nuove aperture è cresciuto dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2015. A ottobre il dato è negativo per tutte le tipologie, anche per le società di capitali (-3,4%) che però da inizio anno continuano ad essere in crescita (6,6%).

Le entrate tributarie a settembre sono aumentate dell'8,3% sullo stesso mese del 2015, mentre da inizio anno la crescita è del 2,5%: +4,9% le imposte indirette, +3,7% le dirette e -11,1% i tributi locali. Particolarmente significativo il dato cumulato da inizio anno del gettito Iva da scambi interni cresciuto al ritmo del 7,3% così come quello dell'imposta sull'energia elettrica e addizionali (+15,4%) e dell'accisa sul gas naturale per combustione (+22,7%).



Il debito pubblico a settembre ha raggiunto il volume di 2.212,6 miliardi di euro con una variazione dello 0,9% rispetto a settembre 2015 frutto di un +1,1% del debito centrale e di un -5,3% del debito locale. In particolare, il debito delle regioni mostra un calo del 9,8% in termini tendenziali.

I prestiti bancari totali sono diminuiti dello 0,3% a ottobre rispetto a un mese prima e sono aumentati dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2015. Il trend è positivo per i prestiti alle famiglie (+1,4%) e negativo per le imprese (-1,4%). Il prestito alle famiglie è trainato dal credito al consumo (+6,1%).

Le sofferenze totali sono diminuite dello 0,2% grazie al calo delle sofferenze delle famiglie consumatrici (-1,4%). Aumentano, invece, le sofferenze delle imprese (+0,2%).

Il rapporto sofferenze/prestiti è stabile a 8,5%: 18,1% per le imprese (+0,3% su ottobre 2015) e +7% per le famiglie (-0,2% su ottobre 2015).



QUADRO ECONOMICO GENERALE

INDICATORE	VALORE	VAR. %	
		(PERIODO ANNO PRECED.)	
Pil (mld. € 2016)	1.672	0,8	
Deficit (mld. € 2016)	-40	-2,4	
Debito pubblico (mld. € 2016)	2.220	132,8	
Pressione fiscale (mld. € 2016)	712	42,6	
Fiducia dei Consumatori (indice generale ISTAT Novembre)	107,9	-10,5	
Fiducia delle Imprese (indice generale ISTAT Novembre)	101,4	-5,1	
Composite Leading Indicator (CLI) (indicatore Oecd Ottobre)	100,1	-0,05	
Economic Sentiment Indicator (ESI) (indicatore Eurostat Novembre)	104,2	-4,6	
Purchasing Manager Index (PMI) (indice Markit Novembre)			
○ Manufacturing	52,2	-2,7	
○ Services	53,3	-0,1	
Produzione Industriale (indice Settembre)	93,8	1,7	
Produzione Costruzioni (indice Settembre)	66,2	-0,6	
Commercio al dettaglio (indice Settembre)	94,1	-1,6	
Fatturato dell'industria (indice Settembre)	98	0	
Esportazioni Area Euro (mln. € Settembre)	19.467	0,04	
Disoccupazione (Tasso, Ottobre)	11,6	0,05	
Disoccupazione (15-24) (Tasso, Ottobre)	36,4	-2,9	
Inflazione (NIC) (Tasso, Ottobre)	-0,2	0,3	
Assunzioni a tempo indeterminato (Gennaio-Settembre, dati INPS)	925.825	-32,3	
Occupati totale (Stock Ottobre, dati ISTAT)	22.752.924	0,8	
○ Dipendenti	17.328.958	1,1	
○ Indipendenti	5.423.966	-0,4	
Partite Iva (2016, MEF)		Ottobre	Gen-Ott.
○ Aperture totali	41.301	-10	0,9
○ Società di persone	2.114	-12	-8,2
○ Società di capitali	9.749	-3,4	2,1
○ Persone fisiche	29.153	-11,7	1,3
Imposte totali (mln. €, Gennaio-Ottobre 2016, MEF)			
○ Imposte dirette	33.548	4,2	
○ Imposte indirette	187.337	3,7	
○ Tributi locali	159.668	4,9	
	37.570	-11,1	
IRPEF	144.616	3,2	
IRES	19.514	9,7	
IVA	93.980	5,5	
IRAP	14.899	-18,4	
Prestiti totali (mln. € ottobre 2016)	2.328.146	0,3	
Sofferenze totali (mln. € ottobre 2016)	198.602	-0,2	
Sofferenze su prestiti società non finanziarie (rapporto ottobre)	18,1	17,8	

Elaborazioni FNC su dati Istat, Markit., Oecd, Eurostat, Inps, Mef, Banca d'Italia.



Quadro macroeconomico e previsioni economiche 2016-2017.

L'Outlook del Fmi di ottobre stima al ribasso le previsioni del Pil italiano allo 0,8% nel 2016 e allo 0,9% nel 2017. Stime al ribasso anche per gli Stati Uniti con un +1,6% nel 2016 e un +2,2% nel 2017. Per la Germania, la Spagna e l'Eurozona le stime sono al rialzo mentre restano le medesime in Cina.

A novembre la Commissione Europea rivede al ribasso le stime di crescita del Pil italiano fissandolo allo 0,7% nel 2016 e allo 0,9% nel 2017. Il recupero economico italiano prosegue ad un ritmo modesto con una ripresa incerta. La crescita economica è stata trascinata in basso dal manifatturiero. Nel 2017 la crescita del Pil, pari allo 0,9%, sarà guidata dalla domanda interna e dalle esportazioni.

L'Istat prevede un aumento del Pil italiano pari allo 0,8% in termini reali nel 2016, cui seguirebbe una crescita dello 0,9% nel 2017.

Le proiezioni economiche dell'Oecd restano identiche a quelle di settembre per il 2016 (+0,8%), mentre per il 2017 stimano un +0,9%, aggiungendo 0,1 punti alle previsioni di settembre.

Da ultimo, la previsioni di dicembre del CSC indicano una crescita dello 0,9% per il 2016 e dello 0,8% per il 2017.

Analisi congiunturale. L'Economic Sentiment Indicator (ESI) calcolato dalla Commissione europea in novembre è invariato nell'eurozona, mentre risulta in calo in Italia di 0,8 punti percentuali attestandosi a 104,2 e mantenendosi inferiore a quello registrato in ottobre 2015 (108,8).

Il Composite Leading Indicator italiano (CLI) calcolato dall'Oecd in ottobre, continua a calare attestandosi a 100,1. Il CLI, in grado di anticipare i punti di svolta delle attività economiche, si potenzia in alcuni paesi dell'area Oecd e nei paesi emergenti.

L'indice Markit Pmi (*PurchasingManagers' Index*) sul manifatturiero italiano di novembre è in risalita rispetto ad ottobre di 1,3 punti percentuali, attestandosi a 52,2 raggiungendo il valore più alto da giugno. L'indice Pmi sui servizi ha segnato a novembre il più rapido incremento dell'attività economica in nove mesi toccando il record di 53,3.

L'indice Markit Pmi dell'eurozona continua ad aumentare in novembre attestandosi nel manifatturiero a 53,7 (+0,2%) e nei servizi a 54,1 (+1,3%). L'indice tedesco invece cala nel manifatturiero di 0,6 punti (54,4) mentre continua ad aumentare nei servizi di 0,8 punti (55).

A novembre il clima di fiducia dei consumatori mostra un leggero calo congiunturale di 0,1 punti mantenendosi a 107,9 mentre a livello tendenziale si riporta un calo di 10,5 punti. La componente economica ha un leggero calo congiunturale di 0,1 punti attestandosi a 127,2 mentre tendenzialmente risulta un marcato calo di 30,3 punti percentuali.

Con riferimento alle imprese, la fiducia scende lievemente di 0,3 punti in termini congiunturali, mentre ha un calo tendenziale di 5,1 punti. Tra le componenti delle imprese si registra un peggioramento in tutti i comparti tranne nel commercio che aumenta in termini congiunturali di 4,9 punti.

Nel mese di ottobre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,2% su base annuale.

A settembre l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una marcata flessione (-2,7%) che dopo l'ampio incremento di agosto riporta il livello di produzione ad un valore prossimo a quello di luglio. Le vendite al dettaglio registrano una diminuzione congiunturale pari al -0,6% confermando le tendenze negative registrate nei mesi precedenti.



Nell'industria si rileva una flessione congiunturale del 4,7% nel fatturato e del 7,3% negli ordinativi. Il fatturato di settembre si riallinea a livelli di poco inferiori rispetto a quelli registrati a luglio. La produzione industriale registra una flessione di 0,8 punti in termini congiunturali. I flussi commerciali con l'estero nei paesi sia euro che extra registrano un calo a livello congiunturale, ma in termini tendenziali sono entrambi in lieve aumento dello 0,04% e 0,03%.

Occupazione. A ottobre la stima degli occupati cala lievemente rispetto a settembre di 0,1 punti percentuali. Su base annua si conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati (+0,8% su ottobre 2015); la crescita tendenziale è attribuibile ai lavoratori dipendenti (+1,1%) di cui i permanenti aumentano dell'1,2% mentre quelli a termine dello 0,6%. I lavoratori indipendenti in termini tendenziale sono in diminuzione dello 0,4%. Nello stesso periodo aumentano i disoccupati dello 0,1% mentre mostra un significativo calo la disoccupazione giovanile del 2,9%.

Gli ultimi dati INPS relativi all'occupazione nel periodo gennaio-settembre 2016 registrano un calo nelle assunzioni totali di periodo del 7,7%, di cui -32,3% di assunzioni a tempo indeterminato. Calano le trasformazioni dei rapporti di lavoro del 29,4% e calano le variazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del 91%, dopo il marcato aumento riportato nel periodo gennaio-settembre del 2015 (397%).

Partite Iva. Nel mese di ottobre 2016 sono state aperte 41.301 nuove partite Iva. In termini tendenziali si registra una flessione del 10%. Rispetto al mese di ottobre 2015 si rileva un calo dell'11,7% nelle persone fisiche, del 12% nelle società di persone e del 3,4% nelle società di capitali. In base alla classificazione per settore produttivo il commercio continua a registrare il maggior numero di avviamenti di partite Iva (23,8% del totale), seguito dall'agricoltura (12,8%) e dalle attività professionali (12%). La ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile con il 62,3% di aperture di partite Iva da parte di soggetti di sesso maschile. Circa il 47% degli avviamenti è riferito a giovani di età inferiore ai 35 anni ed il 18,3% di coloro che hanno aperto una partita Iva in settembre è nato all'estero. I soggetti che hanno aderito al regime agevolato forfetario risultano il 31,9% del totale (13.161) in diminuzione del 13,1% in termini tendenziali.

Entrate tributarie. Nel periodo gennaio-ottobre 2016 le entrate tributarie erariali ammontano a 347.005 milioni di euro, in aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2015. Al mese di ottobre risultano versati 1.850 milioni di euro di canone televisivo che con la vigente normativa risulta versato a partire dal mese di agosto. Le imposte dirette registrano un gettito complessivamente pari a 187.337 milioni di euro, in aumento del 3,7% rispetto ai primi dieci mesi del 2015. Le entrate IRPEF ammontano a 144.616 milioni di euro (+3,2%) trainate dall'andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente (+2,8% pari a 3.295 milioni di euro). L'andamento risente sia degli effetti delle disposizioni legislative sul versamento delle imposte, che dell'incremento delle ritenute a titolo di acconto. Il gettito IRES registra un incremento del 9,7% rispetto agli stessi mesi del 2015. Il risultato è dovuto dai versamenti in autoliquidazione e per il potenziamento dell'agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica).

Le imposte indirette ammontano a 159.668 milioni di euro, in aumento del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2015. L'IVA prosegue in crescita del 5,5% e l'imposta di registro del 12,6%, mentre l'imposta di bollo ha un decremento del 10,7% rispetto agli stessi mesi del



2015. Le entrate dell'accisa sui prodotti energetici registrano un incremento di periodo dello 0,3%, mentre le accise sul gas aumentano del 22,7%.

L'IRAP registra un decremento di periodo dell'8,4%; i tributi locali segnano un -11,1% tra il periodo gennaio-ottobre 2016 e lo stesso del 2015.

Debito Pubblico. 2.212,6 miliardi il debito pubblico complessivo a settembre 2016, in diminuzione rispetto a agosto dello 0,5% ma in aumento dello 0,9% rispetto a settembre 2015, di cui 2.120,9 miliardi sono a carico delle Amministrazioni centrali (-0,6% su agosto e +1,2% su settembre 2015) e 91 miliardi a carico delle Amministrazioni locali (+0,4% su agosto e -5,3% su settembre 2015). Il debito delle Regioni a settembre è aumentato dell'1,1% in termini congiunturali mentre è calato del 9,8% in termini tendenziali. Il debito dei Comuni è aumentato dello 0,7% su agosto ed è diminuito del 2,5% su settembre 2015.

Prestiti bancari e sofferenze. I prestiti di ottobre registrano un calo dello 0,3% rispetto a settembre mentre sono in aumento dello 0,3% rispetto a ottobre 2015. I prestiti dell'amministrazione pubblica diminuiscono dello 0,5% in termini congiunturali e del 2,2% in termini tendenziali. Le imprese registrano un calo a livello tendenziale dell'1,4%. Le famiglie consumatrici mostrano un incremento nei prestiti rispetto a settembre (+0,1%) e rispetto a ottobre 2015 (+1,4%). È evidente l'aumento di prestiti per crediti al consumo in termini tendenziali che risulta del 6,1%. A ottobre, le sofferenze totali sono in diminuzione dello 0,2% sia su base mensile che annuale. Il "tasso di sofferenza", ovvero il rapporto tra sofferenze e prestiti totali è stabile a ottobre attestandosi all'8,5%. In particolare, il tasso delle sofferenze verso le imprese risulta stabile (18,1%) mentre il tasso di sofferenza delle famiglie consumatrici risulta in diminuzione (7%).



QUADRO MACROECONOMICO E PIL ITALIA

Quadro Macroeconomico 2015-2017

Valori in mld. di euro e in percentuale del PIL

VOCE/ANNO	2015 [^]		2016 [^]		2017 [^]	
PIL Tasso di crescita		0,7%		0,8%		1,0%
PIL	1.642	100,0%	1.672	100,0%	1.704	100,0%
Debito pubblico	2.172	132,3%	2.220	132,8%	2.251	132,2%
Entrate totali PA	784	47,8%	786	47,0%	800	47,0%
Uscite totali PA	827	50,4%	826	49,5%	828	48,7%
Deficit pubblico	-42	-2,6%	-40	-2,4%	-27	-1,6%
Spesa per interessi	68	4,2%	66	4,0%	63	3,7%
Pressione fiscale	712	43,4%	712	42,6%	728	42,8%

Fonte: Conti economici Istat e Mef.

[^]PIL: quadro programmatico, Nota di aggiornamento DEF pubblicata il 27 settembre 2016.

Serie storica Brent (petrolio) e EUR/USD (cambio €/€) 2006-2016

Dati giornalieri (valore di riferimento: Ultimo). Brent (asse sx), EUR/USD (asse dx).



Elaborazioni su Finanza & Mercati – Il Sole 24 Ore



PREVISIONI ECONOMICHE

Congiuntura internazionale – Real GDP (PIL reale)

Outlook IMF Ottobre 2016

	2015	2016	2017	Rev. 2016 [^]	Rev. 2017 [^]
World Trade Volume	2,6	2,3	3,8	-0,4	-0,1
World Output*	3,2	3,1	3,4	0,0	0,0
Euro Area	2,0	1,7	1,5	0,1	0,1
Cina	6,9	6,6	6,2	0,0	0,0
India	7,6	7,6	7,6	0,2	0,2
Brasile	-3,8	-3,3	0,5	0,0	0,0
US	2,6	1,6	2,2	-0,6	-0,3
Giappone	0,5	0,5	0,6	0,2	0,5
Germania	1,5	1,7	1,4	0,1	0,2
Francia	1,3	1,3	1,3	-0,2	0,1
Spagna	3,2	3,1	2,2	0,5	0,1
Italia	0,8	0,8	0,9	-0,1	-0,1

IMF, Outlook 04 Ottobre 2016

[^]Differenze su stime precedenti (WEO Luglio 2016)

Previsioni PIL Italia 2015-2016-2017

Stime del tasso di crescita del Prodotto interno lordo

Data	FORTE	2016	2017
05.02.16	Unione europea	+1,4	+1,3
18.02.16	OCSE	+1,0	+1,4
08.04.16	MEF*	+1,2	+1,2
12.04.16	Fondo Monetario Internazionale	+1,0	+1,1
17.05.16	ISTAT	+1,1	
01.06.16	OCSE	+1,0	+1,4
06.06.16	Banca d'Italia	+1,1	+1,2
01.07.16	Centro Studi Confindustria	+0,8	+0,6
19.07.16	Fondo Monetario Internazionale	+0,9	+1,0
15.09.16	Centro studi Confindustria	+0,7	+0,5
21.09.16	OCSE	+0,8	+0,8
27.09.16	MEF*	+0,8	+1,0
04.10.16	Fondo Monetario Internazionale	+0,8	+0,9
09.11.16	Unione europea	+0,7	+0,9
21.11.16	ISTAT	+0,8	+0,9
28.11.16	OCSE	+0,8	+0,9
14.12.16	Centro Studi Confindustria	+0,9	+0,8

*Quadro programmatico. Stima tendenziale: 2016: +0,8. 2017: +0,6.



INDICATORI ECONOMICI

Indicatore Anticipatore OECD e Economic Sentiment Indicator EUROSTAT Italia

(media di lungo periodo=100)


Time	CLI	Var. %	ESI	Var. %
nov-15	100,9	-	108,8	-
dic-15	100,9	0,02	109,2	0,4
gen-16	100,9	-0,03	107,5	-1,7
feb-16	100,8	-0,07	106,1	-1,4
mar-16	100,8	-0,09	103,7	-2,4
apr-16	100,7	-0,10	108,1	4,4
mag-16	100,6	-0,11	108,4	0,3
giu-16	100,4	-0,11	104,8	-3,6
lug-16	100,3	-0,11	105,2	0,4
ago-16	100,2	-0,09	103,1	-2,1
set-16	100,2	-0,06	103,5	0,4
ott-16	100,1	-0,05	105,0	1,5
nov-16			104,2	-0,8

CLI (Composite Leading Indicator) dati estratti da OECD. ESI (Economic Sentiment Indicator) dati estratti da EUROSTAT.

Nota: L'Indicatore Anticipatore definito Composite Leading Indicator (CLI) è stato designato dall'OECD per anticipare i momenti critici inerenti l'attività economica; viene calcolato per 33 paesi OECD e confronta un insieme di componenti selezionate da un ampio range di indicatori economici di breve periodo. Nel calcolo del CLI italiano si considerano, tra gli altri, indicatori riferiti alla fiducia dei consumatori, agli ordini dell'industria, alle tendenze di produzione e all'inflazione. L'Economic Sentiment Indicator (ESI) è un indicatore composito calcolato dall'Eurostat e formato da cinque indicatori di fiducia settoriali con diversi pesi: indice di fiducia industriale, di servizi, dei consumatori, edilizio e commercio al dettaglio (gli indicatori ESI e CLI hanno un valore medio di lungo periodo (1990-2015) pari a 100).

Andamento mensile CLI e Pil trimestrale 1996-2016

CLI (sx) Var. PIL (dx)



Elaborazioni su OECD data e Conti economici trimestrali ISTAT.



INDICE PMI ITALIANO

Purchasing Managers' Index (PMI)

(50 = assenza di cambiamenti rispetto al mese precedente)


Time	Manufacturing	Var. %	Services	Var. %
nov-15	54,9	-	53,4	-
dic-15	55,6	0,7	55,3	1,9
gen-16	53,2	-2,4	53,6	-1,7
feb-16	52,2	-1	53,8	0,2
mar-16	53,5	1,3	51,2	-2,6
apr-16	53,9	0,4	52,1	0,9
mag-16	52,4	-1,5	49,8	-2,3
giu-16	53,5	1,1	51,9	2,1
lug-16	51,2	-2,3	52	0,1
ago-16	49,8	-1,4	52,3	0,3
set-16	51	1,2	50,7	-1,6
ott-16	50,9	-0,1	51	0,3
nov-16	52,2	1,3	53,3	2,3

PMI (Purchasing Managers' Index) dati estratti il 30 Novembre 2016 MARKIT

Nota: Il Purchasing Managers' Index (PMI) è un indice calcolato da Markit che fornisce informazioni anticipate del settore privato tramite il monitoraggio di variabili quali la produzione, i nuovi ordini, l'occupazione e i prezzi. Questa indagine è nata originariamente per tracciare le condizioni degli affari nel settore manifatturiero per poi ampliarsi anche agli settori come quello dei servizi, l'edilizio e le vendite al dettaglio. Il PMI è un indice che varia tra 0 e 100; un valore pari a 50 rappresenta un'assenza di cambiamenti nel settore rispetto al mese precedente.

Andamento del PMI manifatturiero e servizi Italia

(50= nessun cambiamento) (sx) e Var. PIL trimestrale (dx)



Elaborazioni su MARKIT data e Conti economici trimestrali ISTAT.




INDICE PMI EURO

TIME	GERMANIA				EURO AREA			
	Manufact.	Var. %	Serv.	Var. %	Manufact.	Var. %	Serv.	Var. %
giu-16	54,5	-	53,7	-	52,8	-	52,8	-
lug-16	53,8	-0,7	54,4	0,7	52,0	-0,8	52,9	0,1
ago-16	53,6	-0,2	51,7	-2,7	51,7	-0,3	52,8	-0,1
set-16	54,3	0,7	50,9	-0,8	52,6	0,9	52,2	-0,6
ott-16	55,0	0,7	54,2	3,3	53,5	0,9	52,8	0,6
nov-16	54,4	-0,6	55,0	0,8	53,7	0,2	54,1	1,3

PMI (Purchasing Managers' Index) dati estratti il 30 Novembre 2016. MARKIT

Andamento mensile PMI

Germania (50= nessun cambiamento)



Elaborazioni su MARKIT data e Conti economici trimestrali ISTAT.



CLIMA DI FIDUCIA


Indicatori del Clima di Fiducia

Dati mensili ISTAT – Novembre 2016


Indicatore	Indice	Var. Cong.	Var. Tend.
Fiducia dei Consumatori	107,9	-0,10	-10,50
Clima di Fiducia Economico	127,2	-0,10	-30,30
Clima di Fiducia Personale	101,3	0,80	-3,70
Clima di Fiducia Corrente	103,7	0,90	-7,90
Clima di Fiducia Futuro	113,7	-0,60	-14,00
Fiducia delle Imprese	101,4	-0,30	-5,10
Imprese Manifatturiere	102,0	-0,90	-2,20
Imprese delle Costruzioni	124,2	-1,60	2,80
Imprese dei Servizi	105,2	-1,40	-7,90
Imprese del Commercio	106,5	4,90	-7,80

Istat, 28 Novembre 2016

Andamento mensile del Clima di Fiducia dei Consumatori e Imprese



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.



CONGIUNTURA

Principali indicatori congiunturali

Dati mensili ISTAT


Dati mensili destagionalizzati, dati corretti per gli effetti di calendario o dati grezzi

Indicatore	Periodo	Indice/ Valore/Tasso	Var. Cong.	Var. Tend.
Produzione industriale (indice)	Set	93,8	-0,80	1,70
Produzione Costruzioni (indice)	Set	66,2	-2,70	-0,60
Commercio al dettaglio (indice)	Set	94,1	-0,60	-1,60
Fatturato dell'industria	Set	98	-4,70	0,00
Ordinativi dell'industria	Set	99,5	-7,30	2,80
Esportazioni Area Euro (valore)	Set	19.467	-0,03	0,04
Esportazioni Extra UE (valore)	Ott	15.259	-0,01	0,03
Tasso di disoccupazione	Ott	11,6	-0,1	0,05
Tasso di disoccupazione (15-24)	Ott	36,4	-0,4	-2,9
Tasso di inflazione (NIC)	Ott	100,0	-0,10	-0,20

Istat, Novembre 2016

Andamento dei principali Indicatori ISTAT

Indici e variazioni congiunturali in grassetto



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.



OCCUPAZIONE

DATI INPS SUI RAPPORTI DI LAVORO – Settore privato

Dati assoluti e variazioni percentuali

RAPPORTI DI LAVORO	GEN-SET						VAR. % Biennio
	2013	2014	Biennio 2013- 2014	2015	2016	Biennio 2015- 2016	
ASSUNZIONI TOTALI	3.612.429	4.241.365	7.853.794	4.673.654	4.314.326	8.987.980	14,4%
<i>di cui Indeterminato</i>	1.010.450	990.376	2.000.826	1.368.405	925.825	2.294.230	14,7%
TRASFORMAZIONI TOTALI	387.251	317.008	704.259	407.333	287.509	694.842	-1,3%
CESSAZIONI TOTALI	3.424.631	3.863.632	7.288.263	4.007.943	3.792.066	7.800.009	7,0%
<i>di cui Indeterminato</i>	1.258.321	1.202.815	2.461.136	1.256.048	1.165.879	2.421.927	-1,6%
VARIAZIONI RAPPORTI TOTALI	187.798	377.733	565.531	665.711	522.260	1.187.971	110,1%
<i>di cui Indeterminato</i>	139.380	104.569	243.949	519.690	47.455	567.145	132,5%

Fonte: Osservatorio sul precariato INPS, Report mensile gennaio-settembre, 10 Novembre 2016

(1) **Trasformazioni:** trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine o apprendistati.

(2) **Variazione netta dei rapporti a tempo indeterminato:** +assunzioni a tempo indeterminato + trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine + apprendisti trasformati a tempo indeterminato - cessazioni a tempo indeterminato.

DATI ISTAT SULL'OCCUPAZIONE

Dati destagionalizzati in migliaia di unità

	OTTOBRE				VAR. TEND.		
	2013	2014	2015	2016	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015
DIPENDENTI	16.644.928	16.871.328	17.134.976	17.328.958	1,4%	1,6%	1,1%
<i>di cui permanenti</i>	14.492.088	14.558.958	14.707.869	14.886.161	0,5%	1,0%	1,2%
<i>di cui a termine</i>	2.152.840	2.312.370	2.427.107	2.442.797	7,4%	5,0%	0,6%
INDIPENDENTI	5.507.481	5.506.197	5.444.370	5.423.966	0,0%	-1,1%	-0,4%
TOTALE	22.152.409	22.377.525	22.579.346	22.752.924	1,0%	0,9%	0,8%

Fonte: ISTAT, 1 Dicembre 2016



PARTITE IVA – APERTURE MENSILI – OTTOBRE

Partite Iva – Nuove attività


Dati mensili

ENTRATE	Ottobre 2016	Var. % Cong.	Var. % Tend.	Gen-Ott 2016/2015
Persone fisiche	29.153	0,32%	-11,67%	1,27%
Società di persone	2.114	20,66%	-12,06%	-8,20%
Società di capitali	9.749	13,70%	-3,44%	2,09%
Non residenti	139	-29,80%	-30,85%	6,56%
Altre forme giuridiche	146	-13,61%	-14,12%	-11,44%
Totale	41.301	3,89%	-9,97%	0,87%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - 10 Dicembre 2016

Andamento mensile delle Nuove attività Mese di Ottobre

Anni 2013-2016



Elaborazioni FNC su dati MEF.



ENTRATE TRIBUTARIE MENSILI -SETTEMBRE

Entrate Tributarie - Dati mensili MEF

Valori in milioni di euro

ENTRATE	Ottobre 2016	Var. % Tend.	Gen-Ott. 2016	Var. %
Imposte dirette	16.426	5,3%	187.337	3,7%
Imposte indirette	17.122	13,7%	159.668	4,9%
Totale Imposte	33.548	9,4%	347.005	4,2%
Tributi locali	2.801	-3,1%	37.570	-11,1%
Totale	36.349	8,3%	384.575	2,5%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze – 05 Dicembre 2016

Dettaglio principali Entrate Tributarie

Valori in milioni di euro

Imposte dirette	Ottobre 2016	Var. % Tend.	Gen-Ott. 2016	Var. %
IRPEF	13.012	3,0%	144.616	3,2%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore pubblico	5.356	4,2%	56.982	8,2%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore privato	5.341	-2,2%	63.530	-1,6%
di cui IRPEF - Ritenute lavoratori autonomi	850	-2,3%	10.198	-0,3%
IRES	1.054	9,2%	19.514	9,7%
Imposta di Registro	430	21,5%	3.832	12,6%
IVA	9.273	2,2%	93.980	5,5%
di cui Iva da scambi interni	8.261	2,4%	84.419	7,3%
BOLLO	237	2,6%	5.638	-10,7%
Imposte sostitutive	1.183	-23,5%	8.964	-25,8%
Tasse e imposte ipotecarie	113	-5,0%	1.250	5,5%
Concessioni governative	125	-6350,0%	795	-14,7%
Tasse automobilistiche	85	6,3%	528	0,2%
Successioni e donazioni	43	-25,9%	563	3,7%
Diritti catastali e di scritturato	49	-2,0%	498	5,3%
Accisa sui prodotti energetici	2.242	2,6%	20.094	0,3%
Imposta sull'energia elettrica e addizionali	208	2,5%	2.352	15,4%
Accisa sul gas naturale per combustione	278	-2,5%	2.837	22,7%
Imposta sul consumo sui tabacchi	826	-7,3%	9.036	0,6%
Addizionale regionale IRPEF	1.080	2,6%	9.901	5,4%
Addizionale comunale IRPEF	424	2,4%	3.731	5,3%
IRAP	1.231	-9,7%	14.899	-18,4%
IRAP privati	496	-25,9%	6.916	-33,1%
IRAP PA	735	5,9%	7.983	0,7%
IMU - IMIS (Quota comuni)	62	17,0%	8.396	-2,5%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze – 05 Dicembre 2016



DEBITO PUBBLICO - SETTEMBRE

Debito delle Amministrazioni Pubbliche e locali Settembre 2016

Valori in milioni di euro

Voci	Valori	Var. Cong.	Var. Tend.
DEBITO A. P.	2.212.616	-0,5%	0,9%
<i>di cui Amm. centrali</i>	2.120.958	-0,6%	1,2%
<i>di cui Enti di previdenza</i>	571	-8,8%	62,2%
<i>di cui Amm. locali</i>	91.086	0,4%	-5,3%
<i>Regioni</i>	30.939	1,1%	-9,8%
<i>Province</i>	7.627	-0,4%	-3,2%
<i>Comuni</i>	41.827	0,7%	-2,5%
<i>Altri enti</i>	10.692	-1,6%	-4,3%

Fonte: Banca d'Italia. Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 15 novembre 2016



Debito Pubblico Amm. locali regionale - giugno 2016

Debito Pubblico Amm. locali –settembre2016



PRESTITI BANCARI E SOFFERENZE - OTTOBRE

Prestiti e sofferenze delle banche a residenti in Italia *Consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni percentuali*

Voci	Valori	Var. % su mese prec.	Var. % stesso mese anno prec.
Prestiti totali	2.328.146	-0,3%	0,3%
<i>di cui ad amministrazioni pubbliche</i>	260.959	-0,5%	-2,2%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	783.071	0,0%	-1,4%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	524.321	0,1%	1,4%
<i>di cui credito al consumo</i>	85.367	1,0%	6,1%
<i>di cui prestiti per l'acquisto di abitazioni</i>	366.398	0,2%	1,4%
Sofferenze totali	198.602	-0,2%	-0,2%
<i>di cui al valore di realizzo</i>	85.471	0,4%	-2,0%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	141.787	0,2%	0,0%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	36.483	-1,4%	-1,4%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 13 Dicembre 2016

Sofferenze bancarie nei confronti dei residenti in Italia *Rapporti percentuali sofferenze/prestiti*

Voci	Ottobre 2016	Settembre 2016	Ottobre 2015
Totale	8,5%	8,5%	8,6%
Amministrazioni pubbliche	0,2%	0,2%	0,2%
Società non finanziarie	18,1%	18,1%	17,8%
Famiglie consumatrici	7,0%	7,1%	7,2%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 13 Dicembre 2016



**LE NOVITÀ PER IL 2017.
DL 193/2016 E LEGGE DI BILANCIO**

PREMESSA

Con il 2017 alle porte anche al Governo fervono ormai da settimane i preparativi per le nuove disposizioni in materia fiscale, di lavoro e in materia di settori particolarmente in difficoltà.

Ciò che preme in tale sede è analizzare i principali adempimenti, scadenze e obblighi posti a carico dei contribuenti dal 2016 (con alcune disposizioni derivanti dal DL 193/2016 convertito in L. n. 225/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 282 del 2 dicembre 2016) e per il 2017 (per la maggior parte rappresentati sia dal DL 193/2016 citato che dalla Legge di Bilancio 2017 ad oggi non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale).

Appare opportuno evidenziare le principali disposizioni in forma tabellare, sì da rendere più fluido e fruibile il documento, evidenziando, per altro, cosa molto importante, la data di entrata in vigore della disposizione, dal momento che, come anticipato poco sopra, alcune delle disposizioni sono ormai in vigore con la conversione in legge del DL 193/2016.

DL 193/2016

In particolare, per quel che riguarda i contenuti del DL 193/2016 esporremo anche, sempre in formato tabellare e sintetico, come era la norma all'epoca della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DL 193/2016.

NOVITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONE TELEMATICHE

Art. 4, co. 1, DL. 193/2016¹

L'adempimento in breve:

Attraverso la riformulazione dell'art. 21, DL 78/2010 e l'introduzione del nuovo art. 21bis, sono previste a carico dei contribuenti due tipologie di comunicazioni entrambe trimestrali:

- La comunicazione delle fatture emesse e ricevute nell'anno d'imposta, la quale dovrebbe sostituire il c.d. "spesometro" il quale andrà in pensione con l'ultimo invio telematico del 30/04/2017 a valere sull'anno d'imposta 2016.
- La comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni IVA trimestrali.

Il "nuovo spesometro"

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro la scadenza fissata

¹ **Art. 21, DL 78/2010 (vecchia formulazione):** 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.** L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. ... omissis...

Art. 21, DL 78/2010 (nuova formulazione ex art. 4, DL 193/2016): 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successive ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono

- almeno:
- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
 - b) la data ed il numero della fattura;
 - c) la base imponibile;
 - d) l'aliquota applicata;
 - e) l'imposta; f) la tipologia dell'operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

I dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ..., ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

i dati da indicare in tale comunicazione sono i seguenti:

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (cioè il soggetto che emette la fattura e quello che la riceve)

b) la data ed il numero della fattura (da intendersi dati attribuiti da colui che mette la fattura)

c) la base imponibile;

d) l'aliquota applicata;

e) l'imposta;

f) la tipologia dell'operazione.

Non è richiesta l'indicazione dei corrispettivi annotati sul registro di cui all'art. 22, DPR 633/72, infatti si parla di comunicazione di dati relativi a **tutte le fatture emesse nel trimestre** di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ..., ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

Ciò parrebbe comunque non esonerare, come accadeva anche per il vecchio spesometro, i contribuenti dalla comunicazione dei dati relativi alle fatture di acquisto.

Le nuove “liquidazioni IVA telematiche”

Con l'introduzione dell'art. 21bis nel DL 78/2010, i contribuenti titolari di P. IVA trasmetteranno con le stesse scadenze previste per lo spesometro trimestrale di cui sopra (2° mese successivo al trimestre di competenza), i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto

La comunicazione delle liquidazioni IVA dovrà essere presentata:

- Anche in presenza di liquidazioni a credito (e qua potrebbe porsi il problema dei soggetti che avendo i requisiti per presentare il Mod. TR al fine di beneficiare delle risultanze a credito delle liquidazioni si ridurranno a duplicare i dati da comunicare)
- Sempre con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità mensile del contribuente ai fini del versamento dell'IVA, non rileverà quindi la periodicità di espletamento della liquidazione e del versamento dell'IVA.

Soggetti esonerati – sono esonerati automaticamente dall'obbligo di presentazione delle risultanze delle liquidazioni IVA coloro che sono anche esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio medici e dentisti), sempre che nel corso dell'anno d'imposta non vengano meno dette condizioni.

I casi particolari – nel caso di contribuenti che svolgono più attività eventualmente soggette anche a periodicità diverse di versamento dell'imposta, il decreto prevede che le comunicazioni debbano sempre essere trimestrali.

Di seguito le novità rilevabili dalla precedente formulazione del DL 193/2016 e la sua conversione in legge.

DL 193/2016	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
“NUOVO SPESOMETRO”		
<p>Le scadenze erano inizialmente così previste.</p> <p>Invio entro il secondo mese successivo al trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 31 agosto • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio 	<p>Le scadenze vengono così modificate con la conversione in legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 16 settembre • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio <p>ATTENZIONE: per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale</p> <ul style="list-style-type: none"> • I semestre: 25 luglio 2017 • II semestre: 25 gennaio 2018 <p>ESONERI AGGIUNTIVI</p> <p>Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.</p>	1.1.2017
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI TELEMATICHE		
<p>Le scadenze erano inizialmente così previste.</p> <p>Invio entro il secondo mese successivo al trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 31 agosto • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio 	<p>Le scadenze vengono così modificate con la conversione in legge</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 16 settembre • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio 	1.1.2017

SANZIONI PER “NUOVO SPESOMETRO” E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI TELEMATICHE		
<p>Le sanzioni della originaria formulazioni sono le seguenti (art. 11, co. 2, DLgs 471/97):</p> <p style="text-align: center;">SPESOMETRO</p> <p>Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000.</p> <p style="text-align: center;">LIQUIDAZIONI TELEMATICHE</p> <p>L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.</p>	<p>La modifica intervenuta è la seguente:</p> <p style="text-align: center;">SPESOMETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. • La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. <p style="text-align: center;">LIQUIDAZIONI TELEMATICHE</p> <p>Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.</p>	1.1.2017
<p>A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a 50.000 euro è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche.</p> <p>A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50.</p>	<p>Si estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati.</p> <p>Si attribuisce un ulteriore credito d'imposta di 50 euro - per un solo anno - a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio.</p> <p>Precisazione:</p>	1.1.2017

	<p>Si precisa che i crediti d'imposta sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti <i>de minimis</i>.</p>	
--	--	--

IL REGIME PREMIALE EX DLGS 127/2015 (COMUNICAZIONE TELEMATICA VOLONTARIA DI FATTURE E CORRISPETTIVI) E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 4, co 6. DL 193/2016

L'adempimento in breve:

In materia di distributori automatici

Il citato DL 193/2016 attraverso la riformulazione dell'art. 2, co. 2, DLgs 127/2015 ha proceduto a:

- ➔ Prorogare l'obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi dal 1.1.2017 al 1.4.2017
- ➔ Specificare quali distributori sono soggetti a tale obbligo

L'art. 2, co.2, DLgs 127/2015, infatti, fa parte di quel più ampio processo di semplificazione e di compliance che riguarda i contribuenti che conseguono incassi di corrispettivi per le proprie attività e che a seguito di ciò emettono scontrino fiscale, ricevuta fiscale, oppure, in casi particolari, sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi medesimi (come ad esempio i distributori di carburante).

In particolare distinguiamo due tipologie di corrispettivi conseguiti a seguito di dette attività.

- Corrispettivi conseguiti dai commercianti al dettaglio (art. 2, co.4)
- Corrispettivi conseguiti dalle cessioni a mezzo di distributori automatici (art. 2, co. 2)

Per queste due tipologie di corrispettivi, l'art. 2, DLgs 127/2015 ha posto due condizioni.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Contribuenti che registrano corrispettivi derivanti dalla vendita al dettaglio (art. 2, co. 4) è prevista la FACOLTÀ a far data dall'1.1.2017 di comunicare telematicamente • Distributori automatici, di cui all'art. 2, co. 2, la comunicazione telematica dei corrispettivi sarà un OBBLIGO. |
|--|

In materia di regime premiale

Agli artt. 1 e 2 del DLgs 127/2015 è previsto quanto segue:

Dall'1.1.2017² i soggetti passivi IVA possono optare, a seconda che mettano fatture e/o corrispettivi, **previa comunicazione vincolante per 5 anni:**

² Termine per altro prorogato al 31.03.2017 per il solo anno d'imposta 2016 con i provv.

- per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni (art. 1)
- per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art. 2). Tale seconda opzione prevede l'ausilio del c.d. nuovo registratore di cassa telematico, progettato ad hoc per tale uso.

Vantaggi – in caso di adesione alle opzioni di cui sopra:

- a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni sostitutive del nuovo spesometro come da DL 193/2016
- b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni INTRASTAT limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, nonché viene meno l'obbligo della comunicazione black list.
- c) i rimborsi IVA di cui all'art. 30, DPR 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- d) il termine di decadenza per l'accertamenti sia IVA che a fini di imposte sui redditi sono ridotti di due anni (inizialmente la riduzione era pari ad un anno, aumentata a due con l'approvazione degli emendamenti del DL 193/2016 in fase di conversione in legge)
- e) per i soggetti che esercitano l'opzione per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi sono previsti i seguenti esoneri: esonero dalla certificazione del corrispettivo ed esonero dalla compilazione del registro dei corrispettivi ex art. 24, DPR 633/72.

Sanzioni – in caso di violazioni:

- Per la comunicazione telematica di fatture emesse e ricevute: in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, **la sanzione va da 250 a 2.000 euro;**
- Per la comunicazione dei corrispettivi: in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste sono le seguenti:
 - sanzione da 250 a 2.000, in aggiunta
 - sospensione dell'esercizio o chiusura per 3 giorni in caso di 4 violazioni rilevate nell'arco del quinquennio, con l'aggravante della chiusura da 1 a sei mesi se la contestazione ha un valore superiore ad euro 50.000.

In caso di "non esercizio" dell'opzione – il contribuente sarà tenuto a tutti gli obblighi previsti per la totalità dei contribuenti e cioè, in linea di massima: spesometro trimestrale (semestrale per il primo anno 2017) e liquidazioni telematiche trimestrali.

di seguito le modifiche intervenute nella conversione in legge in materia di regime premiale

n. 182070 attuativo delle disposizioni previste all'art. 1, co. 4, DLgs 127/2015 (comunicazione telematica di fatture di acquisto e vendita secondo il regime premiale previsto dal medesimo DLgs 127/2015)

n. 182017 attuativo delle disposizioni previste all'art. 2, co. 4, DLgs 127/2015 (comunicazione telematica dei corrispettivi secondo il regime premiale previsto dal medesimo DLgs 127/2015)

DL 193/2016	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
Per i soggetti che optano per le disposizioni previste dagli artt. 1 e 2 DLgs 127/2015 (comunicazione telematica dei corrispettivi e delle fatture), i termini di decadenza di accertamento erano ridotti, in via agevolata di 1 anno.	I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno.	Adesione al regime premiale 1.1.2017 (con opzione al 31.03.2017) Comunicazione dei corrispettivi di distributori automatici 1.4.2017

NOVITÀ IN MATERIA DI DEPOSITI IVA

L'adempimento in breve

Con il DL 193/2016 si assiste alla riscrittura di parte dell'art. 50bis, DL 331/93 relativamente ai depositi IVA.

I depositi IVA, per intenderci, sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all'interno dei quali la merce viene introdotta, staziona, e poi viene estratta. Lo stazionamento è obbligatorio in attesa di subire il giusto trattamento IVA (ad esempio perché non si è ancora deciso se importarla definitivamente o semplicemente lavorarla per poi reinviarla all'estero, non configurando a tal proposito una operazione assoggettabile ad IVA).

Vediamo quindi in questo elaborato quali le modifiche apportate al citato art. 50bis.

Si analizzeranno di seguito le caratteristiche di tale disciplina evidenziando di volta in volta cosa cambierà dal 1.4.2017 con il DL 193/2016 (infatti il comma 8 dell'art. 4 del DLgs193/2016 recita: *le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal 1 aprile 2017*)

Definizione

I depositi IVA dal punto di vista fiscale come anticipato in premessa, consentono che, per determinate operazioni, l'IVA, ove dovuta, sia assolta dall'acquirente finale solo al momento dell'estrazione dei beni.

ATTENZIONE – MODIFICA DEL DL 193/2016 - Fino al 31.03.2017, la merce poteva venire estratta con il meccanismo del reverse charge, dal 1.1.2017, data di entrata in vigore del DL 193/2016, vedremo che la merce potrà venire estratta previo versamento dell'IVA relativa alla merce medesima.

Beni che possono essere immessi in deposito IVA

L'art. 50-bis, co. 1, DL 331/93 prevede che possono essere introdotti e custoditi nei depositi IVA

- beni nazionali e comunitari, non destinati alla vendita al minuto durante la loro giacenza in detti locali.
- provenienti da Paesi terzi purché preventivamente immessi in libera pratica, previa acquisizione dello status quello di "merce comunitaria", così da poter liberamente circolare sul territorio degli Stati membri

Beni che NON possono essere immessi in deposito IVA

Sono esclusi dalla specifica disciplina dei depositi IVA:

- i beni esistenti in Italia in regime di ammissione temporanea
- i beni introdotti in recinti o magazzini di temporanea custodia in attesa di ricevere una destinazione doganale,
- i beni importati a scarico di un regime di perfezionamento attivo con la modalità dell'esportazione anticipata

Soggetti abilitati alla gestione dei depositi

Ai fini dell'abilitazione a gestire i depositi IVA, l'art. 50bis, individua due distinte fattispecie:

➔ **Depositi per i quali non è prevista autorizzazione**

- le imprese esercenti magazzini generali, già munite di autorizzazione doganale;
- le imprese esercenti depositi franchi;
- le imprese operanti in punti franchi.
- i depositi fiscali per i prodotti in essi custoditi, che istituzionalmente si trovano in regime di sospensione da accise (ad esempio prodotti petroliferi, bevande alcoliche);
- i depositi doganali, ivi compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al D.M. del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere ivi introdotti conformemente alla normativa vigente in materia.

➔ **Depositi IVA per i quali è richiesta un'autorizzazione**

L'art. 50-bis prevede una seconda categoria di depositi, la cui gestione può essere affidata anche ad operatori economici diversi da quelli che gestiscono i depositi di cui al precedente punto 4.1, sono operatori "che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria", in quanto a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto n. 419 del 1997:

- non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari (requisito dimostrabile dai legali rappresentanti e dagli eventuali soci)
- non abbiano riportato condanne per reati finanziari (requisito dimostrabile dai legali rappresentanti e dagli eventuali soci)
- non abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura o entità, alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto;
- non siano sottoposti a procedure fallimentari, di concordato
- preventivo, di amministrazione controllata, né si trovino in stato di
- liquidazione.

Operazioni agevolate

L'art. 50bis, co.4, DL 331/93 elenca le operazioni che possono beneficiare del particolare regime che rinvia il pagamento dell'imposta all'atto dell'estrazione.

In particolare, le operazioni in questione possono essere distinte in due gruppi:

➔ ***Operazioni che presuppongono una contestuale introduzione fisica dei beni nei depositi***

- gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA (art. 50bis, co. 4, lett. a)
- le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA (art. 50bis, co. 4, lett. b)
- le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA (art. 50bis, co. 4, lett. c)

ATTENZIONE – MODIFICA DEL DL 193/2016 - Da segnalare che a far data dal 1.4.2017, la lett. d) dell'art. 50bis, co.4, DL 331/93 è stata eliminata dalla formulazione normativa pertanto non è più possibile considerare ai fini della disciplina agevolativa relativa *le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/1993, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c)*

Ciò in quanto la nuova formulazione della lettera c) che prima era la seguente:

(Sono operazioni agevolabili grazie all'introduzione dei beni nel deposito IVA) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA (art. 50bis, co. 4, lett. c)

Ora è così rimodulata:

(Sono operazioni agevolabili grazie all'introduzione dei beni nel deposito IVA) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA

➔ **Operazioni eseguite su beni che già si trovano nei depositi**

- le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA (art. 50 bis, comma 4, lett. e);
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato (art. 50 bis, comma 4, lett. f);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea (art. 50 bis, comma 4, lett. g);
- le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni (art. 50 bis, comma 4, lett. h);
- il trasferimento dei beni in altro deposito IVA (art. 50 bis, comma 4, lett. i).

LA MODIFICHE PIU' IMPORTANTI APPORTATE ALL'ART. 50BIS, DL 331/1993

Le modifiche da far rilevare sono in sostanza due.

Prima modifica: come detto in premessa, fino 31.03.2017, l'estrazione della merce dai depositi IVA avverrà ancora a norma dell'art. 17, co.2, DPR 633/72, cioè in base al reverse charge ad opera del soggetto che estrae la merce.

A partire dal 1.4.2017 non è più applicabile il meccanismo del reverse charge ma occorrerà adottare la procedura di versamento.

L'IVA è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

Il versamento è eseguito a mezzo F24 senza possibilità di compensazione (poiché trattasi di un versamento effettuato non dal soggetto effettivamente tenuto) entro il giorno 16 del mese successivo alla data di estrazione.

Il soggetto che procederà all'estrazione annoterà nel registro delle fatture emesse nonché i dati della ricevuta del versamento eseguito dal gestore del deposito per suo conto.

I soggetti considerati esportatori abituali possono, previa emissione di lettera d'intento al gestore del deposito IVA richiedere l'estrazione a mezzo dell'utilizzo del c.d. Plafond. In tal caso, la dichiarazione d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Per il mancato versamento dell'IVA si applicano in solido fra "estrattore e gestore" le disposizioni previste dall'art. 13, DLgs 471/97.

Mentre, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'IVA da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione d'intento senza averne i requisiti (cioè in caso non sia esportatore abituale o non avesse plafond sufficiente) trova applicazione la sanzione di cui all'art. 7, DLgs 471/97 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione.

Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura. Questo rimane l'unico caso, ad oggi di applicazione del reverse charge.

È previsto un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni (codici tributo, modalità di compilazione dell'F24 ecc..).

Seconda modifica: secondo la precedente formulazione, l'estrazione era e sarà possibile fino al 31.03.2017, data la sola possibilità di applicazione del reverse charge a patto che i soggetti che procedo con l'estrazione siano:

- 1) soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA
- 2) iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno,
- 3) che dimostrassero una effettiva operatività
- 4) che attestassero la regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e comporta il pagamento dell'imposta

ora, con il venire meno nei più dei casi dell'applicazione del reverse charge, vengono meno anche i requisiti soggettivi che si limitano al seguente:

- 1) soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA

Di seguito le modifiche intervenute sulla disciplina dei depositi a seguito della conversione in Legge.

DL 193/2016	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
<p>Sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene poi sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017 (commi 7 e 8).</p>	<p>Viene differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, sempre dietro prestazione di garanzia. Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA.</p> <p>Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore del deposito IVA</p>	<p>01.04.2017</p>

NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

La conversione in legge del DL 193/2017 non ha modificato la novità introdotta di sostituzione degli studi di settore con gli indici di affidabilità.

DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
<p>Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione</p>	<p>01.01.2017</p>

o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti	
--	--

NOVITÀ IN MATERIA DI CESSAZIONE PARTITE IVA

Anche in questo caso la conversione in Legge non ha modificato il DL 193/2016

L'adempimento in breve:

È entrata in vigore dal giorno successivo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (3.12.2016) della conversione in legge del DL 193/2016, la norma secondo la quale verranno chiuse d'ufficio tutte le Partite IVA inattive da almeno un triennio (modifica dell'art. 35, comma 15 quinquies DPR 633/72).

La chiusura automatica – secondo quanto disposto da una delle numerose norme di semplificazione dell'art. 7 quater, DL 193/2016 è prevista la chiusura d'ufficio delle Partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti,

- attività d'impresa ovvero
- attività artistiche o professionali.

Ciò vale sia per le persone fisiche titolari di P. IVA che per le società.

Una procedura ancora da completare - anche se in effetti la norma è in vigore già dal 3.12.2016 si è in attesa di un successivo provvedimento circa le modalità con cui al contribuente interessato verrà comunicata l'intenzione dell'Amministrazione Finanziaria di procedere a chiusura d'ufficio della posizione.

Cosa accadeva prima del 3.12.2016 – fino al 2.12 era previsto un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario), al fine di comprendere l'effettiva inattività della posizione.

La situazione di mancata presentazione del modello di chiusura della Partita IVA era sanzionata con una sanzione da euro 500 a euro 2.000, eventualmente ridotta ad 1/5 se presentata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

La procedura introdotta dall'art. 23, co. 22, DL 98/2011, modificata dal DL 223/2006, nella formulazione in vigore fino al 2.12.2016 prevedeva che:

- l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individuasse i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non avevano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e

- che la medesima agenzia comunicasse agli stessi l'intenzione di procedere alla cessazione d'ufficio della partita IVA.
- A fronte di tale azione al contribuente era permesso di far rilevare all'ufficio eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente (come ad esempio l'affitto dell'unica azienda, che non obbliga alla compilazione della dichiarazione annuale IVA) per fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
- La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività veniva iscritta direttamente a ruolo. Rimaneva comunque la possibilità per il contribuente, nei trenta giorni dalla originaria scadenza prevista per la dichiarazione di cessazione, il poter procedere con il versamento di 1/5 del minimo pari ad euro 500.

Cosa accadrà ora – fermo rimanendo l'attesa per il provvedimento di cui sopra, ora l'agenzia potrà semplicemente avvalersi dei propri poteri al fine di verificare l'inattività conclamata nel triennio precedente, comunicando al contribuente la propria intenzione di voler procedere d'ufficio alla chiusura.

Restano fermi il potere di ulteriore controllo accordato agli uffici e la facoltà dei contribuente di procedere verso l'agenzia comunicando le ragioni della mancata chiusura.

La novità di questa norma rivista, consiste nel fatto che non verranno erogate sanzioni, ciò si desume dal fatto che nella nuova formulazione del comma 15 quinquies. Art. 35, DPR 633/72 cenno alcuno è fatto alle sanzioni, cosa prevista invece nella precedente formulazione.

LA NORMA FINO AL 31.12.2016	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016		ENTRATA IN VIGORE
Era previsto un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario), al fine di comprendere l'effettiva inattività della posizione	È prevista la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato , nelle tre annualità precedenti, <ul style="list-style-type: none"> • attività d'impresa ovvero • attività artistiche o professionali. Rimangono fermi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria.		3.12.2016

Per ogni mancata presentazione della comunicazione di cessata attività è oggi prevista una sanzione da euro 500 a euro 2.000. (ridotta ad 1/5 se presentata entro 30 giorni dalla scadenza originaria)	È prevista l'eliminazione delle sanzioni per ogni mancata presentazione della comunicazione di cessata attività.		
---	--	--	--

NOVITÀ PER IL TAX FREE SHOPPING

Anche in questo caso la conversione in Legge non ha modificato il DL 193/2016

LA NORMA FINO AL 31.12.2017	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016	ENTRATA IN VIGORE
In caso di acquisto da parte di non residenti di beni per i quali l'acquirente chiede il rimborso in dogana, basta ad oggi l'emissione della fattura con l'indicazione dell'intenzione dell'acquirente medesimo di chiedere il rimborso.	È prevista l'emissione elettronica <ul style="list-style-type: none"> delle fatture per gli acquisti di non residenti a scopo privato per un valore omnicomprensivo di IVA superiore ad euro 155 	1.1.2018

NOVITÀ IN MATERIA DI F24 PER LE PERSONE FISICHE

L'adempimento in breve:

Con la conversione in legge (L. 225/2016) e la sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, il DL 193/2016 ha preso definitivamente forma introducendo nel panorama fiscale molti cambiamenti e molte novità, soprattutto dal punto di vista degli adempimenti. In particolare è da far notare che le novità in esso contenute entrano in vigore e sono applicabili in momenti diversi. Alcune norme entrano in vigore dall'1.1.2017, altre da marzo o aprile ed altre ancora sono entrate in vigore il giorno successivo la pubblicazione in gazzetta della Legge.

Uno di questi casi è quello rappresentato dall’F24 telematico e dalle sue regole di presentazione. Dal 3.12.2016 è quindi possibile presentare, per le persone fisiche non titolari di partita IVA (i privati) i modelli F4 per il pagamento secondo le nuove regole.

Come era prima del 2.12.2016 – ferme rimanendo le regole di utilizzo del modello F24 telematico per i titolari di P. IVA, il DL 66/2014 aveva introdotto per i soggetti privati persone fisiche regole a volte restrittive per il versamento degli F24.

Le regole erano le seguenti:

le persone fisiche dovevano procedere alla presentazione dell’F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate (fiscoonline) o tramite un intermediario abilitato (Entratel) o utilizzando i servizi di remote banking messi a disposizione dagli istituti postali e di credito. I casi in cui vigeva l’obbligo di detto canale telematico per il pagamento erano:

1. F24 con saldo finale a zero (cioè presenza di un debito di imposta compensato con un credito di pari importo, ad esempio saldo IMU euro 400, compensato con saldo IRPEF, codice 4001, di euro 400, saldo F24 uguale a zero);
2. F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione (cioè presenza di un debito ma compensato solo in parte con un credito, in modo tale che il saldo dell’F24 sia comunque a debito ad esempio saldo IMU euro 300, compensato con saldo IRPEF, codice 4001, di euro 100, saldo F24 uguale ad euro 200 a debito del contribuente);
3. F24 con saldo finale superiore a euro 1.000 (indipendentemente dalla presenza o meno di compensazione).

In tutti gli altri casi diversi da quelli esposti il contribuente poteva procedere con le vecchie regole (presentazione cartacea del modello F24 presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari per la riscossione). In effetti tale situazione si verificava solo nel caso in cui contemporaneamente fossero presenti le condizioni di seguito elencate:

- Saldo a debito
- Senza compensazione
- Inferiore ad euro 1.000.

Come è dal 3.12.2016 (o meglio dal 5.12 cadendo il 3.12 di sabato) – attraverso l’art. 7 quater, co. 38 del DL 193/2016, viene abrogata la regola del punto 3 di cui sopra, quindi, fermo rimanendo che gli F24 con compensazione totale o parziale dovranno seguire la vecchia regola del 2014, sarà possibile presentare in forma cartacea F24 per importi superiori ad euro 1.000.

Per i titolari di P. IVA – nulla è cambiato e continua a permanere l’obbligo di presentazione telematica.

Di seguito la tabella riepilogativa.

SITUAZIONE	FINO AL 2.12.2016	DAL 3.12.2016
F24 con saldo finale a zero	NULLA CAMBIA	
F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione	Esclusivamente a mezzo canali telematici – regola non modificata Non ammessa la presentazione cartacea	

F24 con saldo finale superiore a euro 1.000	Esclusivamente a mezzo canali telematici – non ammessa la presentazione cartacea	Possibilità di presentare il modello F24 in forma cartacea, fermo restando l'uso dei canali telematici come facoltà da parte del contribuente.
F24 con saldo finale inferiore a euro 1.000	<p>NULLA CAMBIA:</p> <p>Possibile in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità telematica – opzione del contribuente • Presentazione cartacea 	

NOVITÀ IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Di seguito una breve tabella sugli adempimenti e formalità modificati dal DL 193/2016 ma non dagli emendamenti in fase di conversione in legge.

Dopo il DL 193/2016
<p>PRESUNZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO</p> <p>Eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.</p> <p>Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973).
<p>SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO</p> <p>Divengono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017</p>
<p>CERTIFICAZIONI DEI REDDITI CORRISPOSTI DA SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>Passa dal 28.02 al 31.03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta già a valere sull'anno d'imposta 2016</p>
<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto • dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

PROROGA DEI TERMINI (TAX DAY) A VALERE DALL'1.1.2017

- posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP;
- posticipato dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP;
- posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento delle somme derivanti da dichiarazione IVA

ACQUISTI DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO D'IMPOSTA

Soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA ciò a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

RIMBORSI IVA

Rimborsi IVA – innalzata la soglia da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

DICHIARAZIONE IVA

Slitta dall'ultimo giorno di febbraio al 30 aprile il termine ultimo per la dichiarazione IVA annuale (ciò a partire dall'anno d'imposta 2017).

NOVITÀ ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

In materia di cartelle esattoriali, si espone, nella tabella di seguito riportata, le principali novità in merito alla c.d. “rottamazione”.

PRIMA		DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016*
Ambito oggettivo	La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.	Vengono compresi nella definizione agevolata anche gli importi affidati ad Equitalia dal nel 2016.
Cosa viene rottamato	Le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).	Stesse indicazioni
Dilazione ammessa	'unica rata o in un massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi di dilazione: <ul style="list-style-type: none"> • la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo; • la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; • la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; • e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. 	Unica rata o dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione: <ul style="list-style-type: none"> • le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute; • le restanti due pari al 30% • per l'anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; • per l'anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre.
Somme non definibili in via agevolata	<ul style="list-style-type: none"> • le risorse comunitarie quali dazi e accise; 	Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per

	<ul style="list-style-type: none"> • l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; • le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del regolamento CE n°659/99; • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. 	violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali
Presentazione dell'istanza	23 gennaio 2017	31 marzo 2017
Responso di Equitalia	24 aprile 2017	31 maggio 2017
inadempimento	<p>mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento</p> <p>dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento</p>	Stesse indicazioni
Ingiunzioni fiscali	Non rottamabili	<p>Sono ammesse, ma la rottamazione opera solo per le sanzioni.</p> <p>I Comuni possono anche decidere di non aderire alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali.</p>
*Dall'entrata in vigore della Legge di conversione		

NOVITÀ REVOCA DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

PRIMA		DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 193/2016
Ambito oggettivo	La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, comporta la revoca per l'opzione della cedolare secca	<p>La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuando i relativi versamenti e • dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi

NOVITÀ PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 730

Prima		Dopo la conversione in Legge del DI 193/2016
Ambito oggettivo	Il termine originario è il 7 luglio lasciando ad appositi decreti la possibilità di proroga.	<p>Per disposizione normativa si consente ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:</p> <p>a) comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;</p> <p>b) consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;</p> <p>c) trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte.</p> <p>Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.</p>

NOVITÀ VOLUNTARY DISCLOSURE

OGGETTO	PRIMA	DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 193
Violazioni ammesse	Fino al 30.09.2016	invariato
	❖ 31.07.2017 domande	
Termini di accesso	❖ 30.09.2017 documentazione integrativa	invariato
Soggetti ammessi	Contribuenti che hanno già beneficiato della prima edizione della Voluntary Disclosure, non possono aderire alla riapertura dei termini di cui al D.L. 193/2016.E	Estensione dell'adesione anche ai contribuenti che avevano già aderito alla prima edizione della Voluntary, limitatamente a regolarizzazione di violazioni: ➤ per attività detenute in Italia in caso di precedente adesione per le attività detenute all'estero: ➤ su somme e valori detenuti in Italia in caso di precedente adesione per le somme e i valori detenuti all'estero.
Emerione in contanti	Obbligo di versare, entro il termine per la presentazione della relazione, le somme in contanti ed i valori al portatore in una relazione vincolata fino al termine della procedura, presso professionisti o intermediari.	Il versamento delle somme in contanti e dei valori al portatore oggetto di emersione dovranno essere versati entro la data di presentazione della relazione in un conto/rapporto vincolato fino alla completa definizione della procedura di collaborazione ed emersione.
Sanzioni Quadro "RW" - ravvedimento	Non previsto.	Sanzione non applicata per i periodi di imposta 2014 e 2015 se gli adempimenti siano adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 193.

<p>Cause ostative</p>	<p>Operano in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ formale conoscenza, anche da parte di coobbligati, di avvisi di accertamento, ispezioni, accessi, verifiche, o attività di indagine amministrativa o penale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanze, o della Procura della Repubblica; ↳ attività relative a stesso ambito delle procedure; ↳ per le annualità interessate all'avvio delle predette attività amministrative e di accertamento. <p>Non operano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ per le annualità non oggetto di ispezione o accertamento; ↳ per tributi diversi non oggetto di Voluntary; ↳ per annualità oggetto di accertamento per violazioni di norme tributarie, concluse con atto impositivo definitivo o con un atto di archiviazione dell'istruttoria con data precedente alla data di presentazione della richiesta. 	<p>invariato</p>
<p>Soggetti Aire</p>	<p>Monitoraggio a partire dal 2010; predisposizione e formazione di liste selettive</p>	<p>Invariato</p>

NOVITÀ NUOVI TERMINI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Sono allineati in termini di presentazione per la dichiarazione integrativa a favore e quella a sfavore

DICHIARAZIONE	PRIMA DEL DL 193/2016	NOVITÀ
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a favore	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a sfavore	Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere qualsiasi

NOVITÀ UTILIZZO DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Sono previste nuove regole per l'utilizzo del maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore.

DICHIARAZIONE	NOVITÀ
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 integrativa a favore)	<p>Se oggetto dell'integrazione dichiarativa sono "errori di competenza contabile" e l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; <p>Altra novità è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.
Dichiarazione IVA integrativa a sfavore	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ il maggior credito risultante dalla dichiarazione IVA integrativa a favore può essere utilizzato in detrazione delle liquidazioni periodiche o della dichiarazione annuale, solo se la stessa integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta successivo (in

alternativa, alla detrazione dalle liquidazioni periodiche o dalla dichiarazione annuale, il credito può, comunque, essere utilizzato in compensazione per il versamento di altri tributi.

- ⇒ se l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
- ⇒ possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

LA LEGGE DI BILANCIO

Di seguito si illustrano le principali novità fiscali che saranno introdotte, a far data dal 1.1.2017 con la Legge di Bilancio.

AMBITO	CONTENUTO
<p style="text-align: center;">IMPRESE</p>	<p style="text-align: center;">Super ammortamenti ed Iper ammortamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esteso il super ammortamento del 140% anche per il 2017 • Introdotto l'Iper ammortamento del 150% su beni ad alto contenuto tecnologico. <p>La norma in breve:</p> <p>Viene disposta la proroga le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).</p>
	<p style="text-align: center;">Contrasto all'evasione fiscale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa • Obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. <p>La norma in breve:</p> <p>È previsto il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, allo scopo di contrastare l'evasione della predetta imposta.</p> <p>Si prevede l'introduzione di requisiti soggettivi ed oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.</p>
	<p style="text-align: center;">IRI</p> <p>Confermata l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti interessati: gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, • È necessaria l'opzione • Aliquota: 24 % degli utili reinvestiti <p>La norma in breve:</p> <p>Viene introdotta la nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).</p>
	<p style="text-align: center;">ACE</p>

È modificata la disciplina in materia ACE

- Riduzione l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale
- Estensione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

La norma in breve:

Viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.

Si estende l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

PRINCIPIO DI CASSA PER I SEMPLIFICATI

Ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata è introdotto il principio di tassazione per cassa.

La norma in breve:

Si modifica la tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, con sostituzione del vigente principio di competenza con il principio di cassa.

La norma interviene sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, sostituendo il vigente principio di competenza per il computo degli elementi che concorrono a formare l'imponibile con il principio di cassa.

RITRASFERIMENTI IMMOBILIARI

- Le agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari a seguito di procedure giudiziarie sono prorogate al 30 giugno 2017
- Allungato da due a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata.

La norma in breve:

È previsto l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata.

Proroga al 31 dicembre 2017 l'operatività delle predette agevolazioni, anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto "prima casa").

AGENTI DI COMMERCIO

Innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

La norma in breve:

La norma innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. In concreto, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Applicando la medesima percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.

NON RESIDENTI

Introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

La norma in breve:

Si prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.

Inoltre, la disposizione interviene anche sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.

Viene esteso ai lavoratori autonomi l'abbattimento della base imponibile IRPEF attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia, innalzando anche la misura dell'agevolazione.

La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni.

Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.

I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ED ESTROMISSIONE

Prorogati fino al 30.09.2017 i termini per assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.

La norma in breve:

Prevista la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.

SCONTRINI FISCALI E RICEVUTE

Per incentivare l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento è previsto, previa richiesta al cliente, l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente stesso, ciò in funzione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018; l'attuazione della lotteria è stata anticipata al 1° marzo 2017 in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

La norma in breve:

Si prevede l'indicazione del codice fiscale del cliente su scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata all'istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui medesimi documenti.

IVA	<p style="text-align: center;">IVA DI GRUPPO</p> <p>Si considererà come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</p> <p>La norma in breve:</p> <p>Viene introdotta la disciplina del gruppo IVA, esercitando così la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione europea dalla direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Le nuove disposizioni sul gruppo IVA si applicano dal 1° gennaio 2018, con concreta operatività dei gruppi medesimi a partire dall'anno successivo.</p> <p style="text-align: center;">NOTE DI CREDITO</p> <p>L'emissione di nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, è possibile solo dopo che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p> <p>La norma in breve:</p> <p>Viene ripristinata la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p>
AGRICOLTURA	<p style="text-align: center;">ESENZIONE AI FINI IRPEF,</p> <p>Esenzione da Irpef dal 2017 al 2019 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>La norma in breve:</p> <p>Si prevede l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>La disposizione prevede che, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs n. 99 del 2004, cfr. infra) iscritti nella previdenza agricola.</p> <p style="text-align: center;">PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA</p>

	<p>Rinnovata l'agevolazione relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina</p> <p style="text-align: center;">CREDITO DI IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO</p> <p>È riconosciuto per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, il credito d'imposta (65%) già previsto che viene esteso alle strutture che svolgono attività agrituristica.</p>
PRIVATI	<p style="text-align: center;">RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI</p> <p>Viene prorogata la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche. Confermata l'aliquota dell'8% dell'imposta sostitutiva</p> <p>La norma in breve:</p> <p>È prevista una proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.</p> <p style="text-align: center;">CANONE RAI</p> <p>Riduzione a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.</p> <p>La norma in breve:</p> <p>Si tratta di un'ulteriore riduzione dell'importo del canone, già ridotto -sempre con intervento legislativo - da € 113,50 dovuti per il 2015 a € 100 dovuti per il 2016.</p> <p>La relazione tecnica evidenzia che, dalle prime informazioni ottenute dagli operatori tramite i quali avviene il versamento del canone, risulta che le nuove modalità di riscossione dello stesso introdotte dalla legge di stabilità 2016 hanno determinato un aumento della platea dei contribuenti che lo pagano.</p> <p style="text-align: center;">ECO-BONUS</p> <p>È prorogata al 31 dicembre 2017 l'agevolazione dell'<i>ecobonus</i>, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.</p> <p style="text-align: center;">SISMA –BONUS E DETRAZIONI</p>

Viene prevista una detrazione del 50% per le spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità, che nelle altre zone.

La norma in breve:

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

BONUS – MOBILI

È prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili.

La norma in breve:

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017** della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di **mobili**. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

TRIBUTI LOCALI E TASI

Confermato per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali e confermata, per il 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con apposita delibera del consiglio comunale.

CERTIFIED B-CORP E SOCIETÀ BENEFIT

di *Dario De Rossi**

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha partecipato all'evento "The Founding B Corps Italia" che si è svolto, il giorno 1.12.16, presso "Base Milano" il nuovo polo culturale creativo che sorge negli spazi dell'ex Acciaieria Ansaldo. L'auspicio degli organizzatori era quello di favorire il lancio del movimento B Corp condividendo il significato, i valori e l'impatto di un nuovo paradigma nel fare impresa.

L'occasione ha visto riuniti i rappresentanti di molte Certified B-Corp e Società Benefit, nonché di molti soggetti interessati alla comprensione del fenomeno.

Dagli interventi dei numerosi relatori invitati è emerso l'aspetto che il movimento delle B-Corp ha come obiettivo di riportare la persona al centro delle priorità applicando logiche "umane" al business e invertendo, quindi, la prassi consolidata di applicare logiche business all'"umano".

È, altresì, emerso il desiderio di portare avanti un sogno comune di essere parte di un cambiamento che può e deve avvenire attraverso un nuovo modo di fare impresa, creando percorsi che altri possano seguire, con lo scopo di co-creare un futuro più sostenibile per tutti e, in particolare, per le future generazioni.

È stata rappresentata la convinzione che non si può aspettare che il cambiamento arrivi dall'alto, in particolare dalla politica, ma è necessario che le persone, che formano il tessuto sociale ed economico del Paese, devono essere il motore di questo cambiamento; proprio le imprese, in particolare, possono e devono essere attori protagonisti del cambiamento in quanto sono "cittadini" che convivono insieme ad altri in un ecosistema dato nel quale e sul quale producono inevitabili impatti.

Sono intervenuti, fra gli altri, Paolo Di Cesare (co-fondatore insieme ad Eric Ezechieli di "Nativa srl Società Benefit" organizzatrice dell'evento) facendo rilevare che il nostro sistema economico imprenditoriale sconta ancora una grande distanza fra chi, all'interno delle imprese, persegue l'obiettivo di profitto e chi deve valutare l'impatto sociale e ambientale prodotto. Ciò deriverebbe dal fatto che, anche a livello normativo, *"le imprese nascono con un obiettivo che è quello di dividere gli utili; ma la natura stessa delle imprese è quella di esercitare un impatto sociale ambientale"*. Ne deriva che se, dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, conseguono impatti economici, impatti ambientali ed impatti sociali, allora, i relativi effetti, devono essere necessariamente misurati per misurare il valore (o disvalore) complessivamente prodotto.

Di Cesare ha, altresì, illustrato il pensiero di Johan Rockstrom dello Stockholm Resilience Center, il quale, ha sintetizzato (quale risultato storico della conferenza sul clima COP21 del 2015) che, nel 2040, dovremo necessariamente vivere (per sopravvivere) in una società de-carbonizzata. Questo scenario dovrà essere il risultato, non negoziabile, di una radicale trasformazione a cui tutti, come

* Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

individui, come aziende e come amministrazioni, siamo chiamati a contribuire e non solo con una forte tensione verso gli aspetti ambientali ma, pari, verso gli aspetti sociali.

Eric Ezechieli, nel suo intervento, ha stigmatizzato la questione in merito a come affrontare praticamente questi problemi, interrogandosi su cos'è il business e ritenendolo una *"tecnologia"* per risolvere i contrasti e le distorsioni che l'agire umano ha creato. E' prioritario, per lui, il concetto di *"usare"* il business per il soddisfacimento dei bisogni umani con la conseguenza che l'impresa è un mezzo e non un fine.

I modelli di business sviluppati dalle aziende hanno plasmato e continuano a plasmare i comportamenti, gli stili di vita e l'ambiente nel quale vivono le persone. Da qui l'importanza di comprendere se, come e quanto il modello di business di un'impresa crea o distrugge valore; e da qui anche la conseguenza che, se l'obiettivo del fare impresa è distribuire utili, gli imprenditori faranno di tutti per massimizzare questo obiettivo, mentre, prevedendo obiettivi e finalità ulteriori, anche questi dovranno essere gestiti, perseguiti e misurati.

Per questo, ha proseguito Ezechieli, le B-Corp hanno come obiettivo capire se creano valore per la collettività; ed il sistema di misurazione, il B-Impact Assessment BIA messo a punto da B-Lab, ha proprio questo compito: misurare l'impatto generato. Le imprese che, sulla base di tale sistema di misurazione ed in applicazione del loro modello di business, raggiungono una valutazione inferiore agli 80 punti stanno distruggendo valore, con 80 punti raggiungono una sorta di break even point (nel quale l'impatto generato dalle attività sarebbe neutro) e sopra tale soglia stanno creando valore netto per la collettività.

Ezechieli ha concluso il proprio intervento sottolineando come, la recente legge introduttiva delle Società Benefit in Italia, può essere valutata alla stregua di un nuovo *"sistema operativo"* che rende possibile un determinato modo di fare impresa.

È intervenuto anche Bart Houlahan, Co-fondatore di B Lab e Co-inventore delle Benefit Corporation, sottolineando come, nella sua esperienza imprenditoriale, ha imparato che il business è realmente la più importante forza di cambiamento e, in quanto tale, è necessario che sia una forza orientata al bene.

Ha presentato il progetto di B-Lab come un'organizzazione no-profit al servizio di un movimento globale di persone che utilizzano il *"business as a force for good"* con l'auspicio che, un giorno, le imprese competano per essere non le migliori al mondo, ma le *"Best for the World"*.

Houlahan, pur avendo evidenziato che obiettivo di B-Lab è quello di costruire una comunità globale di Certified B Corporations, ha sottolineato che la certificazione è importante ma non è il fine. Il fine è quello di creare una prosperità maggiormente condivisa e durevole promuovendo la creazione delle Benefit Corporation.

L'intervento del sen. Mauro Del Barba è iniziato condividendo il concetto di Ezechieli che attribuisce alla legge istitutiva delle Società Benefit (di cui il senatore è stato il primo firmatario del D.L. che ha portato alla loro introduzione) l'accezione di sistema operativo. Ha anche aggiunto che è un modo per *"modificare geneticamente l'impresa dal suo interno attraverso la modifica dello statuto sociale"*. Il senatore, nel corso di questi mesi, ha potuto riscontrare che l'opportunità riconosciuta dalla introduzione della Società Benefit, è stata quella, per molti imprenditori, di *"indossare un abito che consente di stare in mezzo agli altri per come si è e ci si sente"*.

La motivazione intrinseca che lo ha determinato ad impegnarsi per la scrittura del disegno di legge trae origine dalle molteplici *“lezioni”* avute anche dal prof. Stefano Zamagni.

Il sen. Del Barba ha concluso il proprio intervento evidenziando che la politica ha bisogno della forza positiva delle imprese e stigmatizzando che *“la legge è stata scritta con tanti margini di libertà al fine di consentire tante interpretazioni e, soprattutto, per esaltare la fantasia degli operatori”*. E sulla questione, spesso dibattuta, in merito al fatto se le Società Benefit debbano diventare anche Certified B-Corp, si è espresso affermando che non è stato imposto normativamente alcun obbligo *“in quanto si è voluto lasciare spazio al dialogo ed alla fantasia dei vari operatori interessati del territorio”*.

Anche Banca Prossima, tramite Marco Morganit, è intervenuta portando la propria esperienza nel percorso intrapreso per diventare B-Corp ed evidenziando che il sistema finanziario, al pari di ogni altro componente della collettività, deve dare il proprio contributo. E Banca Prossima *“ha fatto il suo dovere di cittadino che, come tutte le imprese, deve fare circolare il bene di cui è dotato per raggiungere il proprio obiettivo finale”*. Ha poi dissertato sulla questione relativa al fatto di come e dove devono andare impegnati i soldi dei risparmiatori in quanto i relativi investimenti possono essere una leva determinante per il cambiamento dei modelli di business.

Il prof. Stefano Zamagni ha concluso gli interventi istituzionali partendo dal concetto che il principio di restituzione è stato alla base del pensare dell'imprenditore americano il quale, tuttavia, ha sempre ispirato il proprio agire alla massimizzazione del profitto.

Al riguardo ha riportato il noto caso *“Dodge vs Ford”* (del 1919) enfatizzando il fatto che Henry Ford ha dovuto risarcire i soci per aver destinato, nella gestione della società, risorse finanziarie per attività volte all'incremento della base occupazionale che avrebbero compreso il diritto degli *“shareholders”* alla massimizzazione del profitto.

Ha riportato anche l'altrettanto storico pensiero di Milton Friedman (del 1970) secondo il quale c'è una ed una sola responsabilità sociale dell'impresa ed è quella di utilizzare le sue risorse per dedicarsi ad attività volte ad incrementare i propri profitti con la conseguenza che la violazione di tale missione, da parte di un'impresa che intendesse un diverso concetto di responsabilità sociale, porterebbe a esiti devastanti.

Il professore ha, altresì, stigmatizzato il fatto che la distinzione fra for profit e non profit non è nata in Italia ma negli Stati Uniti, mentre in Italia è stata coniata la definizione di impresa civile, che è quell'impresa che include, tendenzialmente tutti, nell'attività economica con lo scopo di realizzare il soddisfacimento dei bisogni umani. All'impresa civile si contrappone quella di impresa a-civile quando, viceversa, tende ad escludere dal proprio perimetro di considerazione alcuni soggetti.

Ha sottolineato che, fin dal 1400, l'impresa, nella tradizione italiana, non ha mai avuto come unico scopo quello della massimizzazione del profitto anche se, ovviamente, abbiamo avuto anche noi delle eccezioni. In America, viceversa e per sopperire alla mancanza dell'azione inclusiva del mercato, si è dato vita al settore non profit con organizzazioni che sono nate non tanto per realizzare obiettivi di produzione di beni e/o servizi ma per facilitare l'inclusione di coloro i quali cercavano lavoro, la casa ecc.. Si è trattato, quindi, di un non profit non imprenditoriale. Tipico il caso delle fondazioni che ricevono denaro dalla *“filantropia”* o da altre fonti; quindi, il non profit americano, è un settore che ha sempre avuto funzioni redistributive. Nella tradizione italiana, al contrario, il non profit ha sempre

avuto una funzione produttiva (a partire dai Monti di Pietà, fino alla creazione delle Casse Rurali, agli Ospedali ecc.) con creazione di valore per i vari stakeholder.

Ha anche illustrato l'esistenza di una terza visione, quella francese, nella cui tradizione non è mai esistita una distinzione fra profit e non profit in quanto in Francia è stata coniata, da Jacques Delors, l'espressione "terzo settore". Il senso (e la funzione) del terzo settore francese è sempre stato quello di vedere le organizzazioni del terzo settore come braccio operativo della pubblica amministrazione (centrale o locale che sia); ciò è da ricondurre, in particolare, al fatto che la Francia ha una tradizione molto statalista. Il terzo settore però come lo conosciamo anche noi, potrebbe in realtà evolversi, così non avremmo più una divisione tra stato, imprese e "il resto", ma un unico for benefit.

Questa visione si è tuttavia radicata fortemente in tutta Europa consolidando una caratterizzazione di appartenenza gerarchica delle organizzazioni: il primo settore quello pubblico, il secondo settore quello privato, formato dalle imprese che operano per il profitto ed infine, ultimo ma proprio ultimo secondo Zamagni, il terzo settore.

Nel corso degli ultimi anni, prosegue Zamagni, la tradizione dell'economia civile sta tornando in quanto gli americani, pragmaticamente, hanno compreso che il loro modello non funziona più e stanno riscoprendo uno strumento tipico della tradizione italiana; attraverso questo processo di convergenza il buono delle due culture porta successo.

Il professore, partendo dall'assunto che un'impresa che distrugge valore sociale non può avere diritto di cittadinanza in uno stato civile, ha concluso il proprio intervento plaudendo all'"invenzione" americana delle Benefit Corporation ed al loro tempestivo recepimento nell'ordinamento giuridico italiano ed auspicando di continuare nello sforzo di diffondere la novità in quanto se ne parla ancora troppo poco, anche nelle università.

L'evento, prima di passare ad un piacevole momento di intrattenimento ludico ed eno-gastronomico, si è concluso con la testimonianza di due Società Benefit Certified B-Corp (D-Orbit srl SB e Little Genius International srl SB) e di due Certified B-Corp (F.lli Carli spa e Antica Erboristeria spa). Un aspetto sicuramente importante e da evidenziare, è legato al fatto che tutti e quattro i portavoce delle imprese erano donne.

Tutte e quattro le testimonianze hanno fatto emergere il valore di sentirsi parte di un movimento globale e un senso di responsabilità nuovo derivante da tale partecipazione; questo senso di responsabilità indirizza fortemente le strategie da intraprendere in quanto emerge forte la necessità di tener conto dell'impatto che si crea.

Altrettanto forte è emersa la necessità di un robusto commitment della direzione aziendale in quanto questo è rafforzativo dell'azione intrapresa per ottenere i migliori risultati. Commitment che deve supportare la creazione di gruppi di lavoro composti da persone facenti parte delle varie funzioni che si riuniscono periodicamente con lo scopo, fra gli altri, di far scendere la rinnovata mission aziendale lungo le direttrici più operative delle aziende, rendendo partecipanti attivi i dipendenti, i fornitori ed i clienti. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alle persone migliorando le condizioni di lavoro ed assegnando responsabilità ai vari soggetti.

È, altresì, emerso che il fatto di essere parte di una community che condivide valori, obiettivi e sistemi di misurazione delle performance, consente anche di sfruttare le sinergie economiche che si possono creare fra i vari partecipanti con reciproci scambi commerciali.